

-Provincia di Fermo-

-Comune di Fermo-



Discarica per rifiuti non pericolosi progetto di ampliamento tramite sormonto

Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i e art.12 della L.R. 3/2012
A.I.A. ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DOCUMENTO	Studio Impatto Ambientale Progettazione Sezione C	TITOLO	STUDIO IMPATTO AMBIENTALE	ALLEGATO N.	D
PROPONENTE	 Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia srl unipersonale Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM) Sede Operativa:C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM) Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095	CODICE PROGETTO	14.30.1/18	DATA	06/04/2018
		FILE'S DI RIFERIMENTO	C:\Users\Fabio\Desktop\14.30-VIA Sormonto\2-Tavole		
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE E PROGETTAZIONE SEZIONE C: INTERVENTI LINEE TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI	 Ing. Fabio CONTI Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC) Tel./Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102 e-mail: fabioconti@email.it	TIMBRO PROFESSIONALE			
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE E PROGETTAZIONE SEZIONE C: INTERVENTI LINEE TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI	 Ing. Michele MARZIALI Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM) Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067 E-mail: michele.marziali@gmail.com	TIMBRO PROFESSIONALE			

0	PREMESSE.....	15
1	DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	18
1.1	TIPOLOGIA E FINALITÀ DEL PROGETTO	18
1.2	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA	21
1.3	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO	31
1.4	SITUAZIONE AUTORIZZATIVA	34
2	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO	38
2.1	DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	38
2.1.1	<i>Il Protocollo di Kyoto</i>	38
2.1.2	<i>Le Politiche Europee</i>	39
2.2	DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI	42
2.2.1	<i>D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999</i>	42
2.2.2	<i>Decreto Legislativo n. 42/2004</i>	42
2.2.3	<i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97</i>	45
2.2.3.1	Rete Natura 2000	45
2.2.3.2	Direttiva habitat	45
2.2.3.3	La direttiva "Uccelli"	46
2.2.3.4	Sito importanza comunitaria.....	46
2.2.3.5	Zona di Protezione Speciale	48
2.2.4	<i>Regio Decreto n. 3267/1923</i>	53
2.2.5	<i>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>	54
2.2.5.1	Autorizzazione rifiuti	54
2.2.5.2	Valutazione Ambientale Strategica	54
2.2.5.3	IPPC	57
2.2.5.3.1	Best Available Techniques	60
2.2.5.3.2	Definizione di BAT	60
2.2.6	<i>D.M. 16.2.1982, D.P.R. num 37 del 12.1.1998, DPR 1 agosto 2011 num. 151</i>	62
2.2.7	<i>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</i>	64
2.3	DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI PIANIFICAZIONE REGIONALI	66
2.3.1	<i>Piano di Inquadramento Territoriale</i>	66
2.3.2	<i>Piano di Sviluppo Rurale</i>	69
2.3.3	<i>Piano Regionale di Gestione Rifiuti</i>	70
2.3.4	<i>Legge Regionale 26 marzo 2012 num 3</i>	75
2.3.4.1	Identificazione progetto	76
2.3.4.2	Competenza territoriale	78
2.3.5	<i>Legge Regionale n. 6/2005</i>	80
2.3.6	<i>Coerenza del progetto con il P.P.A.R.</i>	81
2.3.6.1	Sottosistema botanico vegetazionale.....	86
2.3.6.1.1	Tavola 4	86
2.3.6.1.2	Tavola 5	87
2.3.6.2	Sottosistema Storico Culturale (art 15-19).....	88
2.3.6.3	Sottosistema territoriale (art 20-23).....	91
2.3.6.4	Categorie della struttura geomorfologica	93
2.3.6.4.1	Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche (art.28)	93
2.3.6.4.2	Corsi d'acqua (art.29)	94
2.3.6.4.3	Crinali (art. 30)	98
2.3.6.4.4	Versanti (art. 31)	103
2.3.6.5	Categorie del patrimonio botanico vegetazionale.....	104
2.3.6.5.1	Aree floristiche (art.33).....	104
2.3.6.5.2	Foreste demaniali regionali e boschi (art. 34)	104
2.3.6.5.3	Pascoli (art. 35)	104
2.3.6.5.4	Zone umide (art. 36).....	104

2.3.6.5.5	Elementi diffusi del paesaggio agrario (art.37).....	104
2.3.6.6	Categorie del patrimonio storico-culturale.....	105
2.3.6.6.1	Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale (art.38).....	105
2.3.6.6.2	Centri e nuclei storici (art.39).....	105
2.3.6.6.3	Edifici e manufatti storici (art. 40).....	106
2.3.6.6.4	Zone archeologiche e strade consolari (art. 41, 42).....	110
2.3.6.6.5	Punti panoramici e strade panoramiche (art.43).....	111
2.3.6.7	Tabella riassuntiva dei vincoli definiti dal P.P.A.R.....	112
2.3.7	<i>Adeguamento del Piano Paesistico</i>	113
2.3.8	<i>Coerenza con il P.A.I.</i>	121
2.4	SISTEMA DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE.....	124
2.4.1	<i>Piano Faunistico Venatorio</i>	124
2.4.2	<i>P.T.C. della Provincia di Fermo</i>	128
2.4.2.1	Sistema integrato delle reti.....	129
2.4.2.1	Sistema insediativo.....	131
2.4.2.2	Sistema ambientale.....	133
2.4.3	<i>Conformità con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti</i>	136
2.4.3.1	Ambiti di tutela del patrimonio storico culturale.....	138
2.4.3.2	Aree Vulnerabili - Aree Percorse da Incendi e Aree a rischio di incidente rilevante.....	139
2.4.4	<i>Conformità con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti Ascoli Piceno per la sola localizzazione</i>	140
2.4.4.1	Localizzazione impianti.....	140
2.4.4.1.1	FATTORI ESCLUDENTI.....	140
2.4.4.1.2	FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE.....	141
2.4.4.1.3	FATTORI FAVOREVOLI.....	142
2.4.4.1.4	CRITERI INTEGRATIVI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE D'IMPIANTO.....	142
2.4.4.1.5	Fattori favorevoli.....	142
2.4.4.1.6	Cartografie.....	143
2.5	SISTEMA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	145
2.5.1	<i>Coerenza con il P.R.G.</i>	145
2.5.1.1	Art. 46 - Aree per pubblici servizi e attrezzature tecnologiche per servizi urbani (APS).....	146
2.5.1.2	Art. 30 - Ambiti di tutela dei versanti.....	147
2.5.1.3	Art. 29 - Ambiti di tutela dei crinali.....	147
2.5.1.4	Art. 38 - Esclusioni.....	148
2.5.1.5	Conclusioni.....	148
2.6	CONCLUSIONI QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO.....	150
3	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....	152
3.1	INQUADRAMENTO GENERALE.....	153
3.1.1	<i>Stato di fatto dell'area oggetto di interventi</i>	157
3.2	DESCRIZIONE DEI PROCESSI IN ESSERE.....	162
3.2.1	<i>Discarica per rifiuti non pericolosi</i>	163
3.2.1.1	Caratteristiche e capacità.....	164
3.2.2	<i>Trattamento Meccanico Biologico rifiuti RSU</i>	167
3.2.2.1	Ricevimento.....	168
3.2.2.2	Selezione.....	169
3.2.2.3	Diagramma di flusso.....	169
3.2.2.4	Stabilizzazione della Frazione Putrescibile.....	173
3.2.2.5	Descrizione delle logiche funzionali.....	173
3.2.2.6	Dati di progetto e di collaudo.....	175
3.2.2.7	CODICI CER Autorizzati.....	175
3.2.3	<i>Compostaggio di qualità FORSU</i>	176
3.2.3.1	Codici CER attualmente autorizzati.....	181
3.2.4	<i>Impianto di valorizzazione energetica biogas da discarica</i>	183
3.2.4.1	Gruppo 1.....	186
3.2.4.2	Gruppo 2.....	187

3.2.5	<i>Sistema di raccolta stoccaggio percolati e Depuratore</i>	193
3.3	ANALISI CRITICA IMPIANTO TMB E COMPOSTAGGIO	195
3.3.1	<i>Analisi critica impianto TMB</i>	195
3.3.1.1	Fabbisogno prestazionale Provincia di Fermo.....	195
3.3.2	<i>Analisi critica Impianto di compostaggio</i>	196
3.4	INTERVENTI IN PROGETTO	197
3.4.1	<i>Sezione A - Progettazione dell'ampliamento tramite sormonto</i>	200
3.4.1.1	Realizzazione opera di contenimento.....	202
3.4.1.2	Adeguamento sistema di raccolta acque superficiali.....	202
3.4.1.3	Stabilità.....	204
3.4.1.4	Sopraelevazione pozzi captazione percolato	205
3.4.1.5	Adeguamento sistema di raccolta biogas	206
3.4.1.6	Realizzazione di copertura definitiva (capping).....	209
3.4.2	<i>Sezione B - Revamping linea di trattamento reflui</i>	211
3.4.2.1	Area di Intervento 1	211
3.4.2.2	Realizzazione di una vasca di stoccaggio percolato	213
3.4.2.3	Descrizione del sistema di abbattimento nuovo punto di emissione E1	214
3.4.2.4	Revamping vasca di sollevamento esistente.....	215
3.4.2.5	Realizzazione di una vasca di decantazione percolato.....	215
3.4.2.6	Area di intervento 2.....	217
3.4.2.6.1	Sistema di deodorizzazione.....	217
3.4.2.6.2	Ottimizzazione del processo	219
3.4.3	<i>Sezione C – Progettazione ottimizzazione processi di gestione rifiuti urbani</i>	222
3.4.3.1	Rifiuti ammessi al conferimento.....	222
3.4.3.2	Verifica analitica sul rifiuto conferito in discarica	235
3.4.3.3	Modifiche richieste per l'impianto Selezione Meccanica RSU	238
3.4.3.4	Rifiuti in ingresso selezione meccanica (scarico in fossa).....	238
3.4.3.5	Quantitativo rifiuti.....	238
3.4.3.6	Rifiuti prodotti dal reparto.....	238
3.4.3.7	Rifiuti in ingresso impianto di trattamento biologico	238
3.4.3.8	Quantitativo rifiuti.....	238
3.4.3.9	Rifiuti prodotti dal reparto.....	239
3.4.3.10	Modifiche richieste per l'impianto di compostaggio	239
3.4.3.10.1	Rifiuti in ingresso impianto di compostaggio	242
3.4.3.10.2	Quantitativo rifiuti.....	242
3.4.3.10.3	Rifiuti prodotti dal reparto.....	242
3.4.3.11	Linea di selezione ingombranti.....	243
3.4.3.11.1	Rifiuti in ingresso.....	243
3.4.3.11.2	Quantitativo rifiuti.....	243
3.4.3.11.3	Rifiuti prodotti.....	243
3.4.3.12	Emissioni in atmosfera.....	244
3.4.3.12.1	Analisi chimiche emissioni	248
3.4.3.12.2	Modifica alle emissioni in atmosfera convogliate.....	251
3.4.3.12.3	Emissioni Diffuse	254
3.4.3.12.4	Emissioni Fuggitive	256
3.4.3.12.5	Porte.....	259
3.5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	263
3.6	TERRE E ROCCE DA SCAVO	264
3.7	CONCLUSIONI QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	265
4	QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	266
4.1	CARATTERISTICHE CLIMATICHE	266
4.1.1	<i>Precipitazioni</i>	267
4.1.2	<i>Temperature</i>	272
4.1.3	<i>Vento</i>	276
4.1.3.1	Direzioni	276

4.1.3.2	Classi di vento	276
4.2	ATMOSFERA	280
4.2.1	<i>Qualità dell'aria – analisi diffusa</i>	280
4.2.1.1	Ossidi di Azoto	282
4.2.1.2	Polveri sottili	284
4.2.1.3	Monossido di carbonio	286
4.2.1.4	Qualità dell'aria.....	288
4.2.2	<i>Qualità dell'aria - analisi di dettaglio</i>	292
4.2.2.1	Metano.....	292
4.2.2.2	Ammoniaca.....	293
4.2.2.3	Acido solfidrico.....	293
4.2.2.4	Idrocarburi non metanici	294
4.2.2.5	Polveri totali.....	294
4.2.2.6	Mercaptani totali	296
4.2.2.7	Anidride carbonica	296
4.3	SUOLO.....	299
4.3.1	<i>Premessa</i>	299
4.3.2	<i>Caratteristiche Pedologiche</i>	299
4.3.3	<i>Inquadramento geomorfologico di dettaglio</i>	302
4.4	SOTTOSUOLO	303
4.4.1	<i>Premessa</i>	303
4.4.2	<i>Inquadramento geologico</i>	303
4.4.3	<i>Stratigrafia del sito e ricostruzione sezioni geologiche</i>	305
4.4.4	<i>Caratteristiche geomeccaniche dei terreni</i>	306
4.4.5	<i>Caratteristiche simiche dell'area</i>	307
4.4.5.1	Risultanze indagine HVSR	307
4.4.5.2	Categorie di sottosuolo e vs30.....	308
	(Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018).....	308
4.4.5.3	Analisi di stabilità gravitativa	309
4.4.5.3.1	Condizioni topografiche.....	310
4.4.5.3.2	Condizioni stratigrafiche.....	310
4.5	IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA.....	312
4.5.1	<i>Caratterizzazione area vasta</i>	312
4.5.1.1	Idrologia superficiale	313
4.5.1.2	Schema Idrogeologico del Fiume Ete Vivo	315
4.5.1.3	Acquiferi delle pianure alluvionali	316
4.5.2	<i>Caratterizzazione idreologica del sito</i>	317
4.5.3	<i>Permeabilità</i>	318
4.6	VEGETAZIONE E FLORA.....	319
4.6.1	<i>Analisi di area vasta</i>	319
4.6.2	<i>Vegetazione Potenziale</i>	323
4.6.3	<i>Analisi di dettaglio area</i>	324
4.6.4	<i>Analisi di dettaglio sito</i>	326
4.7	FAUNA.....	327
4.8	ECOSISTEMI	330
4.8.1	<i>Dinamica degli ecosistemi</i>	330
4.8.2	<i>UEF 39 colline tra Tenna ed Aso</i>	334
4.9	PAESAGGIO.....	339
4.9.1	<i>Ambito paesaggistico di riferimento - La Valle del fiume Tenna ed Ete</i>	339
4.9.2	<i>I reticoli fluviali, i sistemi insediativi e rurali di fondovalle</i>	340
4.9.3	<i>Centri storici, antichi borghi, urbanizzazione e paesaggio agrario: i rilievi collinari</i>	341
4.9.4	<i>Metodologia di studio</i>	345
4.9.5	<i>Criteri utilizzati per l'analisi</i>	347
4.9.5.1	Grado di visibilità.....	347

4.9.5.2	Grado di incidenza percettiva	348
4.9.6	<i>Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera</i>	348
4.9.6.1	Modifica della percezione dei siti naturali	349
4.9.6.2	Alterazione dello skyline e del paesaggio.....	349
4.9.6.3	Incidenza della visione e/o percezione	349
4.9.6.4	Distanza degli insediamenti abitativi	349
4.10	CONCLUSIONI QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....	350
5	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI IMPATTI	351
5.1	METODOLOGIA	351
5.2	ATMOSFERA	354
5.2.1	<i>Fase di cantiere</i>	354
5.2.1.1	Emissioni di inquinati dei mezzi d'opera in fase di costruzione	354
5.2.1.2	Sollevamento di polveri	355
5.2.2	<i>Emissioni in fase di esercizio</i>	356
5.2.2.1	Emissioni convogliate	356
5.2.2.2	Emissioni generate dalle attività di conferimento dei rifiuti	358
5.2.2.3	Emissioni diffuse odorigene.....	359
5.2.2.3.1	Scelte progettuali per evitare emissioni diffuse e fuggitive	363
5.2.3	<i>Misure di mitigazione</i>	363
5.2.3.1	Misure di mitigazione in fase di cantiere	363
5.2.3.2	Mitigazione per le emissioni convogliate.....	364
5.2.3.2.1	Mitigazione per le emissioni diffuse	365
5.2.3.3	Mitigazione per le emissioni fuggitive	365
5.2.4	<i>Monitoraggio</i>	365
5.3	IMPATTO SUL SISTEMA IDROSFERA	366
5.3.1	<i>Fase di cantiere</i>	366
5.3.1.1	Scarichi e prelievi idrici	366
5.3.1.2	Consumo di suolo.....	367
5.3.2	<i>Fase di esercizio</i>	367
5.3.2.1	Scarichi idrici	367
5.3.3	<i>Misure di mitigazione</i>	368
5.3.3.1	Misure di mitigazione in fase di cantiere	368
5.3.3.2	Misure di mitigazione in fase di esercizio	368
5.3.4	<i>Misure di monitoraggio</i>	368
5.3.4.1	Misure di monitoraggio in fase di cantiere	368
5.3.4.2	Misure di monitoraggio in fase di esercizio.....	369
5.4	IMPATTO SUL SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO	370
5.4.1	<i>Fase di cantiere</i>	370
5.4.1.1	Consumo di suolo.....	370
5.4.1.2	Problematiche di carattere geotecnico e geomeccanico	370
5.4.1.3	Problematiche di carattere geomorfologico	370
5.4.2	<i>Fase di esercizio</i>	370
5.4.2.1	Inquinamento del sottosuolo.....	370
5.4.2.2	Problematiche di carattere geotecnico e geomeccanico	371
5.4.3	<i>Misure di mitigazione</i>	371
5.4.3.1	Misure di mitigazione in fase di costruzione	371
5.4.3.2	Misure di mitigazione in fase di esercizio	371
5.4.4	<i>Monitoraggio</i>	372
5.5	IMPATTO SUL SISTEMA VEGETAZIONE FLORA E FAUNA.....	373
5.5.1	<i>Fase di cantiere</i>	373
5.5.1.1	Emissioni in atmosfera.....	373
5.5.1.2	Consumo di suolo.....	373
5.5.1.3	Inquinamento acustico	373
5.5.1.4	Traffico mezzi.....	373

5.5.1.5	Inquinamento luminoso	374
5.5.1.6	Presenza antropica.....	374
5.5.2	<i>Fase di esercizio</i>	374
5.5.2.1	Emissioni in atmosfera.....	374
5.5.2.2	Emissioni sonore	374
5.5.2.3	Traffico di automezzi	374
5.5.2.4	Presenza antropica.....	374
5.5.3	<i>Misure di mitigazione</i>	375
5.5.3.1	Misure di mitigazione in fase di costruzione	375
5.6	IMPATTO SUL SISTEMA PAESAGGIO.....	376
5.6.1	<i>Fase di cantiere</i>	376
5.6.1.1	Modificazioni del paesaggio.....	376
5.6.2	<i>Fase di esercizio</i>	376
5.6.2.1	Modificazioni del paesaggio.....	376
5.6.3	<i>Mitigazione degli impatti</i>	376
5.7	IMPATTO SUL SISTEMA RUMORE	378
5.7.1	<i>Fase di cantiere</i>	378
5.7.1.1	Emissioni sonore	378
5.7.1.2	Traffico indotto	380
5.7.2	<i>Fase di esercizio</i>	380
5.7.2.1	Emissioni sonore	380
5.7.2.1.1	Ventilatore sistema di deodorizzazione.....	380
5.7.2.1.2	Nuovo ventilatore di aspirazione del biofiltro	385
5.7.3	<i>Misure di mitigazione</i>	389
5.8	IMPATTO SUL SISTEMA VIABILITÀ	390
5.8.1	<i>Fase di cantiere</i>	390
5.8.1.1	Traffico indotto	390
5.8.2	<i>Fase di esercizio</i>	390
5.8.2.1	Traffico indotto	390
5.9	IMPATTO SUI FATTORI ANTROPICI	391
5.9.1	<i>Fase di cantiere</i>	391
5.9.1.1	Emissioni in atmosfera.....	391
5.9.1.2	Emissioni sonore	391
5.9.1.3	Ricadute socio occupazionali	391
5.9.2	<i>Fase di esercizio</i>	391
5.9.2.1	Emissioni in atmosfera.....	391
5.9.2.2	Emissioni sonore	391
5.9.2.3	Emissioni odorigene	392
5.9.2.4	Ricadute socio occupazionali	392
5.10	MATRICI DEGLI IMPATTI	393
6	ALTERNATIVE DI PROGETTO E OPZIONE ZERO	395
6.1	DEFINIZIONE DA NORMATIVA DI "ALTERNATIVE"	395
6.2	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEL PROGETTO	395
6.3	ALTERNATIVE CONSIDERATE	396
6.4	OPZIONE 0	397
7	ALLEGATI	398

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Carta Tecnica Regionale	24
Figura 2: Foto aerea localizzazione CIGRU	24
Figura 3: Foto aerea CIGRU ed area oggetto di intervento	25
Figura 4: Planimetria Catastale Foglio 111 Comune di Fermo	26
Figura 5: Sovrapposizione Catastale e foto aerea	27
Figura 6: Particelle catastali proprietà Fermo Asite S.r.l. - Catasto terreni	29
Figura 7: Particelle catastali proprietà Fermo Asite S.r.l. - Catasto Fabbricati	29
Figura 8: Sovrapposizione catastale e rilievo - Situazione Attuale	30
Figura 9: Aree tutelate D.Lgs. 42/2004	43
Figura 10: Aree Sic	47
Figura 11: Aree ZPS	48
Figura 12: Provincia di Fermo, localizzazione Aree Natura 2000	51
Figura 13: Area di studio su cartografia Natura 2000	52
Figura 14: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	53
Figura 15: Stralcio P.R.G. Comune Fermo	56
Figura 16: Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi	64
Figura 17: Piano di Inquadramento Territoriale	68
Figura 18: Stima della produzione dei RU	70
Figura 19: Produzione dei rifiuti indifferenziati RSU	71
Figura 20: Stima dei rifiuti destinati a smaltimento	71
Figura 21: Fabbisogno di discarica per il solo rifiuto indifferenziato	72
Figura 22: Fabbisogno complessivo di discarica negli anni	72
Figura 23: Quantitativi di rifiuti smaltiti nelle discariche regionali	73
Figura 24: Volumetrie residue Discariche regionali	74
Figura 25: P.P.A.R. Stralcio Tavola n°1 – “Vincoli paesistico ambientali vigenti”	82
Figura 26: P.P.A.R. Stralcio Tavola n°2 – “Fasce morfologiche”	83
Figura 27: P.P.A.R. Stralcio tavola n°3 – “Sottosistemi tematici”	84
Figura 28: P.P.A.R. Stralcio tavola n°4 – “Sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sistema botanico-vegetazionale”	86
Figura 29: P.P.A.R. Stralcio tavola n°5 : “ Valutazione qualitativa del sottosistema botanico-vegetazionale”	87
Figura 30: P.P.A.R. Stralcio tavola n° 8 “Centri e nuclei storici paesaggio agrario storico”	88
Figura 31: P.P.A.R. Stralcio tavola 9 - “Edifici e manufatti extra-urbani”	89

Figura 32: P.P.A.R. Stralcio tavola 10 - "Luoghi archeologici e di memoria storica"	90
Figura 33: P.P.A.R. Stralcio tavola n°6 : "Area per rilevanza dei valori paesaggistici e ambientali"	91
Figura 34: P.P.A.R. Stralcio tavola n°7 : "Aree di alta percettività visiva"	92
Figura 35: P.P.A.R. Stralcio Tavola num°3	93
Figura 36: P.P.A.R. Tavola 12_B124_I SE - "Classificazione dei corsi d'acqua e dei crinali"	94
Figura 37: Ambito di tutela dei Fosso Catalini	96
Figura 38: Ambito di tutela dei Fosso Catalini	97
Figura 39: P.P.A.R. Tavola 12_B124_I NE - "Classificazione dei corsi d'acqua e dei crinali"	98
Figura 40: Ambito di tutela dei crinali.....	101
Figura 41: Inquadramento territoriale AIA	102
Figura 42: Ambito di tutela dei versanti.....	103
Figura 43: P.P.A.R. Stralcio tavola n° 8 "Centri e nuclei storici paesaggio agrario storico"	105
Figura 44: P.P.A.R. Stralcio tavola 9	106
Figura 45: P.P.A.R. Stralcio tavola 16 - "Edifici e manufatti extra-urbani"	107
Figura 46: Chiesa di San Marco.....	108
Figura 47: Torchiaro.....	108
Figura 48: P.P.A.R. Foto Aerea che evidenzia posizione impianto rispetto edificio storico	109
Figura 49: P.P.A.R. Stralcio Tavola 10.....	110
Figura 50: Stralcio adeguamento PPAR – Componenti Morfologiche della struttura paesaggistica.....	115
Figura 51: Stralcio adeguamento PPAR - Paesaggi Agrari e Insediamenti Storici.....	116
Figura 52: Stralcio adeguamento PPAR - Sistema dei beni Botanico vegetazionali e storico culturali ..	117
Figura 53: Stralcio adeguamento PPAR - Struttura degli ecosistemi.....	118
Figura 54: Stralcio adeguamento PPAR - Sistema insediativo-Infrastrutturale	119
Figura 55: Stralcio adeguamento PPAR - Aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico riconosciute.....	120
Figura 56: P.A.I. Stralcio cartografia	122
Figura 57:P.A.I. Stralcio cartografia	122
Figura 58: Individuazione area di intervento	123
Figura 59: Stralcio Piano Faunistico Venatorio.....	127
Figura 60: Tav. PR.1/a - Adeguamento sistema infrastrutturale per la mobilità: miglioramento nodi e criticità	129
Figura 61: Tav. PR.2 - Mobilità dolce di valenza territoriale.....	130
Figura 62: Tav. PI.1/a – Ambiti territoriali omogenei	131
Figura 63: Tav. PI2 – Ambiti produttivi di rilievo intercomunale.....	132

Figura 64: Tav. PA1 – Indice di conservazione del paesaggio - REM.....	133
Figura 65: Tav. PA.1/b – Indice di sviluppo territoriale.....	134
Figura 66: Tav. PA.1/h – Indice faunistico cenotico medio	135
Figura 67: Area a quota superiore a 600 mt	143
Figura 68: Rischio Geomorfologico.....	143
Figura 69: Carta dei valori naturalistico-vegetazionali	144
Figura 70: Luoghi archeologici.....	144
Figura 71: Stralcio PRG Comune di Fermo.....	145
Figura 72: Stralcio P.R.G. del Comune di Fermo	146
Figura 73: Carta Tecnica Regionale.....	153
Figura 74: Foto aerea CIGRU ed area oggetto di intervento	155
Figura 75: Foto aerea CIGRU ed area di intervento.....	156
Figura 76: Foto 1-Ubicazione nuova vasca stoccaggio percolato	157
Figura 77: Foto 2-Sistema di stoccaggio percolato con due laghetti	157
Figura 78: Foto 3-Vasca di accumulo e rilancio percolato.....	158
Figura 79: Foto 4-Canaletta superficiale principale per raccolta acque meteoriche	158
Figura 80: Foto 5-Area di intervento vista Sud –Est	159
Figura 81: Foto 7-Area “dente “in fase di ultimazione.....	160
Figura 82: Punti di presa fotografici.....	161
Figura 83: Nuovo trituratore in fase di allestimento.....	167
Figura 84: TMB - Diagramma di flusso.....	170
Figura 85: Planimetria con individuazione punti diagramma di flusso RSU	171
Figura 86: Progettazione Esecutiva impianto di selezione.....	172
Figura 87 Carroponte con 4 Coclee, “gemello” a quello in funzione nell’Impianto di San Biagio Fermo	173
Figura 88: Carroponte con 4 Coclee “gemello” a quello dell’Impianto di San Biagio Fermo.....	174
Figura 89: Schema di processo Stabilizzazione Frazione Organica.....	175
Figura 90:Dati di progetto e collaudo	175
Figura 91: Elenco dei Codici CER attualmente destinati a selezione e Biostabilizzazione.....	175
Figura 92: Flow sheet attuale Gestione FORSU	176
Figura 93: Planimetria con individuazione punti diagramma di flusso Compostaggio.....	177
Figura 94: Edifici adibiti al trattamento della FORSU: Pianta	178
Figura 95: Edifici adibiti al trattamento della FORSU: Prospetto	178
Figura 96: Edifici adibiti al trattamento della FORSU: Prospetto	179

Figura 97: Edifici adibiti al trattamento della FORSU: Propetto	179
Figura 98: Edifici adibiti al trattamento della FORSU: Propetto	179
Figura 99: Tensostruttura utilizzata per lo scarico e lo stoccaggio	180
Figura 100: Miscelatore attuale.....	180
Figura 101: Planimetria con individuazione Impianto biogas	185
Figura 102: Cogeneratore 1	186
Figura 103: Post Combustore 1	186
Figura 104: Caldaia 1 recupero calore	187
Figura 105: Targhetta Cogeneratore 2	187
Figura 106: Post Combustore 2	188
Figura 107: Caldaia 2 recupero calore	188
Figura 108: Analisi periodica Biogas da avviare a recupero	189
Figura 109: Energia prodotta impianto di valorizzazione del BIOGAS sito in C.da San Biagio a Fermo (FM)	191
Figura 110: Energia prodotta Cigru.....	191
Figura 111: Schema a blocchi sistema depurazione percolati.....	193
Figura 112: Tabella riassuntiva degli impianti TMB della Regione Marche	195
Figura 113: Stima e proiezione della Produzione dei rifiuti nell'Ato 4	196
Figura 114: Planimetria del sito con individuazione intervento	201
Figura 115: Opera di contenimento	202
Figura 116: Particolare attraversamento della opera di contenimento	204
Figura 117: Prolungamento pozzi biogas	206
Figura 118: Pozzo biogas	208
Figura 119: Tubo drenante	209
Figura 120: Planimetria di dettaglio zona intervento 1 con individuazione opere	211
Figura 121: Planimetria generale con individuazione interventi.....	212
Figura 122: Pianta nuova vasca stoccaggio percolato	213
Figura 123: Esempio di Filtro a Zeolite.....	214
Figura 124: Pianta nuova vasca decantazione percolato	216
Figura 125: Schema installazione vasca decantazione.....	217
Figura 126: Sistema di deodorizzazione componenti maleodoranti depuratore.....	217
Figura 127: Tipologico scrubber	218
Figura 128: Individuazione area per stoccaggio rifiuti in attesa di verifica analitica.....	237
Figura 129: Diagramma di flusso modificato.....	240

Figura 130: Planimetria con individuazione punti diagramma di flusso	241
Figura 131: Emissioni in Atmosfera stato attuale	245
Figura 132: Planimetria con punti di emissione AUTORIZZATI	246
Figura 133: Planimetria con tutte le emissioni del CIGRU	247
Figura 134: Analisi chimica E1.....	248
Figura 135: Analisi chimica E3.....	249
Figura 136: Analisi chimica E6.....	250
Figura 137: Esempio di biofiltro	252
Figura 138: Emissioni di metano dalla discarica.....	255
Figura 139: Emissioni di Anidride Carbonica dalla discarica	255
Figura 140: Elementi in cemento pre-forato emergente dalla discarica.....	256
Figura 141: Chiusura dei pozzi.....	258
Figura 142: Trasformazione dei pozzi	258
Figura 143: Tipologia di porte da installare	259
Figura 144: Particolare guida della porta	260
Figura 145: Emissioni Diffuse e Fuggitive situazione modificata.....	261
Figura 146: Planimetria generale emissioni stato modificato.....	262
Figura 147: Stazione Meteorologica di Fermo.....	266
Figura 148: Andamento pluviometrico medio mensile Regione Marche	271
Figura 149: Temperatura media mensile Regione Marche.....	275
Figura 150: Rosa dei venti (Totale eventi = 465, Numero calme di vento riscontrate = 10).....	277
Figura 151: Distribuzione delle direzioni del vento espressa in percentuale.....	277
Figura 152: Distribuzione della velocità media riscontrata per ciascuna direzione del vento	278
Figura 153: Distribuzione delle classi di velocità del vento espressa in percentuale.....	278
Figura 154: Velocità media annua a 25 metri (CESI)Regione Marche.....	279
Figura 155: Mappa della rete di monitoraggio della qualità dell'aria (Marche sud)	281
Figura 156: Concentrazioni di NO ₂ rilevate nell'anno 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione Macerata Collevario	282
Figura 157: Concentrazioni di NO ₂ rilevate nell'anno 2015-2017 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione Civitanova – Ippodromo.....	283
Figura 158: Concentrazioni di NO ₂ rilevate nel periodo 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione San Benedetto del Tronto.....	283
Figura 159: Concentrazioni di PM ₁₀ rilevate nel periodo 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione Macerata - Collevario	285
Figura 160: Concentrazioni di PM ₁₀ rilevate nel periodo 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione Ripatransone....	285

Figura 161: Concentrazioni di PM ₁₀ rilevate nel periodo 2005-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$) stazione San Benedetto del Tronto.....	286
Figura 162: Concentrazioni di CO rilevate nel periodo 2015-2017(mg/m^3) stazione Macerata - Collevario	287
Figura 163: Concentrazioni di CO rilevate nel periodo 2015-2017(mg/m^3) stazione San Benedetto del Tronto.....	287
Figura 164:Quantitativo di inquinanti presenti nelle emissioni del Macrosettore 09.....	290
Figura 165: Cartografia delle Regioni Pedologiche	300
Figura 166: Carta delle Province pedologiche della Regione Marche	301
Figura 167: Carta dei Sottosistemi di terre della Regione Marche.....	302
Figura 168: Carta Geologica e geomorfologica	304
Figura 169: Schema Idrogeologico dell' Ete Vivo.....	315
Figura 170: Acquiferi sub Alveo	316
Figura 171: Classi di Valenza Geobotanica (REM).....	322
Figura 172:Carta Vegetazione Potenziale sinfitosociologica	323
Figura 173: Foto aerea con analisi della vegetazione	324
Figura 174: Carta della vegetazione fito sociologica	325
Figura 175: Piano Faunistico Venatorio Provincia di Fermo	329
Figura 176: Sistema biologico - Insediamenti.....	331
Figura 177: Struttura degli ecosistemi	332
Figura 178:Unità ecosistemiche	333
Figura 179: Componenti Morfologiche della struttura del paesaggio	341
Figura 180: Paesaggi agrari ed insediamenti storici.....	342
Figura 181: Beni botanico-vegetazionali e storico culturali	342
Figura 182: Sistema insediativo	343
Figura 183: Aree di particolare valore naturalistico.....	343
Figura 184: Indice di Conservazione del Paesaggio (Rete Ecologica Regione Marche).....	344
Figura 185: Quadro Completo emissioni Situazione Modificata	357
Figura 186: Elenco Emissioni Diffuse stato attuale.....	359
Figura 187: Planimetria con individuazione emissioni diffuse stato Attuale.....	360
Figura 188: Elenco Emissioni Diffuse stato modificato	361
Figura 189: Planimetria con individuazione emissioni diffuse stato modificato.....	362
<i>Figura 190: Recettori sensibili e punti di controllo.....</i>	<i>379</i>

Indice delle tabelle

Tabella 1: Dati Comune di Fermo.....	22
Tabella 2: Dati Comune di Ponzano di Fermo.....	22
Tabella 3: Dati Comune di Monterubbiano	23
Tabella 4:Elenco SIC- ZPS.....	49
Tabella 5:SIC e ZPS comprese marginalmente nel territorio provinciale.....	50
Tabella 6:Tabella riassuntiva Vincoli PPAR.....	112
Tabella 7:Sintesi del Piano venatorio Provincia di Fermo	126
Tabella 8: Fattori escludenti Piano Provinciale.....	141
Tabella 9: Fattori di attenzione progettuale- Piano provinciale	141
Tabella 10: Fattori Favorevoli- Piano provinciale	142
Tabella 11: Fattori escludenti- Tipologie impiantistiche	142
Tabella 12: Fattori favorevoli-Tipologie impiantistiche	142
Tabella 13: Conferimento rifiuti anni 2006-2018	166
Tabella 14: Conferimento rifiuti anni 2006-2018	166
Tabella 15: Codici Cer attualmente avviati a trattamento	182
Tabella 16: Distribuzione Biogas e Kwh prodotti durante l'anno 2016	190
Tabella 17: Distribuzione Biogas e Kwh prodotti durante l'anno 2017	190
Tabella 18: Distribuzione Biogas e Kwh prodotti durante l'anno 2018	191
Tabella 19: Elenco codici CER ammessi al conferimento.....	235
Tabella 20: Caratteristiche biofiltro	252
Tabella 21: Verifica biofiltro.....	252
Tabella 22: Caratteristiche E6	253
Tabella 23: Tabella con limiti emissioni.....	254
Tabella 24: Costi per il progetto.....	263
Tabella 25: Precipitazioni anni 2014-2015-2016-2017	268
Tabella 26: Precipitazioni Medie Mensili (media su anni 2014-2017)	269
Tabella 27: Precipitazioni	271
Tabella 28: Temperature mensili anni 2014-2015-2016-2017.....	273
Tabella 29: Temperature medie mensili (anni 2014-2017)	273
Tabella 30: Temperature medie.....	276
Tabella 31: Valori di qualità dell'aria D.M.155/2010.....	281
Tabella 32:Concentrazioni di NO2 rilevate nell'anno 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$).....	282
Tabella 33:Concentrazioni di PM ₁₀ rilevate nel periodo 2015-2017($\mu\text{g}/\text{m}^3$).....	284

Tabella 34: Emissioni delle diverse tipologie di inquinanti per macro settore.....	289
Tabella 35: Contributo percentuale di ogni macrosettore alle emissioni delle diverse tipologie di inquinanti.....	289
Tabella 36: Uso del suolo Comuni di Fermo-Monterubbiano-Ponzano di Fermo.....	345
Tabella 37: Emissione inquinati dovuta ai mezzi d'opera fase di cantiere.....	355
Tabella 38: Caratteristiche dell'emissione E6 modificato.....	356
Tabella 39: Inquinanti emessi dai mezzi di conferimento.....	358
Tabella 40: Classi di esposizione del calcestruzzo.....	371
Tabella 41: Matrice degli impatti in fase di Cantiere.....	393
Tabella 42: Matrice degli impatti in fase di esercizio.....	394

0 PREMESSE

Il presente documento e i relativi allegati costituiscono il dossier di Studio di Impatto Ambientale riguardante il progetto denominato "Progetto di ampliamento mediante sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Fermo, località San Biagio, all'interno del Centro Integrato di Gestione Rifiuti Urbani", redatto per conto della Società Asite S.r.l.u.

Per il progetto in questione è stata presentata in data 7 dicembre 2017, mediante SUAP, istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in sede di conferenza dei servizi, l'ARPA - Dip.to Prov.le di Fermo, con nota prot. 2174 del 22/01/2018, osservava che l'incremento della capacità di abbancamento di rifiuti dell'impianto di discarica, mediante sormonto, dovesse comunque essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente, nonostante:

- il giudizio positivo di compatibilità ambientale già espresso a suo tempo con la determinazione n. 189/2002 per un progetto di volumetria netta di metri cubi 935.000;
- l'incremento complessivo proposto fosse inferiore al 30% di quello che caratterizza l'opera esistente e di conseguenza la modifica non sia classificabile come sostanziale così come definita dalle Linee Guida DGR 1600/2004 "L.R. n. 7/2004 - *Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale - Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA*" tuttora in vigore.

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato quindi redatto a seguito di quanto emerso in occasione della suddetta conferenza dei servizi e costituisce parte della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'AIA, così come previsto all'art. 5 "*Coordinamento e semplificazione dei procedimenti*" della L.R. 3/2012.

Con il presente Studio, in riferimento alle indicazioni di cui all'art. 22 ed allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 104/2017, si vuole:

- proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita;
- individuare, descrivere, valutare in modo appropriato gli impatti diretti ed indiretti sull'ambiente, evidenziando gli effetti sulle seguenti componenti:
 - popolazione e salute umana;
 - biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
 - territorio, suolo, acqua, aria e clima;
 - beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
 - interazione tra i fattori sopra elencati;
- identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione;
- descrivere le misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti;

- descrivere il monitoraggio della compatibilità ambientale del progetto, verificando il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase dell'esercizio dell'impianto e la sua eventuale dismissione alla fine del ciclo di vita previsto;
- fornire un documento che, al di là di quanto previsto per legge, consenta e favorisca lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente, l'autorità competente e la popolazione interessata, nonché la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

Il gruppo di professionisti, chiamato a redigere la presente valutazione, non si è limitato alla sola analisi ambientale dell'area interessata dal progetto, ma ha ripercorso le scelte su base programmatica e progettuale riguardanti la realizzazione dell'impianto, per verificare la compatibilità ambientale delle soluzioni proposte e, nel contempo, suggerire le migliori forme di controllo e di mitigazione degli impatti previsti. Per quanto riguarda le singole competenze professionali dei membri del Gruppo di lavoro nonché le responsabilità ad esse collegate, restano valide le singole leggi di istituzione degli ordinamenti professionali o delle associazioni di riferimento.

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto e coordinato da:



Ing. Fabio CONTI


Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it



Ing. Michele MARZIALI

Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM)
Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067
E-mail: michele.marziali@gmail.com

La progettazione del sormonto e la parte geologica, geotecnica, idrogeologica e geomorfologica è stata redatta dal seguente gruppo di lavoro



Studio Geologico Ambientale
via Fratte, 73
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel 0734.992797

GRUPPO DI LAVORO:
geologi Massimo Basili
Fabio Del Moro
Diana Talamonti
ingegnere Diego Santandrea
geometra Stefano Antognozzi

La progettazione e le valutazioni sugli impianti di depurazione e gestione dei reflui è stata svolta da



Ing. Giovanni AMADIO

Via Canterine 24 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. - 320.1825066
E-mail: ing.giovanni.amadio@gmail.com
PEC: giovanni.amadio@ingpec.eu

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è stata redatta da

Via Lorenzoni, 18 Macerata (MC)

Tel: 0733231896 Fax: 0733271876

Email studioiges@tin.it

La progettazione degli interventi sugli impianti di trattamento Rifiuti Urbani è stata svolta da



Ing. Fabio CONTI

Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)

Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102

e-mail: fabioconti@email.it




Ing. Michele MARZIALI

Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM)

Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067

E-mail: michele.marziali@gmail.com

Le valutazioni sulle emissioni diffuse e fuggitive sono state fatte dalla società:



emendo

Emendo s.r.l. Società Unipersonale

Capitale Sociale: € 10.000 i.v.

Sede legale ed operativa: Via Rocca Grue, 17 - 15050 Sarezzano (AL)

Codice Fiscale e Partita IVA 02352400069

Registro Imprese Alessandria 02352400069 R.E.A. n. 248240

e-mail certificata: emendo@legalmail.it

www.emendosrl.it - e-mail: info@emendosrl.it

tel./fax: +39-0131-884596



1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 Tipologia e finalità del progetto

La Fermo ASITE S.r.l.u. unipersonale, con sede legale in Via Mazzini num.4 del Comune di Fermo e sede operativa in via A. Mario n. 42 sempre nel Comune di Fermo, ha una Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione e l'esercizio del Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.) sito in Contrada San Biagio nel Comune di Fermo (FM). All'interno del centro è presente un centro per la gestione dei rifiuti urbani e una discarica per rifiuti non pericolosi.

La Società il 25.06.2015 ha chiesto alla Provincia di Fermo, Autorità Competente, l'avvio del procedimento di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di un Impianto per la Digestione Anaerobica dei rifiuti Organici e di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 per la Variante urbanistica dell'area oggetto intervento; il procedimento si è concluso con Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale con prescrizioni ed esclusione dalla procedura di VAS della variante con prescrizioni rilasciato con Determina Dirigenziale num. 1149 del 01/12/2016.

Il progetto, dopo una manifestazione di interesse da cui sono stati ammessi alla successiva fase di gara 8 Operatori Economici pronti da investire con loro finanze, ha subito un rallentamento; lo stato di incertezza è svanito dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 2 Marzo 2018: "Promozione dell'uso del biometano nel settore dei trasporti."

In data 7 Dicembre 2017 la ditta ha presentato mediante SUAP, istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un "Progetto di Ampliamento della discarica tramite sormonto" e contestualmente ha fornito le informazioni tecniche relative a quanto previsto al punto 11 lett. "e" della Determinazione n. 106/2016 e di seguito riepilogate:

- Ampliamento di circa 600 mc della sezione di stoccaggio (raccolta) del percolato, attualmente della capacità complessiva di mc. 2.100;
- Indicazione della procedura operativa idonea a risolvere la problematica rilevata nelle sezioni dove risulta che il profilo attuale è, a tratti, coincidente e o superiore al profilo finale lordo, con definizione dei tempi e delle modalità di realizzazione delle riprofilature comprendenti spostamenti di parte dei rifiuti abbancati che debbano essere eseguite prima di giungere alla quota di abbancamento della discarica perché i rifiuti stessi devono trovare collocazione in aree dove ciò sia al metricamente possibile.

Il progetto in questione, contrariamente a quanto si riteneva inizialmente, sulla base della interpretazione della Regione Marche, deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e risulta pertanto sospeso così come da comunicazione del 22 Febbraio 2018 della Provincia di Fermo (Allegato 1).

La presente istanza risponde per l'appunto alla necessità di sottoporre a procedimento di VIA il progetto di ampliamento della discarica esistente tramite sormonto, esso tiene conto di tutti quegli aspetti emersi e già analizzati nel corso del recente procedimento di VIA (del digestore) che hanno riguardato la gestione dei rifiuti nel suo complesso, le problematiche odorigene e la gestione delle acque reflue.

Per i motivi di cui sopra il progetto oggetto di Sormonto è stato leggermente modificato e si è proceduto ad una integrazione con interventi che riguardano i sistemi di trattamento dei percolati e la

gestione dei processi di trattamento.

Le proposte di modifica agli impianti di trattamento tengono altresì conto della prescrizione contenuta al punto 12 della Determinazione n. 106/2016 e relativa alla verifica dello stato di applicazione delle BAT-BREF attualmente disponibili.

Il progetto generale oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale e di Valutazione si compone di 4 Sezioni:

- A- Progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi tramite sormonto;
- B- Progetto per miglioramento gestione reflui;
- C- Progetto per ottimizzazione dei processi di gestione rifiuti Urbani;
- D- Indagini ed interventi per la mitigazione delle emissioni diffuse e fugitive.

Come meglio specificato nel seguito della trattazione, le Sezioni B, C e D possono essere considerate come misura compensativa e di mitigazione degli impatti evidenziati durante la procedura di valutazione dello stato attuale.

Lo studio ha lo scopo di stimare quali-quantitativamente gli impatti generati dalla realizzazione del progetto di sormonto della discarica al fine di proporre, se necessarie, modifiche in grado da apportare migliorie operative orientate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana e cercare di fornire, agli Organi di controllo, tutti gli elementi necessari per la valutazione.

Ancora oggi l'unico riferimento per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 e la conseguente abrogazione del DPCM 27 dicembre 1988, è costituito dall'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale ancora vigente (la L.R. 3/2012 e linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale 21 Dicembre 2004 num. 1600, in vigore fino alla adozione delle nuove linee guida in riferimento all'art. 24 della stessa L.R.); il presente Studio è stato redatto seguendo la vecchia struttura prevista dalla normativa pregressa in modo da organizzare in maniera organica le informazioni contenute, rimanendo comunque in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006.

Lo Studio è stato quindi suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Ø quadro di riferimento programmatico;
- Ø quadro di riferimento progettuale;
- Ø quadro di riferimento ambientale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO: Descrive la finalità dell'opera ed esamina gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nazionali, regionali e locali e la loro interazione con l'opera in progetto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE: Descrive i motivi ed i criteri nella definizione della localizzazione prescelta, la normativa di riferimento cui l'opera attiene, le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, le fasi di realizzazione e gli interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: Inquadra la situazione ambientale e vengono descritte le componenti ambientali interessate dall'opera. Sono inoltre indicate le azioni progettuali, i fattori d'impatto ed evidenziata la stima degli stessi.

Tutte le informazioni non strettamente tecniche tipo i procedimenti gestionali etc... vengono dichiarate per conto della Ditta, esse sono dedotte e realizzate tramite dati, notizie ed informazioni fornite dal

Legale Rappresentante, il quale (anche dinanzi a terzi) si assume tutte le responsabilità civili e penali delle dichiarazioni effettuate, lo stesso dicasi per le schede non tecniche ed i disegni allegati al presente Studio; il Legale Rappresentante controfirmando per accettazione la testatina del presente elaborato ne approva il contenuto.

1.2 Inquadramento generale dell'area

L'area oggetto di studio è ubicata nel Comune di Fermo in Contrada San Biagio (FM); è situata ad una quota di circa 200 mt s.l.m. ed è fortemente caratterizzata dalla presenza di un Centro Integrato per la Gestione di Rifiuti Urbani (CIGRU) comprensivo di una discarica attiva per rifiuti non pericolosi.

L'area è posta in prossimità dei limiti amministrativi di altri due Comuni del territorio fermano da cui dista circa:

- 850 mt lineari dal confine con il territorio comunale di Ponzano (FM);
- 1285 mt lineari dal confine con il territorio comunale di Monterubbiano (FM).

Ai sensi della lettera o) dell'articolo 2 della L.R. 3 del 26 marzo 2012, i Comuni interessati dall'intervento¹, sono pertanto:

- il Comune di Fermo;
- il Comune di Ponzano di Fermo;
- il Comune di Monterubbiano.

Fermo	
	
Dati amministrativi	
Provincia	 Fermo
Territorio	
Superficie	124,17 km ²
Abitanti	37 274 ^[1] (31-03-2013)
Densità	300,19 ab./km ²
Comuni confinanti	Altidona, Belmonte Piceno, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano (MC), Monte Urano, Montegiorgio, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio
Altre informazioni	
Cod. postale	63900
Prefisso	0734
Fuso orario	UTC+1
Codice ISTAT	109006

¹ o) Comuni interessati: i Comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale.

Cod. catastale	D542
Targa	FM
Cl. sismica	zona 2 (sismicità media)
Cl. climatica	zona D, 1 955 GG ^[2]
Nome abitanti	fermani
Patrono	Santa Maria Assunta e San Sabino di Spoleto
Giorno festivo	15 agosto e 7 dicembre

Tabella 1: Dati Comune di Fermo

Ponzano di Fermo	
 	
Provincia	 Fermo
Territorio	
Superficie	14,39 km ²
Abitanti	1 721 ^[1] (30-6-2011)
Densità	119,6 ab./km ²
Frazioni	Capparuccia, Torchiaro
Comuni confinanti	Fermo, Grottazzolina, Monte Giberto, Monterubbiano, Petritoli
Altre informazioni	
Cod. postale	63845
Prefisso	0734
Fuso orario	UTC+1
Codice ISTAT	109032
Cod. catastale	G873
Targa	FM
Cl. sismica	zona 2 (sismicità media)
Nome abitanti	ponzanesi
Patrono	San Marco Evangelista
Giorno festivo	25 aprile

Tabella 2: Dati Comune di Ponzano di Fermo

Monterubbiano	
 	
Dati amministrativi	

Provincia	 Fermo
Territorio	
Superficie	32,1 ^[1] km ²
Abitanti	2 420 ^[2] (30-6-2011)
Densità	75,39 ab./km ²
Frazioni	Montotto, Rubbianello
Comuni confinanti	Fermo, Lapedona, Montefiore dell'Aso (AP), Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo
Altre informazioni	
Cod. postale	63825
Prefisso	0734
Fuso orario	UTC+1
Codice ISTAT	109022
Cod. catastale	F614
Targa	FM
Cl. sismica	zona 2 (sismicità media)
Cl. climatica	zona E, 2 181 GG ^[3]
Nome abitanti	monterubbianesi
Patrono	San Nicola da Tolentino
Giorno festivo	10 settembre

Tabella 3: Dati Comune di Monterubbiano

Cartograficamente l'area ricade nella Tavoleta IGM, scala 1:50.000, Foglio 315 Fermo nella sezione n. 315050 "Monte San Biagio" della Carta Tecnica Regionale.

Nel dettaglio l'intervento principale proposto è rappresentato da un "sormonto della discarica" che interessa la porzione centrale dell'attuale corpo di abbancamento, di proprietà ditta Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l.u., per una superficie complessiva di circa 66.600 mq.

Il progetto, che è stato redatto in conformità ai contenuti del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Allegato 1 recante i "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi", riguarda la sopraelevazione di una porzione di superficie dell'impianto esistente, al fine di ottenere un incremento di volumetria netta di rifiuto abbancabile di 240.500 mc, rispetto a quella ad oggi autorizzata ed in aggiunta alla nuova volumetria in fase di approvazione, presentata in data Marzo 2018 (sormonto da 23.300 mc). Si tratta quindi di un intervento su una porzione di un impianto di discarica già esistente e realizzato, per la totalità della sua estensione, secondo criteri volti a garantire la massima protezione ambientale in quanto lo stesso risulta adeguato al D.Lgs. 36/2003, seguendo le indicazioni più recenti in termini di tecnologia e progettazione delle discariche.

Oltre quanto descritto sono previste una serie di opere che possono essere interpretate ed analizzate quali interventi di mitigazione e compensazione dell'intervento principale.




Figura 1: Carta Tecnica Regionale



Figura 2: Foto aerea localizzazione CIGRU.




Figura 3: Foto aerea CIGRU ed area oggetto di intervento



Figura 5: Sovrapposizione Catastale e foto aerea

Ufficio provinciale di: ASCOLI PICENO Territorio

Situazione aggiornata al : 03/04/2018

Soggetto selezionato

Nominativo: **FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.R.L.**
 Codice fiscale: **01746510443**
 Comune di: **FERMO** Codice: **D542**
 Immobili individuati: **44**

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	110	59		ULIVETO	U	1 ha 30 are 60 ca	R.D.Euro:53,96 R.A. Euro: 74,19		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	110	70		SEMINATIVO	4	16 are 70 ca	R.D.Euro:6,04 R.A. Euro: 8,62	6821	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	110	71		SEMIN ARBOR	3	47 are 20 ca	R.D.Euro:19,50 R.A. Euro: 26,81	6821	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	110	76		MODELLO 26			R.A. Euro: R.A. Euro:		SI
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	102		SEMINATIVO	4	3 ha 94 are 10 ca	R.D.Euro:142,47 R.A. Euro: 203,54		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	103		SEMINATIVO	4	2 ha 25 are	R.D.Euro:81,34 R.A. Euro: 116,20		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	104		SEMINATIVO	4	1 ha 39 are 15 ca	R.D.Euro:50,31 R.A. Euro: 71,86		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	105		SEMINATIVO	4	1 ha 38 are 5 ca	R.D.Euro:49,91 R.A. Euro: 71,30		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	106		SEMINATIVO	3	45 are 70 ca	R.D.Euro:18,88 R.A. Euro: 25,96		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	107		SEMINATIVO	3	8 are 10 ca	R.D.Euro:3,35 R.A. Euro: 4,60		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	108		SEMIN ARBOR	2	70 are 70 ca	R.D.Euro:34,69 R.A. Euro: 43,82		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	109		SEMIN ARBOR	2	1 ha 51 are	R.D.Euro:74,09 R.A. Euro: 93,58		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	110		SEMIN ARBOR	3	7 are 65 ca	R.D.Euro:3,16 R.A. Euro: 4,35		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	111		SEMIN ARBOR	3	5 ha 20 are 75 ca	R.D.Euro:215,16 R.A. Euro: 295,84		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	112		SEMIN ARBOR	3	94 are 55 ca	R.D.Euro:39,06 R.A. Euro: 53,71		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	113		SEMIN ARBOR	3	1 ha 75 are 35 ca	R.D.Euro:72,45 R.A. Euro: 99,62		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	120		ORTO IRRIG	1	4 ha 11 are 90 ca	R.D.Euro:850,91 R.A. Euro: 425,46		
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	17		BOSCO CEDUO	U	25 are 50 ca	R.D.Euro:1,98 R.A. Euro: 0,79	699	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	20		SEMINATIVO	3	4 are 80 ca	R.D.Euro:1,98 R.A. Euro: 2,73	699	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	21		SEMINATIVO	4	9 are 60 ca	R.D.Euro:3,47 R.A. Euro: 4,96	15313	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	22		BOSCO CEDUO	U	14 are 80 ca	R.D.Euro:1,15 R.A. Euro: 0,46	699	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	34		MODELLO 26			R.A. Euro: R.A. Euro:		SI
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	36		VIGNETO	3	17 are 90 ca	R.D.Euro:9,24 R.A. Euro: 8,32	121	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	39		SEMINATIVO	5	1 ha 28 are 20 ca	R.D.Euro:39,73 R.A. Euro: 59,59	699	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	44		SEMIN ARBOR	4	1 ha 83 are 20 ca	R.D.Euro:66,23 R.A. Euro: 94,61	307	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	45		SEMIN ARBOR	3	1 ha 27 are 40 ca	R.D.Euro:52,64 R.A. Euro: 72,38	307	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	47		SEMINATIVO	3	1 ha 69 are 20 ca	R.D.Euro:69,91 R.A. Euro: 96,12	307	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	48		SEMIN ARBOR	3	1 ha 7 are	R.D.Euro:44,21 R.A. Euro: 60,79	307	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	51		SEMIN ARBOR	4	68 are 60 ca	R.D.Euro:24,80 R.A. Euro: 35,43	6821	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	52		SEMINATIVO	3	71 are 30 ca	R.D.Euro:29,46 R.A. Euro: 40,51	6821	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	56		SEMINATIVO	3	1 ha 34 are 80 ca	R.D.Euro:55,69 R.A. Euro: 76,58	307	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	70		SEMIN ARBOR	3	14 are	R.D.Euro:5,78 R.A. Euro: 7,95	10166	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	76		SEMIN ARBOR	3	70 ca	R.D.Euro:0,29 R.A. Euro: 0,40	10166	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	77		SEMIN ARBOR	3	4 are 20 ca	R.D.Euro:1,74 R.A. Euro: 2,39	10166	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	78		SEMIN ARBOR	2	2 are 90 ca	R.D.Euro:1,42 R.A. Euro: 1,80	13222	
●	T Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	111	80		SEMIN ARBOR	3	60 ca	R.D.Euro:0,25 R.A. Euro: 0,34	10166	

<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	83	SEMIN ARBOR	3	4 ha 9 are 19 ca	R.D.Euro:169,06 R.A. Euro: 232,46	10166
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	85	SEMIN ARBOR	3	20 are 60 ca	R.D.Euro:8,51 R.A. Euro: 11,70	10166
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	87	SEMIN ARBOR	3	27 are 27 ca	R.D.Euro:11,27 R.A. Euro: 15,49	10166
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	88	SEMIN ARBOR	3	6 are 30 ca	R.D.Euro:2,60 R.A. Euro: 3,58	10166
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	9	VIGNETO	3	2 ha 2 are 10 ca	R.D.Euro:104,38 R.A. Euro: 93,94	12586
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	91	SEMINATIVO	4	3 ha 26 are 80 ca	R.D.Euro:118,14 R.A. Euro: 168,78	10166
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	94	SEMIN ARBOR	2	7 are 40 ca	R.D.Euro:3,63 R.A. Euro: 4,59	13222
<input type="radio"/>	T	Proprieta' per 1/1FERMO (AP)	111	95	SEMIN ARBOR	2	7 are 15 ca	R.D.Euro:3,51 R.A. Euro: 4,43	13222

Figura 6: Particelle catastali propriet  Fermo Asite S.r.l. - Catasto terreni

Ufficio provinciale di: ASCOLI PICENO Territorio

Situazione aggiornata al : 04/04/2018

Soggetto selezionato

Tipo richiesta: **Attualit **
 Denominazione: **FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.R.L.** Sede: **FERMO (AP)**
 Codice Fiscale: **01746510443**
 Immobili individuati: **6**

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto	Titolari�	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Altri PartitaDati
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per l'area	FERMO (AP)	CONTRADA SAN BIAGIO, Piano T-1	111	118	cat. F/2			
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	CONTRADA SAN BIAGIO, SNC Piano T	111	117	2 cat. F/2			
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	CONTRADA SAN MARTINO, SCN Piano S1	78	105	2 cat. F/3			
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	CONTRADA SAN MARTINO, SCN Piano T	78	105	3 zona1 cat. A/10	2	9,5 vani Euro:2.551,30	
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	CONTRADA SAN MARTINO, SCN Piano 1-2	78	105	4 cat. F/3			
<input type="radio"/>	F	Proprieta' per 1/1	FERMO (AP)	CONTRADA SAN MARTINO, SNC Piano T	78	508	cat. F/1			

Intestati

Visura Per Immobile

Ricerca per Partita

Indietro

Figura 7: Particelle catastali propriet  Fermo Asite S.r.l. - Catasto Fabbricati

L'area oggetto di indagine   catastalmente compresa al foglio 111 del Comune di Fermo e contraddistinta in molteplici particelle come da planimetria catastale allegata in Figura 4 precedentemente riportata, nella quale   evidenziata in rosso tutta la propriet  della societ  Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l.u.




Figura 8: Sovrapposizione catastale e rilievo - Situazione Attuale

1.3 Inquadramento generale dell'intervento

Il progetto come già anticipato si compone di 4 sezioni:

- la Sezione A che comprende il progetto di ampliamento della discarica;
- la Sezione B che prevede gli interventi sulla gestione delle acque reflue;
- la Sezione C che prevede interventi sulla gestione dei rifiuti e dei processi produttivi del CIGRU;
- la Sezione D che prevede indagini ed interventi per la mitigazione delle emissioni diffuse e fuggitive.

Le ultime tre sezioni sono inquadrabili come miglioramenti, ottimizzazioni e misure compensative degli impatti e delle problematiche presenti presso l'installazione.

Il progetto di ampliamento (Sezione A) prevede, rispetto allo stato autorizzato, un aumento di quote di abbancamento massimo nella porzione centrale, dell'ordine di 6.0-6.5 mt di altezza, degradanti progressivamente verso Ovest (altezza minima 2.5 mt), verso Est (zona prossima alla vasca A), sino ad annullarsi, per un volume netto totale di rifiuti da abbancare, rispetto a quelli attualmente autorizzati, dell'ordine di 263.000 mc. Nella zona più ad Est il raccordo avviene attraverso una riduzione progressiva delle altezze di abbancamento, mentre verso valle la quota di sormonto decresce progressivamente sino a ridursi ad una altezza minima di circa 2.5 mt. nella zona terminale.

Nello specifico il progetto di ampliamento Sezione A si costituisce delle seguenti opere:

- ampliamento tramite sormonto di una porzione dell'impianto esistente per lo stoccaggio di nuovi rifiuti ed il rimodellamento della conformazione finale dell'area di discarica;
- adeguamento della rete di raccolta delle acque correnti superficiali;
- adeguamento del sistema di raccolta del biogas esistente attraverso il prolungamento dei pozzi verticali di captazione esistenti contemporaneamente alla coltivazione della discarica;
- realizzazione del sistema di collegamento delle teste dei pozzi di captazione alle sottostazioni di aspirazione e collegamento di queste alla centrale di aspirazione (in fase di coltivazione);
- adeguamento attraverso la sopraelevazione dei pozzi di percolato esistenti contemporaneamente alla coltivazione della discarica;
- realizzazione di copertura definitiva (capping) così come previsto nel progetto di adeguamento al D.Lgs. 36/2003;
- costruzione di un'opera di contenimento al piede dell'area di intervento composta da un continuo sistema di gabbioni in pietrame sufficiente ancorato attraverso dei pali trivellati intestati all'interno del corpo di discarica esistente, avente la funzione di argine al fine di assicurare un piede di appoggio ben saldo al sormonto di progetto, soprattutto considerando che subito a valle dello stesso, il profilo topografico del corpo di discarica declina in maniera più marcata con delle pendenze apprezzabili che raggiungono localmente livellette superiori al 20 % di inclinazione;
- movimentazione e ricollocazione dei terreni di copertura e dei rifiuti recenti attualmente abbancati temporaneamente oltre i profili netti di progetto all'interno dei volumi previsti dal progetto medesimo.

La sezione progettuale B è inerente l'ottimizzazione nel processo di gestione dei reflui e nello specifico è previsto:

1. adeguamento e miglioramento del sistema di stoccaggio e sollevamento del percolato con revamping della vasca di sollevamento in c.a esistente, attraverso l'inserimento nuova elettropompa, il ripristino opere civili ed il recupero dell'intero volume sollevato, inserimento nuova vasca di decantazione percolato a monte del sollevamento;
2. realizzazione di un nuova vasca di raccolta del percolato in c.a della capacità di circa 825 mc, a soddisfacimento del punto 11 lettera e) della Determinazione della Provincia di Fermo n. 106 del 10/8/2016 approvata con provvedimento unico SUAP n. 61/2017, ubicata nelle immediate vicinanze delle n. 2 vasche di accumulo esistenti, al fine di incrementare la capacità di accumulo sino a 2.925 mc complessivi;
3. sistemazione esterna dell'area di intervento e opere civili complementari, per raggiungere l'opera stessa, con attraversamento fosso esistente, ecc.;
4. realizzazione di sistema di aspirazione per la nuova vasca di stoccaggio percolati ,per mantenerla sempre in leggera depressione e garantire un presidio ambientale alle possibili emissioni diffuse; Impianto di abbattimento con filtro a zeolite. Nuovo punto di emissione E1;
5. installazione di un sistema di deodorizzazione per le componenti maleodoranti provenienti dagli sfati della vasca di acidificazione e di stoccaggio percolato, con nuovo impiantino di abbattimento dedicato e nuovo punto di emissione;
6. interventi di manutenzione straordinaria che consentiranno l'ottimizzazione e l'ammodernamento tecnologico del comparto biologico e di filtrazione del sistema di depurazione.

La sezione Progettuale C è collegata agli interventi sui cicli produttivi e di trattamenti dei rifiuti, volti alla loro ottimizzazione e diminuzione degli impatti odorigeni; essa è costituita dai seguenti aspetti:

1. modifica del diagramma di flusso del trattamento dei rifiuti organici;
2. modifica dei codici Cer e delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate;
3. sostituzione delle porte scorrevoli con porte ad apertura rapida;
4. dismissione dell'impianto di miscelazione all'aperto;
5. eliminazione dello stoccaggio e scarico dei rifiuti organici nella porzione di tensostruttura attualmente autorizzata;
6. realizzazione di una parete in c.a. dentro le fosse di stoccaggio rifiuti per la separazione dei RSU dai Rifiuti Organici;
7. eliminazione del punto di emissione E1 ed invio delle arie esauste provenienti dalla fossa di stoccaggio e dalla selezione fino al biofiltro E6;
8. interventi di adeguamento dimensionale del biofiltro con sigla E6;
9. attuazione del recupero delle acque in uscita dal depuratore per irrorare biofiltri.

La sezione Progettuale D è volta alla minimizzazione delle emissioni prodotte dal corpo discarica; essa si riferisce alle indagini e alle misure migliorative per abbassare i livelli delle emissioni diffuse e fuggitive.

Sono previste:

1. riduzione delle emissioni diffuse prodotte dalla superficie della discarica, attuando interventi migliorativi gestionali e garantendo una copertura costante ed efficace del corpo dei rifiuti;
2. eliminazione delle emissioni fuggitive provenienti dai corpi emergenti della discarica, costituiti da pozzi in cemento attraverso la loro chiusura e/o trasformazione.

Dal punto di vista delle sola gestione dei rifiuti, alla luce delle nuove disposizioni e interpretazioni normative, si richiedono le seguenti modifiche rispetto l'autorizzazione in essere:

- 1) modifica dei codici CER avviati a selezione meccanica e introduzione della operazione R12;
- 2) modifica dei codici CER avviati a trattamento biologico D8;
- 3) riduzione dei codici avviati a compostaggio e introduzione della operazione di recupero R12;
- 4) modifica del ciclo produttivo del compostaggio, relativo al solo scarico iniziale;
- 5) eliminazione di alcuni codici CER dall'elenco dei codici smaltiti in discarica;
- 6) introduzione della operazione D9 per il solo impianto di depurazione, che all'inizio del trattamento prevede una evapo-concentrazione;
- 7) eliminazione delle operazioni di recupero R4 e D13, attualmente presenti in AIA ma di difficile identificazione.

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera il progetto prevede:

- 1) eliminazione dell'attuale punto di emissione denominato E1, perché caratterizzato da solo un filtro a maniche come tipo di abbattimento, ma caratterizzato da importanti sostanze odorogene;
- 2) modifica del punto di emissione E6 (allargamento);
- 3) eliminazione delle emissioni diffuse del depuratore e realizzazione di una nuova emissione convogliata e controllata;
- 4) abbattimento delle emissioni provenienti dai nuovi stoccaggi dei percolati;
- 5) eliminazione e riduzione delle emissioni diffuse provenienti dalla tensostruttura, dallo stoccaggio FORSU e dalla miscelazione all'aperto;
- 6) riduzione, controllo, monitoraggio ed eliminazione delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dalla discarica.

Dal punto di vista della gestione delle acque il progetto prevede:

- 1) la creazione di un altro volume di stoccaggio per i percolati, attraverso una vasca chiusa;
- 2) l'ottimizzazione ed automazione del processo depurativo;
- 3) interventi per migliorare il sistema di pompaggio e sedimentazione del percolato;
- 4) il riciclo delle acque depurate per l'irrorazione dei biofiltri.

1.4 Situazione Autorizzativa

La ditta Fermo ASITE Srl unipersonale, con sede legale in Via Mazzini num.4 del Comune di Fermo e sede operativa in via A. Mario num. 42 sempre nel Comune di Fermo, gestisce il Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.), sito in Contrada San Biagio nel Comune di Fermo (FM), in virtù di una autorizzazione Integrata Ambientale num. 97/VAA del 21/10/2011 rilasciata dalla Regione Marche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte II Titolo III- bis. Nel polo impiantistico sono presenti una discarica per rifiuti non pericolosi che rientra nella categoria IPPC 5.4, e impianti per il trattamento dei Rifiuti urbani (TMB e Compostaggio) di trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi (Depuratore) che rientrano nella categoria 5.3:

5.3 - "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate giorno";

5.4 - "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti".

Come meglio specificato nel paragrafo 2.2.5.3, a seguito della emanazione del D.Lgs. 46/2014, l'attività attualmente svolta dalla ditta rientra nelle categorie 5.3.a.1 5.3.b1 e 5.4. dell'allegato VIII del D.Lgs.152/2006.

L'AIA attualmente vigente è stata inoltre integrata e modificata nel tempo dai seguenti atti:

- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 267 del 13/06/2014 (Provincia di Fermo): "Comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale – Impianto di recupero (R3) e messa in riserva (R13) per la produzione di compost da rifiuti organici – Località San Biagio - Fermo";
- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 488 del 21/11/2014 (Provincia di Fermo): "Disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Applicazione D.Lgs. 4 marzo 2016 n. 46 – Attuazione dei procedimenti di riesame AIA", con la quale viene stabilita la nuova scadenza dell'AIA al 21 ottobre 2028;
- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 99 del 15/07/2016 (Provincia di Fermo): "D.Lgs. n. 152/2006 – Impresa Fermo ASITE S.r.l.u. - Comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale – Installazione denominata C.I.G.R.U. di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi – Località San Biagio – Fermo";
- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 111 del 08/09/2016 (Provincia di Fermo): "D.Lgs. n. 152/2006 – Impresa Fermo ASITE S.r.l.u. - Comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale – Installazione denominata C.I.G.R.U. di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi – Località San Biagio – Fermo";
- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 2 del 11/01/2017 (Provincia di Fermo): "Impresa Fermo ASITE S.r.l.u. – Procedimento art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale – Integrazione CER – Impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani – Località San Biagio – Fermo";
- Determinazione Ambiente e Trasporti n. 106 del 10/08/2016 (Provincia di Fermo): "Applicazione D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – Impresa Fermo ASITE S.r.l.u. – D.Lgs. n. 152/2006 art. 29-ter – Istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale "Progetto di scavo e riprofilatura porzione settore C della discarica" – Installazione di discarica

per rifiuti non pericolosi (D1) – Località San Biagio – Fermo”.

Sono inoltre state presentate tre istanze in corso di valutazione:

1. Richiesta per l'autorizzazione al trattamento e preselezione dei rifiuti ingombranti attraverso operazione R12;
2. Richiesta di ampliamento tramite sormonto della discarica presentata in data dicembre 2017 procedimento attualmente sospeso. Il progetto allegato alla presente istanza di VIA ed AIA sostituisce integralmente la documentazione consegnata;
3. Richiesta di ampliamento tramite sormonto della volumetria di discarica pari a 23.300 mc consegnato in Marzo 2018.

L'impianto di smaltimento di San Biagio ha iniziato la sua attività nel 1985 con progressivo sviluppo delle volumetrie in funzione dei rifiuti abbancamenti tempo per tempo, nei tre corpi contigui:

- corpo A (dal 1985 al 1992) = 520.000 mc utili
- corpo B (dal 1992 -2005) = 1.000.000 mc utili
- corpo C (inizio abbancamento il 15/12/2006) = 935.000 mc utili
- variante Corpo C (inizio abbancamento il 18/12/2017)= 76.000 mc

Volumetria Complessivamente Autorizzata: 2.531.000 mc

Il progetto di apertura della discarica di San Biagio è stato autorizzato ai fini urbanistici con D.P.G.R. n. 1865 del 24/10/1984, in applicazione dell'art. 1 della L. 03.01.1978, quale variante al P.R.G. ed è stata autorizzata la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2841 del 02/09/1996, la Regione Marche approva il progetto per la realizzazione del secondo corpo discarica (corpo B) a valle del primo (corpo A).

Con la Determinazione del dirigente del servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia di Ascoli Piceno n. 189 del 18/07/2002 intestata al Comune di Fermo, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, approvato il "progetto definitivo di sistemazione, riqualificazione ambientale e ampliamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti urbani" ubicato in località San Biagio nel Comune di Fermo, rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D1), nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con determinazione del Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 139/GEN del 26/05/2003 è stata volturata alla FERMO ASITE S.r.l. l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 189/2002.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 3919/GEN del 13/07/2007 è stata rinnovata alla FERMO ASITE l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito nel suolo (D1) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 447/GEN del 17/12/2009, è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto di discarica sito in località San Biagio nel comune di Fermo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2003.

La disponibilità volumetrica è stata progressivamente ridotta a seguito delle ordinanze della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo che si sono susseguite nel tempo. La prima in ordine temporale è il Decreto Presidenziale n. 121 del 05/10/2000 con la quale la Regione Marche ha obbligato l'impianto di San Biagio a ricevere un quantitativo di rifiuti urbani e assimilati e sovrall

provenienti dall'impianto consortile CON.SMA.RI dei rifiuti prodotti nell'intero territorio della provincia di Macerata per una quantità di 140 t/g.

Considerando le volumetrie relative al solo Corpo C, pari a 1.011.000 mc (935.000 + 76.000) ed utilizzate a partire dal 15/12/2006, si segnala che:

- in data 11/09/2009, la Provincia di Macerata e la Provincia di Fermo hanno stipulato un accordo interprovinciale-protocollo d'intesa, ratificato con atto di Giunta n. 353 del 14/09/2009, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Macerata nella discarica sita in località San Biagio di Fermo per un periodo massimo di cinque mesi, a partire dal 14 settembre 2009, per un quantitativo complessivo dei suddetti rifiuti pari a 20.000 tonnellate circa;
- le Province in questione hanno successivamente proceduto al rinnovo dell'intesa, con accordi stipulati in data 15/02/2010 per il periodo dal 15/02/2010 al 15/07/2010, in data 16/07/2010 con validità dal 16/07/2010 al 15/12/2010 ed infine in data 16/12/2010 con validità dal 16/12/2010 al 31/12/2011;
- con Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Provinciale del 31/03/2011 (Atto n. 112) è stato approvato lo schema di accordo interprovinciale finalizzato alla gestione dei rifiuti tra le Province di Macerata e Fermo per il periodo 01/04/2011 – 30/06/2011;
- con Decreto della Giunta Regionale n. 195/PRES del 11/12/2012 (Art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 "ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi") è stato autorizzato lo smaltimento di circa 30.000 tonnellate di rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Macerata (ATO n. 3) nella discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Fermo (ATO n. 4) a partire dal 12/12/2012 e per i successivi sei mesi;
- con Decreto della Giunta Regionale n. 95/PRES del 03/06/2013 è stata prorogata l'ordinanza 195/PRE per ulteriori 6 mesi a partire dal 12/06/2013;
- con Decreto della Giunta Regionale n. 200/PRES del 06/12/2013 è stata ordinato lo smaltimento nella discarica per rifiuti non pericolosi di San Biagio di circa 15.000 ton. di rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla Provincia di Macerata a decorrere dal 13/03/2014 e per i successivi tre mesi;
- con l'accordo interprovinciale del 23/03/2017 le Province di Fermo ed Ascoli Piceno hanno stabilito che per tre mesi, a partire dalla data dell'accordo stesso, i rifiuti derivanti dall'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 5 – Provincia di Ascoli Piceno, nonché i rifiuti cimiteriali in deroga all'obbligo di bacinizzazione, fossero conferiti all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi situato in località San Biagio di Fermo – gestito dall'impresa FERMO ASITE S.r.l.u. - per un quantitativo complessivo di circa 10.500 tonnellate corrispondenti a circa 3.500 tonnellate al mese;
- con il Decreto n. 92 del 27/06/2017 della Provincia di Fermo e il Decreto n. 92 del 28/06/2017, viene approvato l'accordo interprovinciale per il conferimento dei rifiuti urbani della Provincia di Ascoli Piceno nell'impianto di smaltimento della provincia di Fermo fino al 28/12/2018 per un quantitativo di circa 3.500 ton/mese;
- con il Decreto n. 121 del 27/09/2017 della Provincia di Fermo e la Decreto n. 126 del

27/09/2017, viene approvato l'accordo interprovinciale per il conferimento dei rifiuti urbani della Provincia di Ascoli Piceno nell'impianto di smaltimento della provincia di Fermo fino al 31/12/2018 per un quantitativo di circa 3.500 ton/mese.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

Il presente elaborato intende fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera in esame e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed è stato eseguito a partire dal confronto dell'area individuata con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto.

L'area d'intervento è stata poi messa a confronto con le singole disposizioni normative e di pianificazione, al fine di evidenziare la compatibilità dell'attività con il regime vincolistico insistente sull'area stessa.

2.1 Disposizioni internazionali e comunitarie

2.1.1 Il Protocollo di Kyoto

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), frutto del Vertice della Terra tenutosi nel giugno del 1992 a Rio de Janeiro ed entrata in vigore in Italia il 21 marzo 1994, impegna i Paesi sviluppati ad assumere un ruolo guida nella modifica degli attuali andamenti di emissione a lungo termine, con l'impegno a riportare le proprie emissioni nel 2000 ai livelli del 1990. Successivi Protocolli hanno avuto lo scopo di precisare gli impegni assunti nel 1992 al fine di attuare gli obiettivi: il primo protocollo di attuazione è stato firmato a Kyoto nel 1997, durante la terza Conferenza delle Parti.

Il Protocollo di Kyoto statuisce che i Paesi industrializzati, quelli ad economia in transizione e i Paesi dell'Est Europeo, devono impegnarsi nel periodo 2008–2012 a ridurre del 5% le principali emissioni di quei gas ritenuti capaci di alterare l'effetto serra naturale del nostro Pianeta.

I gas-serra presi in considerazione nel Protocollo di Kyoto, sono sei.

- L'Anidride Carbonica (CO₂) viene prodotta dalla combustione dei combustibili fossili in tutte le attività energetiche, industriali e nei trasporti (nel 1995 l'80% delle emissioni nazionali erano rappresentate da CO₂).
- Il Metano (CH₄) si genera dalla decomposizione della frazione organica nelle discariche di rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle coltivazioni di riso (nel 1995 il 10% delle emissioni nazionali erano rappresentate da CH₄).
- Il Protossido di Azoto (N₂O) viene prodotto nel settore agricolo e nelle industrie chimiche e nella combustione (il 10% delle emissioni nazionali nel 1995 erano rappresentate da N₂O).
- Gli Idrofluorocarburi (HFC), successori dei Clorofluorocarburi (CFC) nelle schiume isolanti e antincendio, nei circuiti frigoriferi e di condizionamento rappresentavano nel 1995 circa lo 0.6% delle emissioni nazionali).
- I Perfluorocarburi (PFC) sono impiegati nella refrigerazione e rappresentavano nel 1995 lo 0,01% delle emissioni nazionali).
- L'esafluoruro di zolfo (SF₆) viene impiegato nelle industrie chimiche e manifatturiere e rappresentava nel 1995 lo 0.6% delle emissioni nazionali).

Per l'Anidride carbonica, il Metano ed il Protossido di Azoto, il 1990 è stato definito come anno di riferimento per la riduzione delle emissioni, mentre per i rimanenti tre è stata data facoltà di optare tra il 1990 ed il 1995.

La riduzione totale del 5% è stata assegnata in maniera diversa ai vari paesi. È stata indicata nell'8% per i Paesi dell'Unione Europea, nel 7% per gli Stati Uniti, e nel 6% per il Giappone. Alla Federazione Russa, alla Nuova Zelanda e all'Ucraina è stata richiesta solo una stabilizzazione. Ad alcuni paesi è stato permesso un ulteriore, limitato, aumento. Nessuna limitazione è stata prescritta per i paesi in via di sviluppo.

A causa dell'assenza di limitazioni per i Paesi in via di sviluppo, gli obiettivi auto-imposti con il Protocollo di Kyoto non saranno sufficienti e la stabilizzazione delle concentrazioni di gas-serra, secondo il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) richiederà riduzioni a lungo termine delle emissioni annuali globali sotto al 50% dei livelli attuali, in termini di emissioni pro-capite o per unità di PIL. Nei Paesi in via di sviluppo, lasciati "liberi" dal Protocollo di Kyoto, la crescita delle emissioni di Anidride Carbonica e degli altri gas serra sta attualmente avvenendo con un ritmo circa triplo rispetto a quello dei Paesi sviluppati. Così, al 2010, l'impegno dei Paesi industrializzati sarà annullato e le emissioni mondiali di gas-serra saranno cresciute di circa il 30% rispetto ai livelli del 1990. Il Protocollo di Kyoto rischia, dunque, di essere vanificato se non si trovano soluzioni che guidino la crescita dei Paesi in via di sviluppo permettendo che gli obiettivi stabiliti nel Protocollo siano di fatto raggiunti a livello mondiale.

Per ridurre le emissioni, ogni Paese si è impegnato a adottare politiche e misure adeguate, quali il miglioramento dell'efficienza energetica in settori rilevanti dell'economia nazionale, il miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, la promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, imboschimento e rimboschimento, la promozione di forme sostenibili di agricoltura. Ogni Paese si è, inoltre, impegnato a ricercare e promuovere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio. Tra le politiche di stimolo, è stato espressamente suggerito l'incremento degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra. È stato, infine, espressamente suggerita l'adozione di misure volte a limitare le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, quelle di metano attraverso il recupero ed utilizzo del biogas nel settore dei rifiuti, e tutte quelle derivanti dalla produzione, trasporto e distribuzione di energia.

Va sottolineato che la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, si attua in termini di emissioni nette in atmosfera, ovvero in termini di bilancio tra quanto complessivamente aggiunto (ad esempio attraverso la combustione di derivati del petrolio) e quanto sottratto (ad esempio attraverso politiche di forestazione). In particolare, la vegetazione rappresenta uno dei principali assorbitori di Anidride Carbonica: di tale assorbimento andrà tenuto conto ai fini del bilancio fra quanto liberato in atmosfera e quanto assimilato da boschi e foreste.

2.1.2 Le Politiche Europee

Già nell'ottobre 1990 l'Unione Europea assunse l'impegno di stabilizzare le emissioni di Anidride Carbonica ai livelli del 1990 entro il 2000, e di contenere le emissioni degli altri gas serra.

A seguito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto, negli ultimi anni le politiche energetiche nei Paesi Membri dell'Unione Europea sono centrate su due aspetti principali: la riduzione delle emissioni di CO₂ derivanti dall'uso di fonti energetiche di origine fossile e l'incremento dell'efficienza del mercato dell'energia, in particolare rendendo più

competitivi i mercati dell'elettricità e del gas.

Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea ha stabilito, nel giugno del 1998, che l'Italia dovrà ridurre, entro il 2008-2012, le proprie emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. Tale riduzione dovrà avvenire con riduzioni a partire dal 2002 e con un primo risultato, provvisorio ma tangibile, nel 2005 la riduzione effettiva delle emissioni dovrà essere esaminata di anno in anno su base nazionale ed europea.

Per conseguire, a livello comunitario, gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, l'Unione Europea si è dotata di numerosi strumenti legislativi, normativi o, più semplicemente divulgativi. Tra tutti possono essere citati i seguenti.

Nel Libro Bianco "Una politica energetica per l'Unione Europea" del 1995, la Commissione Europea indica tre obiettivi prioritari: maggiore competitività, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione dell'ambiente. Per perseguire tali obiettivi viene indicata la necessità di: sostenere la ricerca nel settore energetico, in particolare delle fonti rinnovabili; internalizzare i costi ambientali dell'energia; liberalizzare i mercati interni; ricorrere ad investimenti in termini di efficienza energetica e cogenerazione; sviluppare il ruolo delle autorità locali e delle Regioni nel settore; promuovere la diffusione delle tecnologie energetiche efficienti; migliorare l'informazione ai consumatori.

Particolare attenzione viene attribuita al ruolo delle Regioni e delle Autorità locali nel settore energetico auspicando l'adozione di due strumenti meglio applicabili su scala locale: la pianificazione integrata delle risorse (Integrated Resource Planning, IRP) e la gestione energetica del lato domanda (Demand Side Management DSM).

La Direttiva IPCC 96/61/CE ha imposto l'adozione, nei processi industriali, delle migliori tecniche energetiche disponibili a partire dal 2000 nei nuovi impianti e dal 2006 negli altri.

La Direttiva 96/92/CE "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ha auspicato la liberalizzazione del mercato e l'uso più efficiente dell'energia.

La Conclusione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'UE del 25 giugno 1996 auspica la riduzione dei consumi di carburante degli autoveicoli entro il 2005.

Il Libro Bianco della Commissione Europea del 26 novembre 1997 dal titolo "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili", basato su uno specifico Libro Verde, stabilisce il raddoppio della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, rilevando che nell'Unione il contributo di tali fonti al complessivo consumo interno lordo di energia è inferiore al 6%, viene posto l'obiettivo politico del raddoppio (12%) di tale concorso, entro l'anno 2010. Nel Libro si fa specifico riferimento alla necessità di prescindere da impegni paralleli in materia di riduzione delle emissioni di gas serra centrando l'atto politico sulle energie rinnovabili tout-court.

Le Conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'Energia dell'UE dell'8 dicembre 1997 e dell'11 maggio 1998 evidenziano l'urgenza di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dei cicli combinati a gas naturale e di aumentare l'efficienza energetica.

La Direttiva 98/30/CE recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", in materia di distribuzione del gas naturale ha stabilito necessità e criteri di minimizzazione delle emissioni diffuse.

La comunicazione COM 98/204 della Commissione Europea su trasporti ed emissioni di CO₂ puntualizza le misure tecnologiche, organizzative e fiscali per la riduzione delle emissioni.

Varie misure fiscali sono state indicate dal Consiglio e dalla Commissione UE per potenziare l'uso di fonti di energia rinnovabili e fonti di energia a basse emissioni.

Varie misure di Politica Agricola Comune, sono state messe in atto per incentivare la coltivazione delle biomasse ad uso energetico.

Varie misure di adeguamento delle politiche dei rifiuti hanno obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas serra, con particolare riferimento alle emissioni di metano dalle discariche e dalle deiezioni degli animali da allevamento.

Varie misure di miglioramento degli usi del suolo e di aumento della coltivazione di foreste per l'assorbimento delle emissioni di CO₂ sono state indicate a più riprese.

Nel 2002, con la decisione 2002/358/CE, il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente approvato il Protocollo per la riduzione dei gas serra, adottato nel 1997 in Giappone dalla Conferenza ONU sui Cambiamenti Climatici (Protocollo di Kyoto).

2.2 Disposizioni normative nazionali

I principali riferimenti normativi a livello nazionale sono costituiti da:

- D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999;
- Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97;
- Regio Decreto n. 3267/1923;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D.M. 16.2.1982, D.P.R. num 37 del 12.1.1998, DPR 1 agosto 2011 num. 151
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

2.2.1 D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999

Il progetto presentato oggetto di valutazione, nonché tutta l'attività svolta dall'azienda ASITE S.r.l.u. nel Comune di Fermo (FM), località San Biagio, non rientra tra quelli soggetti agli adempimenti di cui all'art. 5.2 del D. Lgs. 334/99 così come modificato dal D. Lgs. 238/05 "Seveso III".

2.2.2 Decreto Legislativo n. 42/2004

Il Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., il "Codice per i beni culturali e paesaggistici", approvato in via definitiva il 16 gennaio 2004 da parte del Consiglio dei Ministri, ha concluso l'iter del decreto legislativo recante la nuova disciplina dei beni culturali e paesaggistici prevista dalla Legge n. 137/2002 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di Enti pubblici".

Il Testo unico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"; pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 febbraio 2004 n. 45), che sostituirà in base ad un regime transitorio molte delle attuali norme in materia, si articola in una "Parte prima" contenente i principi generali, tra cui trova posto il richiamo all'articolo 9 della Costituzione sulla valorizzazione del "patrimonio culturale". Esso dedica poi due diverse sezioni alla tutela delle due tipologie di beni rientranti nella suddetta nozione di patrimonio, ossia i beni culturali in senso stretto, comprendenti le cose d'interesse storico, artistico, archeologico, eccetera, previste dalla Legge 1089/1939 ("Parte seconda") ed in ultimo i paesaggi nazionali, già disciplinati dalla Legge 1497/1939 e dalla legge 8 agosto 431/1985, cosiddetta "Legge Galasso" ("Parte terza").

L'eventuale necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica è stata ricompresa dal legislatore regionale nelle procedure disciplinate dalla L.R. 3/2012, secondo la quale l'art.5 comma 10 prevede che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004 ove necessaria, in tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Il D. Lgs. 42 /2004 all'art.134 individua i beni paesaggistici:

- gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- le aree indicate all'art.142;
- gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli

143 e 156.

L'art. 149 prevede e disciplina gli interventi non soggetti ad autorizzazione, in particolare prevede che "non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia."




Figura 9: Aree tutelate D.Lgs. 42/2004

Le aree sottoposte a tutela sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

-
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Nella figura allegata sono evidenziati i beni oggetto di tutela nei pressi dell'area interessata, ed in particolare sono evidenziati i seguenti beni tutelati:

"c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;"

L'area oggetto di studio non rientra all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Durante il procedimento di Valutazione di impatto ambientale del Progetto del biodigestore, con nota prot. 4566 del 01.09.2014, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche evidenziava che *"esaminati gli elaborati tecnici e progettuali presentati e considerato che l'area interessata dal progetto, che pure non risulta finora interessata da rinvenimenti puntuali, si colloca tra due settori del territorio comunale di Fermo le cui potenzialità archeologiche sono viceversa state accertate, segnalate al Comune di Fermo e da queste recepite e cartografate nel vigente P.R.G., tutto ciò considerato ed al fine di esprimere il parere di competenza questo Ufficio richiede che la documentazione progettuale venga integrata con la Relazione di valutazione archeologica preventiva concernente l'area interessata dall'opera in progetto, come disposto dall'art. 95 del D.Lgs. 163/2006"*.

In merito al progetto in oggetto di valutazione poiché le operazioni di movimentazione, scavo e abbancamento avvengono sopra un corpo discarica autorizzato si ritiene che la valutazione preventiva del rischio Archeologico non sia necessaria.

La realizzazione delle nuove vasche di accumulo del percolato interessa un'area assolutamente ristretta e circoscritta, con profondità alquanto limitate e dunque si ritiene che la redazione della valutazione preventiva del rischio Archeologico non sia commisurata all'opera da realizzare.

2.2.3 Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica" prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna, l'istituzione di "Siti di Importanza Comunitaria" e di "Zone speciali di conservazione". In tali aree sono previste norme di tutela per le specie faunistiche e vegetazionali e possibili deroghe alle stesse in mancanza di soluzioni alternative valide e che, comunque, non pregiudichino il mantenimento della popolazione delle specie presenti nelle stesse. Successivamente a tale decreto è stato emesso il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente, con il quale è stato reso pubblico l'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, unitamente all'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2.2.3.1 Rete Natura 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa. La creazione di questa rete di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) soddisfa un chiaro obbligo comunitario stabilito nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. La "rete" è stata strutturata sulla base di due direttive: la n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente detta direttiva "Habitat" e la direttiva "Uccelli" (Dir. n. 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE.

2.2.3.2 Direttiva habitat

Prevede l'individuazione di una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) i quali al termine del loro processo di selezione e designazione assumeranno la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

L'obiettivo della direttiva, però, è più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche attraverso misure di tutela diretta di quelle specie la cui conservazione è considerata come un interesse comune di tutta l'Unione.

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia attraverso il DPR n. 357/97, modificato con DPR n. 120/2003.

La conservazione della biodiversità viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa.

Si vuole, cioè, favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

2.2.3.3 La direttiva "Uccelli"

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979, infatti, un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno della previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva "Uccelli" (Dir. n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE). Anche questa prevede, da una parte, una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli e dall'altra l'individuazione di aree destinate alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Regione Marche ha, a sua volta, emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 1791 del 01/08/2000 con la quale, in recepimento delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state individuate le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definiti gli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all'art.5del DPR 357/97. Tali aree si aggiungono ai SIC già definiti per adempiere agli obblighi comunitari. Il comma 4 prevede che per i progetti sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano siti di importanza comunitaria, la valutazione di incidenza sia ricompresa nell' ambito della procedura di VIA che in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti del progetto sull'habitat e sulle specie per i quali ditti siti e zone sono stati individuati.

L'area in esame non ricade all'interno di un sito individuato dalla Regione Marche come sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i., come evidenziato dalle cartografie allegate.

2.2.3.4 Sito importanza comunitaria

La Regione Marche ha individuato in Provincia di Fermo 6 SIC compresi completamente o parzialmente all'interno del territorio provinciale.

- IT5330004 - Monte Bove
- IT5330005 - Monte Castel Manardo – Tre Santi, esteso per circa 1.519 ha sul territorio dei comuni di Bolognola, Sarnano, Amandola e Montefortino; si tratta di un'area di grande importanza perché comprende al suo interno un vasto lembo di faggeta, densa e compatta; il principale elemento di vulnerabilità dell'area è rappresentato da una strada carrabile, con notevole traffico turistico nei mesi estivi.
- IT5340015 - Montefalcone Appennino - Smerillo, esteso per circa 547 ha sul territorio degli omonimi comuni; rilievo alto-collinare di natura marnoso-arenacea con consistente copertura forestale di boschi cedui di caducifoglie; l'interesse è dato dalla presenza di boschi tipici della fascia di transizione fra il piano collinare e quello montano; si tratta di un'area con vegetazione naturale, ma isolata in un contesto prevalentemente destinato all'agricoltura intensiva.
- IT5340013 - Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella
- IT5340019 - Valle dell'Ambro, esteso per circa 2.346 ha sul territorio dei comuni di Bolognola, Ussita, Amandola e Montefortino; tipica valle calcarea di origine fluviale, ricca di acque ed ambienti quali: saliceti riparali, boschi di cerro e faggio sui versanti, pascoli primari di composizione floristica particolarmente ricca e varia; pur oggetto di interventi antropici nel corso dei secoli, si tratta di un'area poco vulnerabile in un ottimo stato di conservazione.
- IT5340020 - Valle dell'Infernaccio – Monte Sibilla, esteso per circa 3.213 ha sul territorio dei

comuni di Montefortino, Montemonaco e Castelsantangelo sul Nera; valle incassata tra pareti rocciose ripide e strapiombanti nel settore centrale dei Sibillini, con presenza di faggete e pascoli primari, racchiude molteplici aspetti ambientali e vegetazionali di grandissimo valore per la loro unicità; l'area non presenta rilevanti problemi di vulnerabilità, fatta eccezione per l'ecoturismo e la realizzazione di nuovi insediamenti.




Figura 10: Aree Sic

L'area oggetto di indagine non è vicina a nessun Sito di Interesse Comunitario.

2.2.3.5 Zona di Protezione Speciale

La Regione Marche ha individuato in Provincia di Fermo 1 ZPS compresa parzialmente all'interno del territorio provinciale.

- IT5330029- ZPS23 - Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore – estesa per 25903,116 ha di cui 4391,34 ha sul territorio dei comuni di Montefortino e Amandola e gli altri nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno (Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco) e di quella di Macerata (Acquacanina, Bolognola, Caldarola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, San Ginesio, Sarnano, Ussita e Visso).




Figura 11: Aree ZPS

La distanza tra l'area di indagine e la perimetrazione dei vari siti è superiore a decine di chilometri, pertanto si ritiene che l'attività non vada in alcun modo ad incidere sulla qualità ambientale delle ZPS e delle aree SIC. Nella tabella seguente si specifica il rapporto tra siti Natura 2000² ed aree protette individuate ai sensi della L.349/91.

Natura 2000	Codice sito	Codice regionale	Denominazione	Prov.	Superf. (ha)	Esterno ad aree protette	Interno ad aree protette
SIC	IT5340015	AB52	Montefalcone Appennino - Smerillo	FM, MC	547 (523 ha in prov. FM)	X	
	IT5330005	AB51	Monte Castel Manardo – Tre Santi	FM, MC	1.519 (492 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini
	IT5340019	AB58	Valle dell'Ambro	FM, MC	2.346 (2.077 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini
	IT5340020	AB60	Valle dell'Infernaccio – Monte Sibilla	FM, AP	3.213 (1.820 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini
ZPS	IT5330029	ZPS23	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	FM, MC, AP	25.903 (4.391 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini

Tabella 4: Elenco SIC- ZPS

² Nota (1) Informazioni dettagliate sulla rete Natura 2000 (siti, cartografie, formulari, studi di approfondimento) sono consultabili ai seguenti link: Sito del Ministero dell'Ambiente – Biodiversità:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Marche/

Sito della Regione Marche – Territorio Ambiente Energia – Rete Natura 2000:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx>

Si ricorda che per tutti i siti della Rete Natura 2000, fino all'approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione specifici da parte dell'ente gestore, valgono le misure minime di conservazione stabilite dalla DGR n. 1471 del 27/10/2010, di recepimento del DM 17 ottobre 2007 n. 184. Inoltre, a seconda delle tipologie ambientali di riferimento che caratterizzano ciascuna ZPS (definite dalla DGR n. 1471/2008), sono individuate delle misure mirate (divieti e obblighi, attività regolamentate, attività da favorire) che riguardano anche il settore faunistico-venatorio, tarate sulla base delle caratteristiche specifiche di sito e sulle valenze che si vogliono tutelare.

Nell'ambito dei SIC, l'elenco regionale di tali istituti cita anche altre due zone, ma il coinvolgimento del territorio provinciale di Fermo appare più una asincronia cartografica dei confini provinciali che una vera e propria decisione del proponente dell'istituto stesso:

Codice sito	Codice regionale	Denominazione	Prov.	Superf. (ha)	Esterno ad aree protette	Interno ad aree protette
IT5330004	AB59	Monte Bove	FM, MC	2.019,27 (1,89 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini
IT5340013	AB65	Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella	FM, MC, AP	1.552,33 (0,31 ha in prov. FM)		Tutta interna al Parco Nazionale Monti Sibillini

Tabella 5: SIC e ZPS comprese marginalmente nel territorio provinciale

Nella seguente tavola si riporta la localizzazione delle aree Natura 2000 per la Provincia di Fermo.




Figura 12: Provincia di Fermo, localizzazione Aree Natura 2000

Nella realtà le aree ZPS e SIC più vicine all'area in esame non sono quelle presenti nel territorio provinciale ma nelle due province vicine di Ascoli Piceno e di Macerata; l'area oggetto di indagine dista:

- circa 16 km dalla SIC IT5340002 localizzata nel Comune di Ripatransone;
- circa 20 Km dalla Riserva Naturale della Abbazia di Fiastra cod. IT5330024.

Si allega cartografia completa della area e della individuazione delle aree protette, la cui visione è scaricabile al seguente indirizzo web <http://2.228.112.79/viewerSCC/?xml=>




Figura 13: Area di studio su cartografia Natura 2000

2.2.4 Regio Decreto n. 3267/1923

Il Regio Decreto n. 3267/1923 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" vincola, per prevenire e/o limitare il dissesto idrogeologico, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto di determinate forme di utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, recando danno pubblico. Le trasformazioni dei terreni soggetti a vincolo devono essere autorizzate.




Figura 14: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

L'area pur essendo vicina ad un'area sottoposta a vincolo idrogeologico è esterna alla sua perimetrazione; l'area oggetto di vincolo interessa il versante opposto del Monte S. Biagio. Si rimanda anche al P.R.G. del Comune di Fermo per una visualizzazione migliore del vincolo.

Il Regio Decreto prevede all'art. 7 che "Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità adesso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art.1." Inoltre il Corpo Forestale dovrà prescrivere le "modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo."

Il vincolo impone la richiesta di autorizzazione con lo scopo di conservare il territorio coperto dai boschi.

Si rimanda al quadro di riferimento ambientale dove è stata eseguita analisi della vegetazione e delle specie arboree presenti nell'area di interesse.

2.2.5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La parte quarta del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 disciplina la gestione dei rifiuti e anche la bonifica dei siti contaminati.

Ai sensi del presente decreto, i soggetti che intendono costruire, gestire un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione competente per il territorio ai sensi dell'art. 208.

2.2.5.1 Autorizzazione rifiuti

La ditta ASITE S.r.l.u presenta contestualmente alla richiesta di Valutazione Impatto Ambientale richiesta di autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; che per le attività di cui all'allegato VIII è ricompresa nella Autorizzazione Integrata Ambientale stessa.

Con la presente istanza si intende andare a ridefinire e anche sintetizzare tutti i codici CER destinati ai vari impianti andando a razionalizzare e ridurre le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti.

2.2.5.2 Valutazione Ambientale Strategica

Il recepimento della direttiva V.A.S. in Italia è avvenuto con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, mentre nella Regione Marche con la Legge regionale 12 giugno 2007 n°6. Con la L.R. n° 6/2007 i temi ambientali e gli obiettivi di sostenibilità entrano in modo organico e sistematico nei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica. Successivamente, con il D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 4 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007 il Correttivo alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che contiene anche la tematica della V.A.S. Esso è stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

L'Autorità Ambientale Regionale ha elaborato, sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia, una metodologia sperimentale per l'applicazione della V.A.S. ai piani cofinanziati dall'Unione Europea. Tale metodologia, disponibile sul sito internet della Regione, definisce i principali passaggi per l'applicazione della V.A.S.

La Valutazione Ambientale Strategica è una procedura che si applica a programmi e piani territoriali ai fini di garantire la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti strumenti di pianificazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 42/2001/CE, recepita a livello normativo nazionale nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. A livello regionale le procedure di VAS sono regolamentate dalla L.R. 6/2007 e dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 1400/2008.

In particolare, l'articolo 17 della Legge Regionale prevede quale argomento, la definizione dei contenuti e obiettivi al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente e garantire l'integrazione di un elevato livello di protezione.

Come sopra specificato le linee guida regionali per l'applicazione delle procedure di VAS hanno ulteriormente dettagliato le modalità di esecuzione delle stesse e contengono negli Allegati i moduli procedurali e le tipologie di documentazione a corredo delle istanze.

In tale fattispecie risultano applicabili le disposizioni di cui all'art.6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come confermate dal punto 2 paragrafo 1.3 "Ambito di applicazione" delle Linee Guida regionali, secondo le quali per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

Le medesime Linee Guida, al punto 9 del paragrafo 1.3 "Ambito di applicazione" stabiliscono che, ai fini della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, le procedure di VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale che hanno per oggetto esclusivo i progetti sottoposti a procedure di VIA, possono essere sostituite e comprese nelle procedure di VIA e viceversa. A tal fine è necessario che gli elaborati di V.I.A. comprendano i contenuti previsti dagli elaborati di VAS, come illustrato nell'Allegato I – I.D.

In materia di elaborazione, adozione e approvazione della variante al P.R.G. la norma di riferimento è costituita dalla L.R. 34/1992 e dalla L.R. n. 19/2001. Il D.Lgs. 128/2010 ha apportato alcune importanti modifiche alla parte II del D.Lgs. 152/2006, dedicata alla procedura di VIA e VAS, all'insegna dei principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa il che, nell'ottica del legislatore, dovrebbe favorire una migliore tutela dell'ambiente. Tra le disposizioni più significative viene in considerazione l'art. 6 comma 12 a norma del quale: *"per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante dei suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione di singole opere."*

Ai sensi della modifica apportata dal D.Lgs. 128/2010 si ritiene che la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, autorizzati con la procedura speciale prevista dall' art. 208 del D.lgs. 152/2006, sia esente dalla Valutazione Ambientale Strategica. A conferma di ciò si può far riferimento a diversi pareri, indirizzi ed approfondimenti; a tal fine si rimanda anche all'articolo a cura di Sabrina Bigatti presente su Lex-Ambiente all'indirizzo: <http://www.lexambiente.com/ambiente-in-genero/188/6877-ambiente-in-genero-vas-e-varianti-automatiche.html>

Il progetto in questione non necessita di variante urbanistica poiché si sviluppa interamente in area classificata dal P.R.G. del Comune di Fermo come Area APS.





Figura 15: Stralcio P.R.G. Comune Fermo

2.2.5.3 IPPC

L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività produttive ed industriali che presentano delle criticità ambientali elevate; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, scattata l'11 aprile 2014, si è provveduto a recepire la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), composta da 84 articoli e 10 allegati, provvedimento che ha rivisto e fuso in un unico provvedimento normativo le regole precedentemente incorporate in 7 differenti direttive europee, e precisamente:

- 1) direttiva 2008/1/CE che, a sua volta, era servita a codificare la normativa sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("Ippc");
- 2) direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ("Gic");
- 3) direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti;
- 4) direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ("Cov");
- 5) direttiva 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CE relative rispettivamente ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio e alle modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Oltre a coordinare e semplificare le regole sulle emissioni industriali, anche attraverso un approccio integrato a livello autorizzativo, la direttiva 2010/75/UE ha previsto altre importanti novità, che riguardano principalmente:

- l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina Ippc
- l'introduzione di specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- l'introduzione dell'obbligo di ricorso alle procedure di evidenza pubblica telematiche;
- la modifica dei requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- l'introduzione di nuovi e più stringenti obblighi di scambio delle informazioni a livello europeo.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, provvedimento di attuazione della direttiva 2010/75/UE composto da 34 articoli, provvede a recepire le nuove indicazioni fornite dall'UE ma anche, parallelamente a quanto previsto a livello europeo, a riunificare all'interno di un unico provvedimento normativo tutto il corpus delle disposizioni nazionali in materia di emissioni industriali. L'oggetto di tale operazione è stato il D.Lgs. 152/2006 (o "Codice ambientale"), che già conteneva le norme nazionali di recepimento delle direttive "Ippc", "Gic" e "Cov" nella Parte seconda (Via/Vas/Ippc) e quinta (inquinamento atmosferico), a cui vengono affiancate le regole sull'incenerimento dei rifiuti e sui rifiuti dell'industria del biossido di titanio, che traslocano dai precedenti D.Lgs. 133/2005 e D.Lgs. 100/1992 — abrogati — alle Parti quarta (gestione dei rifiuti) e quinta del "Codice ambientale".

Nell'allegato IX è presente l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Le attività che rientrano in Autorizzazione Integrata Ambientale sono elencate nell'allegato VIII alla parte seconda che ha avuto importanti modifiche da parte del D.Lgs. 46/2014, di seguito si procede ad analizzare il punto 5, cioè quello relativo ai rifiuti.

5. Gestione dei rifiuti

NORMA	COMMENTO
<i>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</i>	La Fermo Asite S.r.l.u. non gestisce rifiuti pericolosi
<i>a) trattamento biologico;</i>	NO
<i>b) trattamento fisico-chimico;</i>	NO
<i>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</i>	NO
<i>d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</i>	NO
<i>e) rigenerazione/recupero dei solventi;</i>	NO
<i>f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;</i>	NO
<i>g) rigenerazione degli acidi o delle basi;</i>	NO
<i>h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;</i>	NO
<i>i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;</i>	NO
<i>j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;</i>	NO
<i>k) lagunaggio.</i>	NO

NORMA	COMMENTO
<i>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</i>	La Fermo Asite S.r.l.u. non fa attività di incenerimento
<i>a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;</i>	
<i>b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.</i>	

NORMA	COMMENTO
5.3. a) <i>Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</i>	
1) <i>trattamento biologico;</i>	SI
2) <i>trattamento fisico-chimico;</i>	NO
3) <i>pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</i>	NO
4) <i>trattamento di scorie e ceneri;</i>	NO
5) <i>trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</i>	NO
b) <i>Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:</i>	
1) <i>trattamento biologico;</i>	SI
2) <i>pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</i>	NO
3) <i>trattamento di scorie e ceneri;</i>	NO
4) <i>trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</i>	NO
<i>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</i>	NO

NORMA	COMMENTO
5.4. <i>Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</i>	SI

NORMA	COMMENTO
5.5. <i>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</i>	NO non si trattano rifiuti pericolosi

NORMA	COMMENTO
5.6. <i>Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.</i>	NO

L'attività della ditta è pertanto soggetta alla Autorizzazione Integrata Ambientale, in particolare rientra nelle attività descritte nei punti 5.3.a.1, 5.3.b1 e 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006

2.2.5.3.1 Best Available Techniques

Nell'ambito della disciplina Ippc (Integrated pollution prevention and control — Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, attuata in Italia con la cd. Aia — Autorizzazione integrata ambientale) sul controllo delle emissioni da attività industriali, le BAT (Best Available Techniques — Migliori tecniche disponibili) rappresentano il principale parametro, anche se non l'unico, per stabilire, a livello degli Stati membri, le condizioni per l'autorizzazione delle attività industriali sottoposte alla direttiva. In sostanza, tali attività industriali devono dotarsi delle migliori tecniche disponibili al fine di ridurre, limitare o addirittura evitare emissioni nocive per la salute umana e l'ambiente nell'acqua, nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo.

Le BAT sono state introdotte nell'ordinamento comunitario dalla direttiva 1996/61/Ce, poi abrogata dalla direttiva 2008/1/Ce e sono ora contenute nella direttiva 2010/75/Ce³ che si prefigge lo scopo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento; per farlo il Legislatore comunitario ha fissato un quadro generale di disciplina delle principali attività industriali, con lo scopo di intervenire sulle emissioni industriali direttamente alla fonte.

2.2.5.3.2 Definizione di BAT

L'articolo 3, Direttiva 2010/75/Ce contiene le definizioni e tra le altre anche quella di "migliori tecniche disponibili", con la quale locuzione si intende:

"la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

- a) per "tecniche" sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione;
- b) per "tecniche disponibili" le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- c) per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione

³ La Direttiva 2010/75/Ce sostituirà la Direttiva 2008/1/Ce sulla riduzione e prevenzione dell'inquinamento a partire dal 7 gennaio 2014, ma il termine di recepimento da parte dagli Stati membri era fissato al 7 gennaio 2013; l'Italia non ha ancora provveduto al recepimento. Ha invece provveduto al recepimento della direttiva 2008/1/Ce con il D.Lgs. 152/2006, Parte II, come modificato dal D.Lgs. 128/2010 (cd. Correttivo Aria, Via, Ippc). La nuova direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che di poco si discosta dalla precedente essendo una rifusione del testo, stabilisce norme per alcune attività industriali particolarmente inquinanti al fine di evitare o quantomeno ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno ed impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

dell'ambiente nel suo complesso;".

Attività sottoposte alla direttiva

La Direttiva prevede innanzitutto che le attività industriali sottoposte alla sua disciplina siano dotate di apposita autorizzazione le cui condizioni devono essere definite sulla base delle cd. "migliori tecniche disponibili".

Le attività industriali disciplinate sono indicate all'allegato I della Direttiva e sono:

1. Attività energetiche;
2. Produzione e trasformazione dei metalli;
3. Industria dei prodotti minerali;
4. Industria chimica;
5. Gestione dei rifiuti;
6. Altre attività, tra le quali: produzione carta, tintura fibre tessili, concia delle pelli, macelli, allevamento intensivo di pollame e suini, smaltimento carcasse animali, fabbricazione di carbonio.

Gli impianti industriali che rientrano nelle categorie sopra indicate devono utilizzare le BAT (Best Available Techniques), vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. La Commissione europea deve adottare le conclusioni sulle BAT contenenti i livelli di emissione associati alle BAT che serviranno, come detto, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

In materia di prevenzione incendi, si fa presente che la ditta rientra tra le attività di cui all'elenco del D.M.16.02.1982 e s.m.i.; si allega il rinnovo periodico della attestazione di conformità antincendio della installazione.

MOD. PIN 3 - 2012 RINNOVO PERIODICO

Rif. Pratica VV.F. n.
6.110

Spazio per protocollo



Data 17/02/2014
Prot. n° 611 / 2014

PAG. 1

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

ASCOLI PICENO

Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto CIPPITELLI ROBERTO
cognome nome

domiciliato in VIA XXV APRILE 35 63900 FERMO
indirizzo n. civico c.a.p. comune

FM 0734/223495 C.F.
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della FERMO A.S.I.T.E. S.R.L.
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in VIA MAZZINI 4 63900
indirizzo n. civico c.a.p.

FERMO FM
comune provincia telefono

fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata,
 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
 dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

➤ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,
 con la/e SCIA¹ presentata

il CPI del 08/02/12
Data presentazione

il
Data presentazione

il
Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di:

IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI,
 DEPOSITO DI MATERIALI VARI CON SUPERFICIE
 MAGGIORE A 100 MQ,
 IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
 ALIMENTATO A BIOGAS,
 IMPIANTO PRODUZIONE CALORE,
 DEPOSITO GASOLIO

sita in LOCALITA' SAN BIAGIO SCN 63900
Indirizzo n. civico c.a.p.

FERMO FM
Comune provincia telefono

individuata ³al n./sotto classe/ cat. 1.1/C e comprendente anche le attività di cui ai

nn./sottoclasse/cat :	49.3/C	49.3/C	12.1/A
	74.3/C	70.1/B	70.1/B

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

1 - e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.
 2- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012
 3- Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

Sigla del responsabile dell'attività Scib

- Allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio;
- Non allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;
- Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento ⁴ n.		del		intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di	ASCOLI PICENO		ai sensi del DLgs 139/2006	
per un totale di	€ 800,00		così distinte:	
attività n.	1	1/C	€	200,00
		Sottocl./ categoria ³⁵		
attività n.	49	3/C	€	100,00
		Sottocl./ categoria		
attività n.	49	3/C	€	100,00
		Sottocl./ categoria		
attività n.	12	1/A	€	50,00
		Sottocl./ categoria		
attività n.	12	1/A	€	50,00
		Sottocl./ categoria		
attività n.	74	3/C	€	100,00
		Sottocl./ categoria		
attività n.	70	1/B	€	100,00
		Sottocl./ categoria ³⁶		
attività n.	70	1/B	€	100,00
		Sottocl./ categoria		

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

MORETTI		SERGIO	
Cognome		Nome	
VIALE PIAN DELLA NOCE	48	63822	PORTO SAN GIORGIO
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
0734/675833	0734/677360	info@studiotecnicomoretti.it	Sergio.moretti@ingpec.eu
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata
			FM
			Provincia

17/02/2014
Data


Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.
5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.
6 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ____/____/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di J.C.A.C., rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.
 Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza, antincendio adottate nell'attività, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili

Data 25/2/14 Prot. 2157 Firma _____




Figura 16: Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi

2.2.7 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

La legge costituisce attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Gli impianti sono autorizzati ai sensi dell'art. 12 del presente Decreto nel quale è previsto che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

All'interno dell'istallazione è presente un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di discarica attraverso due gruppi di generatori della potenza nominale di 941 kWe e 940 kWe.

La società è in possesso di autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per il rifacimento dell'impianto di produzione energia elettrica alimentato dal biogas prodotto dalla discarica rilasciata con Decreto Giunta Regionale num. 111 del 08/11/2012 e successivamente modificato con

Decreto Giunta Regionale num. 117 EFR del 03/12/2012. Si riportano in Allegato 2 e Allegato 3 le due citate autorizzazioni.

Il progetto in oggetto di valutazione, pur influenzando la produzione di biogas che deve essere valutata da un punto di vista ambientale, non richiede modifiche e non comporta interferenze con le Autorizzazioni Regionali in essere.

2.3 Disposizioni normative e di pianificazione regionali

Le principali disposizioni normative e di pianificazione di livello regionale, possono essere riassunte nei provvedimenti di seguito elencati:

- Piano di Inquadramento Territoriale
- Piano di Sviluppo Rurale
- Piano Regionale di Gestione Rifiuti
- Legge Regionale 26 marzo 2012 num 3
- Legge Regionale n. 6/2005
- Coerenza del progetto con il P.P.A.R.
- Adeguamento del Piano Paesistico
- Coerenza con il P.A.I.

2.3.1 Piano di Inquadramento Territoriale

Il piano di inquadramento territoriale della Regione Marche è stato approvato dal D.R. n. 295 del 2000 e stabilisce, in conformità con gli obiettivi del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), le linee fondamentali di assetto del territorio marchigiano, ovvero:

- formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico;
- detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infra-regionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali e intersettoriali di interesse regionale;
- coordina ed armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale;
- individua i sistemi funzionali del territorio a scala regionale;
- definisce gli elementi dell'armatura territoriale a scala regionale, quali le grandi strutture e linee di comunicazione.

Gli indirizzi di fondo assunti dal Piano sono:

- stimolare lo sviluppo solidale delle identità regionali;
- migliorare la qualità ambientale presente e futura;
- facilitare l'inserimento dello spazio regionale nel contesto europeo;
- accrescere l'efficienza funzionale del territorio;
- ridurre gli squilibri infraregionali più gravi;
- assicurare efficacia e consensualità alle scelte del Piano.

Il Piano, inoltre, assume come temi di interesse prioritario, rispetto ai quali individuare gli obiettivi specifici del Piano, la coesione interna dei sistemi territoriali sovralocali, il potenziamento delle grandi infrastrutture e dei territori attraversati, la localizzazione ecosostenibile delle attrezzature di interesse

regionale, la localizzazione degli ambienti della storia e della natura, il consolidamento dei territori fragili, il decongestionamento dei territori ad alta frequentazione e lo sviluppo dei territori transfrontalieri.

Le proposte operative del PIT sono ispirate dai seguenti principi guida:

- Fare rete, ossia ridurre sensibilmente gli svantaggi di posizione rispetto alle aree di centralità nello spazio europeo rafforzando le reti ed estendendo le infrastrutture di comunicazione a distanza, ma anche creando interconnessione tra reti interne e reti esterne, tra nodi di mobilità e nodi di centralità, tra nodi infrastrutturali e sistemi locali di sviluppo.
- Promuovere l'infrastrutturazione, ossia potenziare il telaio delle infrastrutture regionali recuperando i ritardi accumulati nei decenni passati, ma individuando 'tutte le infrastrutture che servono e solo quelle che servono'; oltre a garantire l'efficienza dei servizi devono essere occasione di sviluppo dei territori interessati. Tra le infrastrutturazioni promosse vanno comprese anche quelle a sostegno della protezione civile e le opere ambientali sia per la difesa del suolo che per la funzionalità dei sistemi ecologici e naturalistici.
- Integrare strategie ambientali e strategie territoriali, considerando irrinunciabile la compatibilità tra sviluppo e ambiente proponendo non un'impostazione vincolistica e settorializzata delle politiche ambientali, ma una cooperazione tra politiche spaziali e politiche ambientali.
- Valutare prima, valutare meglio, per prevenire il rischio di compromissione irreversibile delle risorse naturalistiche ed essenziali del territorio e per evitare effetti indesiderati delle azioni di trasformazione prefigurate. Il PIT prevede un sistema di valutazione integrata ambientale e territoriale da applicarsi preventivamente alle opere di impatto maggiore, potenziando ma anche semplificando i consueti strumenti di VIA.
- Territorializzare le politiche dello sviluppo, ossia assumere il territorio come valore e risorsa alla quale riferire le politiche dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale ai diversi livelli.

Il recepimento a livello provinciale della programmazione di iniziativa regionale del PIT spetta ai singoli Piani Territoriali di Coordinamento (nel caso specifico della Provincia di Fermo).

In ogni caso il P.T.C.P. risulta subordinato al P.I.T. per quanto riguarda le grandi infrastrutture, e pertanto non potrà far altro che recepirne le disposizioni.

L'area territoriale appartenente al Comune di Fermo rientra, per quanto riguarda la destinazione d'uso del P.I.T., in un'area definita "ambiente a dominante produttiva aree a forte sviluppo industriale e in alcune aree come ambiente a dominante urbana".

Il PIT, insieme alla visione di guida per il futuro e alle strategie di integrazione tra i diversi settori di intervento, su temi di interesse prioritario, individua alcune azioni progettuali di valenza strategica per il riassetto dello spazio regionale.

Tali azioni, definite "cantieri progettuali", a testimonianza della volontà di renderne rapidamente operative le ricadute sul territorio marchigiano, si muovono dalla proposta di sviluppare la grande infrastrutturazione del territorio per la riorganizzazione dello spazio e la integrazione di opere funzionali di diversi settori, dalla mobilità all'ambiente.

Come si può osservare nella successiva figura l'area oggetto di studio non ricade all'interno dei cantieri progettuali.




Figura 17: Piano di Inquadramento Territoriale

Il PIT assume la rete dei centri storici e degli ambienti a dominante storico- naturalistica come fattori

primari di strutturazione del territorio regionale al pari delle grandi reti infrastrutturali. Obiettivo del PIT è di consolidare e di incentivare la loro funzione di nodi determinanti della organizzazione insediativa e della qualità ambientale complessiva dello spazio regionale.

Il PIT definisce un quadro di coerenza per le politiche di protezione e di valorizzazione degli spazi naturali e per il tempo libero della regione. A tal fine individua i grandi corridoi ambientali di interesse regionale che integrano le previsioni del PPAR vigente al fine di realizzare le connessioni dei grandi spazi verdi, aree protette e parchi di scala regionale.

Il PIT individua come telaio portante per le grandi connessioni storico-naturalistiche la direttrice appenninica, i principali fondo valle fluviali, la direttrice costiera. Le direttrici appenninica e adriatica si connettono attraverso i corridoi ambientali realizzati lungo i fondo valle fluviali.

Si prevedono due tipologie di corridoio ambientali trasversali: "di riequilibrio", ovvero i fondo valle caratterizzati dalla compresenza degli ambienti fluviali con rilevanti attività produttive industriali e insediative, "di salvaguardia", ovvero i fondo valle ancora relativamente poco compromessi e a forte vocazione ambientale e turistica.

Tenuto conto che il piano di inquadramento territoriale è costituito anche dalla relazione generale che, sulla base della ricognizione ed analisi delle destinazioni e degli usi del territorio regionale, illustra le scelte e gli obiettivi del piano, indicando le priorità per il processo di pianificazione territoriale, e tenuto conto che la tipologia di intervento proposta grava su un sito in cui precedentemente veniva svolta la medesima attività di gestione consortile tramite accordo di diversi comuni limitrofi, risulta evidente che il presente progetto sia coerente con il suddetto piano territoriale.

2.3.2 Piano di Sviluppo Rurale

Il Piano di Sviluppo Rurale fa riferimento al Regolamento CE 1968/2005 che disciplina il sostegno dello sviluppo rurale da parte della PAC (Politica Agricola Comune). A livello regionale, il Piano di Sviluppo Rurale Regionale 214-2020 che è in continua evoluzione attuale è il principale strumento di programmazione e finanziamento delle attività agricole, forestali e di sviluppo rurale.

Il PSR 2014-2020 della Regione Marche illustra le azioni e gli approcci prioritari per dare risposta ai fabbisogni del territorio rurale marchigiano per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020. L'attuazione delle azioni previste nel PSR è cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e da contributi nazionali e regionali e i diversi finanziamenti previsti vengono erogati attraverso bandi.

L'obiettivo principale del suddetto piano è volto alla salvaguardia e preservazione delle aree agricole e naturali con parallela diminuzione e miglioramento d'utilizzo delle risorse naturali. Non presenta però riferimenti diretti alla gestione dei rifiuti e/o ad impianti di smaltimento degli stessi, per cui la conformità dell'intervento proposto con la pianificazione di sviluppo rurale può essere determinata dalla tutela delle aree agricole e dal conseguimento dell'obiettivo comune di salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse.

2.3.3 Piano Regionale di Gestione Rifiuti

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti è stato emanato in accordo con quanto previsto dall'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.Lgs. 205/ 2010, che stabilisce che le Regioni approvino e/ o adeguino i rispettivi piani di gestione dei rifiuti.

Il Piano è stato approvato con D.C.R. num. 128 del 14 aprile 2015, e si compone dei seguenti elaborati:

- Parte prima - Relazione di Piano: Quadro conoscitivo;
- Parte seconda - Relazione di piano: Proposta pianificatoria;
- Parte terza - Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica;
- Modifiche apportate agli elaborati del Piano regionale per la gestione dei rifiuti in adeguamento alle controdeduzioni sulle osservazioni pervenute.

Il documento è interessantissimo poiché inquadra l'attuale dotazione impiantistica, individua i criteri localizzativi per i nuovi impianti e definisce i fabbisogni impiantistici sulla base della evoluzione demografica e della diffusione della raccolta differenziata.

I dati di partenza da cui il Piano definisce i possibili scenari sono rappresentati nella tabella sottostante.

Province	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione rispetto al 2012
	t/a									
Ancona	242.932	243.693	241.152	238.479	235.688	234.244	232.719	231.122	229.650	-5,5%
Ascoli Piceno	114.494	116.402	113.106	109.746	106.329	105.500	104.644	103.762	102.921	-10,1%
Fermo	81.552	84.840	82.476	80.051	77.571	76.955	76.312	75.645	75.016	-8,0%
Macerata	149.115	154.152	152.657	151.072	149.407	148.445	147.427	146.357	145.374	-2,5%
Pesaro e Urbino	222.891	224.893	220.710	216.331	211.774	211.014	210.159	209.220	207.664	-6,8%
Marche	810.984	823.981	810.102	795.679	780.769	776.159	771.261	766.105	760.625	-6,2%
Marche**	777.579	790.041	776.734	762.905	748.609	744.189	739.492	734.549	729.295	

Note: * elaborazioni su dati O.R.SO.; ** dati al netto dei rifiuti da spazzamento stradale

Figura 18: Stima della produzione dei RU

In base alle elaborazioni condotte e dettagliatamente illustrate nel piano, si stima una progressiva contrazione del rifiuto indifferenziato. La tabella sottostante mostra come a livello regionale tra 2012 e 2016 si stimi una contrazione della produzione dell'ordine delle 100.000 t; tale contrazione si acuisce negli anni seguenti. Nel 2020 si raggiunge il minimo della produzione di rifiuto indifferenziato pari a 194.000 t/a a livello regionale, circa il 26% della produzione totale (pari a 760.625 t).

Stima dei rifiuti indifferenziati nello scenario di Piano

	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	t/a								
Ancona	88.749	84.046	77.519	71.133	64.903	62.630	60.359	58.095	55.886
Ascoli Piceno	58.483	53.792	46.648	39.846	33.398	31.935	30.483	29.044	27.635
Fermo	43.998	41.767	35.886	30.346	25.162	24.064	22.972	21.888	20.830
Macerata	47.642	52.503	48.028	43.642	39.355	38.023	36.690	35.359	34.064
Pesaro Urbino	93.868	88.239	79.909	71.876	64.166	62.175	60.169	58.153	55.987
MARCHE	332.740	320.348	287.991	256.844	226.985	218.827	210.673	202.538	194.402
	kg/abxa								
Ancona	187,4	176,3	161,6	147,5	133,9	128,5	123,3	118,1	113,0
Ascoli Piceno	278,2	254,7	219,9	187,0	156,1	148,7	141,5	134,3	127,3
Fermo	251,7	237,4	202,8	170,6	140,7	133,9	127,2	120,7	114,3
Macerata	149,2	163,2	148,4	134,0	120,1	115,4	110,8	106,3	101,8
Pesaro Urbino	258,8	241,2	216,6	193,4	171,4	165,0	158,6	152,4	146,2
MARCHE	216,0	206,5	184,5	163,5	143,7	137,8	132,0	126,3	120,7

Nota: * elaborazioni su dati O.R.SO.

Figura 19: Produzione dei rifiuti indifferenziati RSU

Il Piano ipotizza poi diversi scenari per la gestione del rifiuto indifferenziato tra i quali quello attualmente più plausibile appare l'avvio a trattamento meccanico biologico di tutto il rifiuto indifferenziato prodotto in Regione. In questa configurazione i flussi in ingresso ed in uscita sono rappresentati nella seguente tabella.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	indifferenziato						
Ancona	77.519	71.133	64.903	62.630	60.359	58.095	55.886
Ascoli Piceno	46.648	39.846	33.398	31.935	30.483	29.044	27.635
Fermo	35.886	30.346	25.162	24.064	22.972	21.888	20.830
Macerata	48.028	43.642	39.355	38.023	36.690	35.359	34.064
Pesaro Urbino	79.909	71.876	64.166	62.175	60.169	58.153	55.987
MARCHE	287.991	256.844	226.985	218.827	210.673	202.538	194.402
	sovvallo secco						
Ancona	47.060	43.334	39.694	38.376	37.058	35.742	34.460
Ascoli Piceno	28.354	24.360	20.564	19.701	18.845	17.995	17.164
Fermo	21.014	18.034	15.237	14.615	13.997	13.382	12.783
Macerata	28.880	26.443	24.055	23.313	22.570	21.826	21.104
Pesaro Urbino	46.420	42.062	37.873	36.834	35.786	34.731	33.584
MARCHE	171.729	154.234	137.424	132.840	128.255	123.677	119.095
	metalli a recupero						
Ancona	292	261	230	218	206	194	183
Ascoli Piceno	260	190	125	116	108	100	91
Fermo	142	113	86	81	75	70	65
Macerata	186	163	140	132	125	117	109
Pesaro Urbino	403	331	262	247	232	217	202
MARCHE	1.283	1.058	843	794	746	698	650
	frazione organica stabilizzata (FOS)						
Ancona	23.798	21.715	19.684	18.931	18.179	17.430	16.698
Ascoli Piceno	14.063	11.931	9.915	9.460	9.008	8.560	8.122
Fermo	11.364	9.430	7.626	7.257	6.891	6.528	6.174
Macerata	14.985	13.454	11.963	11.498	11.033	10.570	10.119
Pesaro Urbino	25.156	22.391	19.740	19.014	18.285	17.554	16.779
MARCHE	89.366	78.922	68.928	66.160	63.397	60.643	57.892

Nota:

flussi di massa in uscita dal pretrattamento:

sovvallo secco	= 61% degli ingressi
metalli a recupero	= <1% degli ingressi
frazione organica stabilizzata	= 30% degli ingressi
perdite di processo	= 8% degli ingressi

In base ai dati riportati in tabella si osserva come i flussi in uscita da tale processo siano:

- Frazione Organica Stabilizzata (FOS) in ragione di circa il 30% dell'ingresso,
- sovvallo secco in ragione di circa il 60% dell'ingresso
- metalli a recupero, meno dell'1% dell'ingresso.

Figura 20: Stima dei rifiuti destinati a smaltimento

**Fabbisogno di discarica dei flussi da trattamento dell'indifferenziato
– Scenario Inerziale [t/a]**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ancona	70.859	65.049	59.378	57.307	55.237	53.172	51.159
Ascoli Piceno	42.418	36.291	30.479	29.161	27.853	26.555	25.286
Fermo	32.378	27.464	22.863	21.873	20.888	19.911	18.957
Macerata	43.865	39.898	36.018	34.811	33.603	32.397	31.223
Pesaro Urbino	71.576	64.453	57.613	55.849	54.071	52.285	50.362
MARCHE	261.095	233.156	206.351	199.000	191.651	184.319	176.987

Nota: sono compresi i seguenti flussi: FOS, sovravallo secco

Figura 21: Fabbisogno di discarica per il solo rifiuto indifferenziato

Il fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica è stato fatto al fine di valutare la complessiva sostenibilità del sistema regionale delle discariche, quantificando i fabbisogni complessivi di smaltimento includenti sia i rifiuti urbani ed i flussi da essi derivanti, sia i rifiuti speciali prodotti nel contesto regionale; il fabbisogno di discarica è descritto per i tre scenari individuati (Inerziale, Recupero Materia, CSS) per il periodo 2014-2020.

Fabbisogno complessivo di discarica – Scenario Inerziale

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
	t/a							t
Ancona	158.198	140.114	121.236	116.441	108.532	100.767	93.233	838.521
Ascoli Piceno	86.622	74.093	61.326	58.650	54.427	50.304	46.313	431.735
Fermo	63.847	53.942	43.720	41.643	38.475	35.392	32.425	309.444
Macerata	97.942	86.082	73.607	70.841	66.171	61.575	57.111	513.330
Pesaro Urbino	156.125	138.826	120.834	116.647	109.288	102.006	94.566	838.292
MARCHE	562.734	493.057	420.723	404.222	376.895	350.044	323.648	2.931.322
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
	mc/a							mc
Ancona	190.470	168.655	145.932	140.252	131.111	122.129	113.412	1.011.961
Ascoli Piceno	104.292	89.186	73.819	70.644	65.750	60.968	56.337	520.995
Fermo	76.871	64.931	52.626	50.158	46.480	42.895	39.443	373.403
Macerata	117.921	103.618	88.601	85.328	79.938	74.629	69.472	619.506
Pesaro Urbino	187.974	167.105	145.448	140.500	132.024	123.630	115.033	1.011.715
MARCHE	677.528	593.494	506.425	486.882	455.303	424.250	393.697	3.537.581

Figura 22: Fabbisogno complessivo di discarica negli anni

Il fabbisogno di discarica per la Provincia di Fermo passa dai 76.871 mc del 2014 ai 39.443 mc del 2020.

Va tuttavia detto che le previsioni di crescita della raccolta differenziata sono inferiori a quelle prospettate e ipotizzate dal Piano e che presso la discarica di San Biagio sono stati abbancati Rifiuti Urbani provenienti da Macerata e si sta abbancando Rifiuti Urbani provenienti dalla Provincia di Ascoli Piceno sulla base di diverse Ordinanze Regionali e Provinciali.

Va inoltre detto che la Provincia di Macerata non dispone di discarica per i rifiuti speciali e pertanto gli stessi, per il principio di prossimità, dovrebbero essere abbancati presso le discariche site nelle vicine provincie di Ancona e Fermo.

Dotazioni impiantistiche del piano

Le discariche che nel 2016 hanno ricevuto rifiuti urbani sono state 10; sono tutti impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti non pericolosi fra i quali rientrano appunto gli urbani.

Prov	Localizzazione impianto: Comune/località	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PU	Tavullia/ Cà Asprete	58.760.333	48.080.910	47.925.829	44.850.195	44.730.730	39.717.309
PU	Fano/ Monte Schiantello	41.567.044	33.894.080	23.081.537	28.323.820	28.216.607	24.451.240
PU	Montecalvo/ Cà Mascio	374.400	Chiusa				
PU	Urbino/ Cà Lucio	36.049.410	33.962.100	32.589.151	23.836.335	17.390.780	18.126.980
PU	Barchi/ Rafaneto	12.684.560	9.076.710	8.208.030	450.050	Chiusa	
PU	Cagli/ Cà Guglielmo	0	Chiusa				
AN	Corinaldo/ San Vincenzo	67.028.840	68.798.440	63.961.780	69.862.073	78.951.028	77.504.012
AN	Maiolati Spontini/ Cornacchia	109.078.880	49.356.690	42.261.320	40.215.248	39.991.719	38.337.427
MC	Morrovalle/ d'Asola	22.218.630	23.839.750	15.390.310	2.225.010	0	4.226.330
MC	Cingoli/ Fosso Mabilia				33.891.580	60.853.510	108.217.460
FM	Porto Sant'Elpidio/ Castellano	19.891.400	13.142.860	7.141.600	3.815.100	2.605.160	3.733.160
FM	Torre San Patrizio/ San Pietro	3.021.060	33.871.415	5.851.522	12.566.310	463.490	324.820
FM	Fermo/ San Biagio	65.589.320	44.366.998	85.922.625	64.924.839	41.616.330	43.403.600
AP	Ascoli Piceno/ Relluce	78.441.740	96.381.690	61.573.970	53.727.940	4.699.610	0
AP	Ascoli Piceno/ Loc. Valle Bretta				1.437.480	43.093.010	36.476.770
Totale		514.705.617	454.771.643	393.907.674	380.125.980	362.611.974	394.519.108

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Gestori impianti e Province.

Note: la discarica di Montecalvo in Foglia è stata chiusa a settembre 2011; la discarica di Barchi è stata chiusa nel 2014; la discarica di Cagli è stata chiusa a dicembre 2012 ricevendo sia nel 2011 che nel 2012 solo rifiuti speciali.

Figura 23: Quantitativi di rifiuti smaltiti nelle discariche regionali

In generale si assiste ad una diminuzione dei quantitativi di rifiuti solidi urbani e assimilati (RSUA) smaltiti in discarica fino al 2015, nel 2016 è stato registrato un aumento. Alla diminuzione dei conferimenti complessivi nelle discariche non corrisponde un dato omogeneo per i singoli impianti in quanto la chiusura di alcuni siti ha determinato lo spostamento delle precedenti destinazioni. Nello specifico, per la discarica di San Biagio, si ricorda che attualmente l'impianto assicura lo smaltimento dei rifiuti dei 40 Comuni fermi ed in seguito agli accordi interprovinciali anche lo smaltimento temporaneo dei rifiuti provenienti dalla Provincia di Ascoli, nelle more della realizzazione della vasca della discarica comprensoriale dell'ATO n. 5 a servizio dell'impianto TMB, situato in località Relluce di Ascoli Piceno e gestito dall'impresa Picenambiente S.p.A.

Per quanto riguarda la dotazione di discariche, le capacità residue o le rispettive possibilità di ampliamento, le province marchigiane presentano situazioni assai diversificate: permangono infatti discrete capacità residue per le province di Pesaro Urbino ed Ancona, mentre la provincia di Ascoli risulta deficitaria.

Tabella n. 2. Impianti di discarica – volumetrie residue al 31/12/2016

Prov	Localizzazione impianto: Comune/località	Volumi residui al 31/12/2016 (mc)	Volumi autorizzati non ancora in esercizio (mc)
PU	Tavullia/ Cà Asprete	1.220.000	
PU	Fano/ Monte Schiantello	530.000	
PU	Urbino/ Cà Lucio	620.000	
AN	Corinaldo/ San Vincenzo	622.176	1.900.000
AN	Maiolati Spontini/ Cornacchia	38.052	
MC	Cingoli/Fosso Mabilia	250.000	
FM	Porto Sant'Elpidio/ Castellano	0	
FM	Torre San Patrizio/ San Pietro	37.000	360.000
FM	Fermo/ San Biagio	250.000	70.000
AP	Ascoli Piceno/ Relluce	0	
AP	Ascoli Piceno/Loc. Valle Bretta	0	
Totale		3.567.228	2.330.000

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Gestori impianti e Province.

Nota: la Provincia di Ancona con l'AIA n. 138/2017/AIA, emessa con D.D. 715 del 26/5/2017, ha autorizzato la compensazione dell'assestamento e la modifica del capping della discarica di Maiolati Spontini con un incremento volumetrico di circa 198.000 mc. Tali volumetrie non sono state inserite nella precedente tabella.

Figura 24: Volumetrie residue Discariche regionali

Riguardo alle discariche la proposta programmatica del Piano constata nel complesso delle discariche attive sul territorio regionale ampie potenzialità, non prevede importanti ampliamenti anzi:

“Al fine di evitare la proliferazione di impianti e la realizzazione di importanti ampliamenti degli impianti esistenti, non giustificati alla luce dei reali fabbisogni, il Piano Regionale promuove l'obiettivo di superare nel tempo l'attuale struttura degli ATO su base provinciale e, di conseguenza, dimensionare la gestione degli smaltimenti in discarica in un'ottica di bacino regionale, previa modifica dell'attuale riferimento normativo; viene pertanto prefigurato un assetto nel quale viene meno la necessità di conseguire l'autosufficienza di smaltimento a livello di singolo ATO.”

Assumeranno carattere di strategicità gli impianti di discarica posti nelle adiacenze degli impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati; tali discariche dovranno prioritariamente garantire lo smaltimento dei residui dei trattamenti.

In linea generale le discariche dovranno essere impiegate prevedendo il conferimento dei rifiuti secondo le seguenti priorità:

- *rifiuti in uscita dagli impianti regionali di pretrattamento del RUR;*
- *rifiuti “decadenti” dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti in Regione (scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche, scarti da impianti di compostaggio);*
- *rifiuti “decadenti” dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti ingombranti prodotti in Regione;*
- *rifiuti speciali non altrimenti recuperabili sino ad un massimo del 50% rispetto ai rifiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti urbani conferiti annualmente.*

Si sottolinea inoltre *“l'importanza di configurare a livello di pianificazione d'ambito un sistema che contempli la possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali nei quantitativi sopra prospettati; tale modalità gestionale presenta il doppio*

vantaggio di fornire importanti introiti ed alleviare i costi gestionali (oltre che garantire accantonamenti per la post chiusura) e offrire importanti opportunità al sistema delle imprese regionali attraverso la disponibilità di servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti. Sarà il Piano d'Ambito a definire le quote di rifiuti speciali che potranno essere complessivamente smaltite e la ripartizione tra i diversi impianti; in conseguenza di tali previsioni andranno adeguate le vigenti autorizzazioni degli impianti. Al fine di contenere lo smaltimento in discarica il Piano prevede meccanismi di penalizzazione economica che disincentivino i conferimenti "impropri"; in particolare, come precedentemente illustrato, saranno definiti sovrapprezzi per lo smaltimento di flussi di rifiuti derivanti dalla conduzione degli impianti non rispondenti ai criteri definiti dal Piano."

Sulla base degli ultimi dati a disposizione, al fine di garantire capacità residue sufficienti fino alla fine del periodo di Pianificazione, assume importanza strategica il progetto in questione che prevede un intervento su una porzione di un impianto di discarica già esistente, assicurando la disponibilità di ulteriori 240.500 mc a cui potranno essere aggiunti ulteriori 23.300 mc del progetto di sormonto in fase di approvazione. Si può quindi concludere che considerando l'afflusso all'impianto, in condizioni ordinarie, il progetto riuscirebbero a garantire un allungamento del periodo di vita dell'impianto di circa 44-48 mesi, scongiurando, o quanto meno posticipando, l'esigenza di dover reperire una nuova area per la realizzazione di una ulteriore discarica.

2.3.4 Legge Regionale 26 marzo 2012 num 3

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura mediante la quale la Pubblica Amministrazione determina quali effetti può produrre sull'ambiente (da intendersi come ambiente naturale e ambiente antropizzato) la realizzazione di una determinata opera. L'esito di tale valutazione può essere positivo (con conseguente autorizzazione alla realizzazione dell'opera, anche subordinatamente al rispetto di determinate condizioni) o negativo (con conseguente diniego dell'autorizzazione, per inadeguatezza del progetto e/o del sito scelto). La normativa nazionale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale è molto articolata. Punto di riferimento è la direttiva europea 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, la quale è stata attuata, sul piano nazionale, mediante un sistema complesso ma non completo di provvedimenti qui di seguito delineato: Legge 349/1986, DPCM 10 agosto 1988 n. 377, DPCM 27 dicembre 1988, DPR 12 aprile 1996, Legge n. 62/2005. Si aggiungono, al quadro delineato, numerose disposizioni particolari per la verifica dell'impatto di altre opere potenzialmente dannose per l'ambiente, emanate a causa della mancanza di una disciplina generale in materia.

La Regione Marche, con l'emanazione della Legge Regionale n. 7/2004 recante "Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", ha dato attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia ed ha disciplinato le relative procedure di competenza regionale. Essa è stata pubblicata sul BURM del 22 aprile 2004 n.40, ed è entrata in vigore il 7 maggio 2004.

In seguito, ai fini di una migliore applicazione della legge stessa, sono state emanate con D.G.R. n. 1600/2004 del 21/12/2004, le "Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla VIA".

La Regione Marche ha poi modificato la legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale con la Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 del 5 giugno 2007 (B.U.R. n. 55 del 21/06/07) "Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000".

Recentemente la Regione Marche ha emanato la L.R. 26 marzo 2012, in attuazione della normativa europea e statale e in particolare della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

La stessa legge è entrata in vigore il 20 aprile 2012 abrogando le seguenti:

la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);

la legge regionale 12 ottobre 2007, n. 11 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6);

l'articolo 22 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);

gli articoli da 1 a 12 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);

il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);

l'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009). La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 24 sono fatte salve le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 1600.

Con sentenza n. 93/2013, depositata il 22/05/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni contenute nella legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA).

Tale sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale - Corte Costituzionale n. 22 del 29 maggio 2013.

2.3.4.1 Identificazione progetto

L'art. 3 della L.R 3/2012 definisce gli ambiti di applicazione ed in particolare al comma 2 definisce che i sono soggetti alla procedura di VIA i progetti:

- a) agli allegati A1 e A2;
- b) agli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
- c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

Il progetto rientra nella tipologia impiantistica prevista al punto 7 lettera q dell'Allegato B2 ed è

pertanto sottoposto alla procedura di verifica di cui all'art. 8.

Si passa all'esame degli allegati A1, A2, B1 e B2, andando a esaminare solo le tipologie che riguardano l'attività specifica della ditta (seppure sia stata dichiarata l'incostituzionalità degli stessi).

L'allegato A2 richiede la Valutazione di Impatto Ambientale Provinciale per le seguenti tipologie:

a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 .	NO
b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 .	NO
c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).	NO
d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).	NO
e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), a esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.	SI
f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni in profondità: lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).	NO
g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	NO
h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.	NO
i) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza installata inferiore a 1000 kW, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 .	NO
l) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel	SI

presente allegato.	
--------------------	--

L'allegato B2 richiede la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale Provinciale per le seguenti tipologie:

Punto 7: Progetti di infrastrutture

l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del D.Lgs. 152/2006).	SI
m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).	SI
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).	NO
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).	SI
p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.	NO
q) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs.152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.	SI

Nella fattispecie il progetto rientra nella Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera a).

2.3.4.2 Competenza territoriale

Per ciò che concerne l'assetto delle competenze, l'art.4 della L.R marzo 26 marzo 2012 numero 3 prevede che:

la Regione sia l'autorità competente per le procedure di V.I.A. dei progetti elencati negli allegati A1 e B1, e dei progetti elencati negli elenchi A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due provincie e che presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale; dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 se la Regione deve rilasciare l' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); per tutti i progetti in cui è la Provincia il proponente.

La Provincia è competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale.

L'impianto dista circa 850 m dal territorio comunale di Ponzano di Fermo (FM) e circa 1.285 m dal territorio di Monterubbiano (FM). Si rimanda all'elaborato grafico per la localizzazione dell'intervento e l'identificazione territoriale dei vari comuni.

L'autorità competente è la Provincia di Fermo.

2.3.5 Legge Regionale n. 6/2005

Ultima disposizione normativa considerata è quella relativa alla Legge Regionale n. 6/2005 "Legge forestale regionale" la quale disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Sulla base della suddetta legge, ogni intervento che comporti una riduzione di superficie boscata è soggetto a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi.

Nell'area in esame non sono presenti terreni coperti da bosco.

L' art. 21 della L.R. vieta l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.

L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
- c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
- g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Gli alberi protetti sono appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (*Cupressus sempervirens*); pino domestico (*Pinus pinea*); abete bianco (*Abies alba*); tasso (*Taxus baccata*); agrifoglio (*Ilex aquifolium*); leccio (*Quercus ilex*); farnia (*Quercus robur*); cerro (*Quercus cerris*); cerrosughera (*Quercus crenata*); rovere (*Quercus petraea*); roverella (*Quercus pubescens*) e relativi ibridi; castagno (*Castanea sativa*); faggio (*Fagus sylvatica*); acero campestre (*Acer campestre*); acero napoletano o d'ungheria (*Acer obtusatum*); acero opalo (*Acer opalifolium*); acero di monte (*Acer pseudoplatanus*); acero riccio (*Acer platanoides*); tiglio (*Tilia spp.*); albero di giuda (*Cercis siliquastrum*); frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*); Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*); olmo campestre (*Ulmus minor*); olmo montano (*Ulmus glabra*); ciliegio canino (*Prunus mahaleb*); sorbo domestico (*Sorbus domestica*); ciavardello (*Sorbus torminalis*); sorbo montano (*Sorbus aria*); sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*); carpino bianco (*Carpinus betulus*); carpinella (*Carpinus orientalis*); carpino nero (*Ostrya carpinifolia*); bagolaro (*Celtis australis*); pioppo bianco (*Populus alba*); pioppo tremolo (*Populus tremula*); ontano nero (*Alnus glutinosa*) e bianco (*Alnus incana*); corbezzolo (*Arbutus unedo*); fillirea (*Phyllirea latifolia*); terebinto (*Pistacia terebinthus*); lentisco (*Pistacia lentiscus*); pino d'aleppo (*Pinus halepensis*); gelso nero (*Morus nigra*) e gelso bianco (*Morus alba*).

La realizzazione di quanto in progetto non prevede l'abbattimento di essenze arbustive anche per la realizzazione delle vasche, essendo poste in un'area libera. Si dovrà provvedere solamente alla dismissione di essenze arbustive infestanti.

2.3.6 Coerenza del progetto con il P.P.A.R.

La pianificazione ambientale e paesaggistica regionale è stata attuata attraverso il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), approvato con Deliberazione n. 197 del 03/11/89. Tale Piano è stato redatto sulla base delle disposizioni di cui alla ex Legge 431/85, poi D.Lgs. 490/99, oggi D.Lgs. 42/2004, che ne dispone l'ulteriore adeguamento.

Il PPAR si articola in Sottosistemi Tematici, Sottosistemi Territoriali e Categorie Costitutive del Paesaggio. Il PPAR detta disposizioni costituenti indirizzi, direttive e prescrizioni di base (transitorie o permanenti) vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti; restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti e da leggi statali e regionali. I Sottosistemi Tematici definiscono le principali componenti per l'analisi territoriale, essi sono: Sottosistema Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico, Sottosistema Botanico-Vegetazionale, Sottosistema Storico-Culturale.

Nell'ambito dei tre sottosistemi tematici sono identificate le Categorie costitutive del paesaggio, le quali sono riferite ad elementi fondamentali del territorio che definiscono la struttura del paesaggio, tenuto conto della specificità del territorio marchigiano. La loro tutela viene applicata definendo ambiti territoriali di tutela integrale ed orientata.

I Sottosistemi Territoriali esprimono l'aspetto valutativo del sistema ambientale regionale. Essi suddividono in zone omogenee le aree della Regione, in base alla rilevanza dei valori paesistico - ambientali (A, B, C, D e V).

In relazione alla coerenza del progetto con il PPAR, si riportano, preliminarmente alla trattazione, le tavole di inserimento dell'area di interesse negli elaborati di Piano.




Figura 25: P.P.A.R. Stralcio Tavola n°1 – “Vincoli paesistico ambientali vigenti”

1 VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI VIGENTI

LEGENDA

-  VINCOLI ESISTENTI ZONE CON NOTE (L.1497/39)
-  VINCOLI ESISTENTI (L.1497/39)
-  MONTAGNE SOPRA M.1200s.l.m.
-  PARCHI E FORESTE
-  GHIACCIAI E CIRCHI GLACIALI
-  FIUMI E CORSI D'ACQUA
-  LIMITI DELLA COSTA E FASCIA COSTIERA
prof.m.300 dalla battigia
-  VINCOLI REGIONALI (GALASSO)
-  LIMITI AMMINISTRATIVI




Figura 26: P.P.A.R. Stralcio Tavola n°2 – “Fasce morfologiche”

2 FASCE MORFOLOGICHE

LEGENDA



LIMITE DELLE FASCE



FASCIA APPENNICA **A**



FASCIA PEDEAPPENNINICA **PA**



FASCIA SUBAPPENNINICA **SA**



Figura 27: P.P.A.R. Stralcio tavola n°3 – “Sottosistemi tematici”

LEGENDA	
	AREE GA DI ECCEZIONALE VALORE (artt. 6-9)
	AREE GB DI RILEVANTE VALORE (artt. 6-9)
	AREE GC DI QUALITA' DIFFUSA (artt. 6-9)

La zona di indagine ricade nella fascia SA Subappenninica, all'esterno dei sottosistemi tematici.

Il Piano riconosce tre sottosistemi tematici denominati GA, GB, GC. Tali sottosistemi sono individuati nella tavola 3 e sono stati definiti in base ai seguenti parametri:

- rarità a livello regionale e nazionale in assoluto;
- estensione delle aree, esposizione e frequenza delle forme geomorfologiche e degli elementi geologici caratteristici della Regione;
- valore didattico e studi scientifici condotti.

In particolare:

- a) Area GA: sono presenti elementi di altissima rappresentatività e/o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della regione marchigiana, le serie tipo della successione Umbro-Marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici,

geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche. Le zone GA sono state denominate «Aree di eccezionale valore» nella tav. 3 e comprendono in tutto o in parte le emergenze geologiche e geomorfologiche, di cui al successivo articolo 28.

- b) Area GB: sono rappresentate aree montane e medio-collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio-collinare delle Marche. Le zone GB sono state denominate nella tav. 3 «Area di rilevante valore».
- c) Area GC: sono presenti aree di valore intermedio con caratteri geologici e geomorfologici che distinguono il paesaggio collinare e medio-collinare della regione. Le zone GC sono state denominate nella tav. 3 «Aree di qualità diffusa»

La tutela dei caratteri geologici, geomorfologici e idrogeologici deve provvedere:

- a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali presenti nell'ambito del territorio individuati dal Piano;
- b) alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee.

Gli indirizzi di tutela di cui all'art. 9 del Piano prevedono che nell'area GB e GC di cui all'articolo 6 le eventuali trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con:

- a) il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme;
- b) la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni;
- c) il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.

2.3.6.1 Sottosistema botanico vegetazionale

2.3.6.1.1 Tavola 4




Figura 28: P.P.A.R. Stralcio tavola n°4 – “Sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sistema botanico-vegetazionale”

4 SOTTOSISTEMI TEMATICI E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

LEGENDA



AREE **BA** DI ECCEZIONALE VALORE



AREE **BB** DI RILEVANTE VALORE



AREE **BC** DI QUALITA' DIFFUSA

AREE FLORISTICHE (ART.33)

2.3.6.1.2 Tavola 5




Figura 29: P.P.A.R. Stralcio tavola n°5 : “ Valutazione qualitativa del sottosistema botanico-vegetazionale ”

5 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

LEGENDA

ZONE DI ALTISSIMO VALORE VEGETAZIONALE

1-19		COMPLESSI ORO-IDROGRAFICI (BOSCHI E PASCOLI INTERCLUSI – ART.LI 34 E 35)
20-21		COMPLESSI COSTIERI
22-29		AMBIENTI UMIDI (ART.36)
36-40		AMBIENTI DELLE GOLE CALCAREE
41-69		AREE DI INTERESSE FLORISTICO E VEGETAZIONALE DI PICCOLE DIMENSIONI

La zona di studio non è interessata da alcun sottosistema Botanico-vegetazionale di tipo BA, BB, BC; non ci sono dei vincoli botanico-vegetazionali e/o restrizioni.

2.3.6.2 Sottosistema Storico Culturale (art 15-19)

I beni di carattere storico culturale sono individuati dal Piano in base ad apposite cartografie Tavv. 8-9-10-15-16-17.




Figura 30: P.P.A.R. Stralcio tavola n° 8 “Centri e nuclei storico paesaggio agrario storico”

LEGENDA		
	CENTRI STORICI CAPOLUOGO	(art.39)
	ALTRI CENTRI E NUCLEI STORICO	(art. 39)
	PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE	(art.38)

L'area oggetto di studio è esterna ad ogni vincolo e prescrizione legata ai beni socio culturali.

Il centro storico di Fermo dista circa 2 km in direzione Nord. Il centro storico di Ponzano dista circa 1.5 Km in direzione Sud.




Figura 31: P.P.A.R. Stralcio tavola 9 - "Edifici e manufatti extra-urbani"

9 EDIFICI E MANUFATTI EXTRA-URBANI (art. 40)

LEGENDA



LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI

Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150. All'interno degli ambiti provvisori di cui ai precedenti commi si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.




Figura 32: P.P.A.R. Stralcio tavola 10 - “Luoghi archeologici e di memoria storica”

SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE

10 LUOGHI ARCHEOLOGICI E
DI MEMORIA STORICA ARTT. 41-42

LEGENDA

- 1-85  AREE VINCOLATE
- 86-88  LUOGHI DI MEMORIA STORICA
- 89-102  AREE DI PARTICOLARE INTERESSE ARCHEOLOGICO
-  AREE CENTURIATE
-  STRADE CONSOLARI

Le zone archeologiche e le strade consolari sono individuate nelle tavv. 10, 17 ed elenco allegato 2 e comprendono:

- a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39;
- b - altre aree archeologiche di particolare interesse;
- c - le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione, relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
- d - le strade consolari romane;

e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.

Nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela stabilito provvisoriamente in mt. 50 dal perimetro delle aree stesse, fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Soprintendenza archeologica, si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.

2.3.6.3 Sottosistema territoriale (art 20-23)

Il Piano individua nelle tavole 6 e 7 le aree con rilevanti valori paesistico ambientali.




Figura 33: P.P.A.R. Stralcio tavola n°6 : “Area per rilevanza dei valori paesaggistici e ambientali”



Il Piano individua tali aree della Regione in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali, come segue:

Aree A: Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti

architettoniche, storiche, naturalistiche.

Aree B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione.

Aree C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche.

Aree D: Il resto del territorio regionale.

Aree V: Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

Nelle Aree C e D si applica l'indirizzo di tutela dell'art. 23 comma b):

“nelle aree C e D, deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico - ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione”.

L'area oggetto di studio non è interessata da alcuna area di particolare interesse o rilevanza ambientale e paesaggistica.




Figura 34: P.P.A.R. Stralcio tavola n°7 : “Aree di alta percettività visiva”

7 AREE DI ALTA PERCETTIVITA' VISIVA

LEGENDA

-  AMBITI ANNESSI ALLE INFRASTRUTTURE A MAGGIORE INTENSITA' DI TRAFFICO AREE V (ART.23)
-  PUNTI PANORAMICI (ART. 43)
-  PERCORSI PANORAMICI (ART. 43)

Nella area V deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tav. 7, agli stessi si applicano le prescrizioni di base permanenti di cui all' art. 43: "Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di mt. 20. E fatto comunque salvo il disposto della L.R. 34/75. Compete agli strumenti urbanistici generali: a -verificare l'individuazione dei punti e delle strade di cui al primo comma e completarne il censimento; b -definire i relativi ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis".

2.3.6.4 Categorie della struttura geomorfologica

2.3.6.4.1 Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche (art.28)



Figura 35: P.P.A.R. Stralcio Tavola num°3

Non sono riscontrabili nell'area interessata dall'indagine.

Si rimanda, comunque, alla valutazione geologica per l'individuazione di problematiche inerenti il sito.

2.3.6.4.2 Corsi d'acqua (art.29)

L'area oggetto di studio non è vicina ad alcun corso d'acqua.




Figura 36: P.P.A.R. Tavola 12_B124_I SE - "Classificazione dei corsi d'acqua e dei crinali"

Le cartografie qui di seguito allegate rappresentano il sistema dei bacini e dei sottobacini individuati sul territorio marchigiano. Più in particolare, il numero riportato all'interno di ciascun sottobacino indica l'ordine gerarchico del corso d'acqua principale presente al suo interno. Con differente simbologia grafica (linee tratteggiate, continue e a croci) vengono classificati i crinali o gli spartiacque in base alla classe di appartenenza prevista dalla normativa del Piano. La legenda di tale classificazione è la seguente:

-----	crinali e spartiacque che individuano bacini del II e III ordine.
—————	crinali e spartiacque che individuano bacini del IV e V ordine.
+++++	crinali e spartiacque che individuano bacini di ordine superiore al V.
■ ■ ■ ■ ■	delimitazione delle zone Appenniniche (A), Pedeappenniniche (PA), subappenniniche (SA).

I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali. I corsi d'acqua, ai fini della tutela transitoria, sono quelli individuati nella tav. 12 (IGM 1:25.000) e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico, e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.

Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 è stabilito un ambito provvisorio di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, in rapporto alla classificazione di cui al primo comma, fatte salve le piantate di tipo produttivo-industriale con esclusione, quindi, della vegetazione arbustiva di molteplici specie irregolarmente inframezzata da alberi di alto fusto:

- classe 1: fascia appenninica mt. 60 su ogni lato;
- fascia pedeappenninica mt. 125 su ogni lato;
- fascia subappenninica mt.175 su ogni lato;

- classe 2: fascia appenninica mt. 45 su ogni lato;
 fascia pedeappenninica mt. 90 su ogni lato;
 fascia subappenninica mt. 135 su ogni lato;
- classe 3: fascia appenninica mt. 25 su ogni lato;
 fascia pedeappenninica mt. 50 su ogni lato;
 fascia subappenninica mt. 75 su ogni lato.

Per i corsi d'acqua di 3a classe non iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/33, ma riportati nella tav. 12 (IGM 1:25.000), gli ambiti di tutela provvisoria di cui ai commi precedenti sono ridotti alla metà.

Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente i seguenti valori (mt):

CLASSI o FASCE	A	PA	SA
1	25	50	100
2	15	30	50
3	10	20	35


La classificazione dei corsi d'acqua è ordinata come segue:

- la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
- la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
- la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.

L'area di progetto è limitrofa al Fiume Ete Vivo che è definito come un corpo idrico superficiale rilevante, come stabilito dall'art. 11 "Corpi idrici significativi" del P.T.A. al comma 4 e dunque è un corso d'acqua di classe 1. Nasce al confine tra i comuni di Santa Vittoria in Matenano e Montelparo e nel suo percorso di circa 35 km attraversa i comuni di Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Montottone, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Fermo, per sfociare a Porto San Giorgio. Costituisce uno dei 30 bacini idrografici regionali riconosciuti dalla regione Marche.

Ete Vivo	
Stato	 Italia
Regioni	 Marche
Lunghezza	35 km
Portata media	circa 3 m ³ /s
Bacino idrografico	250 km ²
Altitudine sorgente	600 m s.l.m.
Nasce	Santa Vittoria in Matenano
Affluenti	Cosollo, Lubrico, Il Rio
Sfocia	Mare Adriatico, Porto San Giorgio

A ridosso dell'area di sedime dell'impianto vi è la presenza di un fosso denominato Fosso Catalini che ha carattere stagionale con portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno. Si forma dal compluvio di due crinali di 3 classe e, dopo uno sviluppo di circa 1,7 km, sfocia sulla destra orografica del fiume Ete Vivo.



Nella Figura 37 sottostante si riporta l'ambito di tutela del Fosso Catalini visualizzata nel P.R.G. del Comune di Fermo; si evidenzia come l'area di intervento del sormonto sia esterna alla classificazione ed all'ambito di tutela.



Figura 37: Ambito di tutela dei Fosso Catalini

Le opere di miglioramento di gestione dei reflui ed in particolare la realizzazione delle nuove vasche rientra invece all'interno dell'ambito di tutela, come evidenziato dalla Figura 38.



Figura 38: Ambito di tutela dei Fosso Catalini

L'art. 28 del P.R.G. riporta:

Il PRG individua i corsi d'acqua principali e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela integrale. All'interno di tali ambiti sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57 delle NTA del PPAR, nonché le attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo ai fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2° e 3° classe. All'interno di tali ambiti di tutela integrale sono comunque vietati:

a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;

b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e d'alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;

c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

e - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 Febbraio 1979, n.400;

f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;

nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:

f1- in quelle autorizzate ai sensi delle LL.RR. 37/80 71/97, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area; non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;

f2- nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR;

g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli (accatastamento di materiali non agricoli all'aperto);

h - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;

i - all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;

l - nella fascia contigua di ml 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50;

m - le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'Art. 45 delle NTA del PPAR, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;

n - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA del PPAR; sono fatti salvi i lagoni di accumulo sui corsi d'acqua, a fini irrigui, con esclusione dei corsi d'acqua principali (Fiumi Tenna ed Ete).

Quanto in progetto non sembra andare in contrasto con i dettami della normativa di settore, poiché si andranno a realizzare vasche interrato necessarie al trattamento delle acque reflue con opere necessarie all'attraversamento viario ed impiantistico.

2.3.6.4.3 Crinali (art. 30)




Figura 39: P.P.A.R. Tavola 12_B124_I NE - "Classificazione dei corsi d'acqua e dei crinali"

Le cartografie qui di seguito allegate rappresentano il sistema dei bacini e dei sottobacini individuati sul territorio marchigiano. Più in particolare, il numero riportato all'interno di ciascun sottobacino indica l'ordine gerarchico del corso d'acqua principale presente al suo interno. Con differente simbologia grafica (linee tratteggiate, continue e a croci) vengono classificati i crinali o gli spartiacque in base alla classe di appartenenza prevista dalla normativa del Piano. La legenda di tale classificazione è la seguente:

----- crinali e spartiacque che individuano bacini del II e III ordine.
 _____ crinali e spartiacque che individuano bacini del IV e V ordine.
 ++++++ crinali e spartiacque che individuano bacini di ordine superiore al V.
 ■■■■■■ delimitazione delle zone Appenniniche (A),
 Pedepenniniche (PA), subappenniniche (SA).

I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

Gli spartiacque sono individuati nella tavola 12 e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedepenninica e subappenninica.

La classificazione dei crinali è ordinata come segue:

- la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
- la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
- la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.

Per i crinali interessati da interventi di trasformazione, è stabilito un ambito provvisorio di tutela per lato in rapporto alla classificazione di cui al secondo comma avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

classe 1: fascia appenninica: dislivello di mt. 300;
 fascia pedepenninica: dislivello di mt. 30;
 fascia subappenninica: dislivello di mt. 20;
 classe 2: fascia appenninica: dislivello di mt. 200;
 fascia pedepenninica: dislivello di mt. 20;
 fascia subappenninica: dislivello di mt. 15;
 classe 3: fascia appenninica: dislivello di mt. 100;
 fascia pedepenninica: dislivello di mt. 10;
 fascia subappenninica: dislivello di mt. 5.

Prescrizioni di base transitorie.

All'interno di tali ambiti provvisori sono vietati:

- gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi

compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter;

- il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato.

Prescrizione di base permanenti.

Per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime:

CLASSI o FASCE	A	PA	SA
1	100	10	7
2	60	7	5
3	30	3	2

dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti.

Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a) identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e dell'ambiente marchigiano, in rapporto:
 - 1) allo stato di compromissione dei luoghi (crinali integri, crinali con presenza di sole infrastrutture stradali o di infrastrutture stradali con edificazione laterale più o meno continua, ecc.);
 - 2) all'appartenenza ad unità territoriali di particolare interesse paesistico-ambientale (sequenza di fondali, presenza di beni storico-culturali ecc.);
 - 3) all'appartenenza ad ambiti di alta percettibilità visuale, di cui all'articolo 20, o alle diverse classi gerarchiche su indicate
- b) definire gli ambiti di tutela annessi in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
- c) stabilire le prescrizioni per la tutela dei crinali e dei pianori relativi, nonché degli ambiti di tutela annessi.

L'area in esame è attraversata da un crinale di classe III che attraversa la porzione più a nord dell'impianto. Ciò è riscontrabile dalla cartografia allegata e da quella del P.R.G. del Comune di Fermo.



Figura 40: Ambito di tutela dei crinali

Come meglio descritto nel quadro di riferimento ambientale in merito alla matrice paesaggio e riscontrabile nell'elaborato grafico Tav. 15 – Analisi della visibilità, il sito in oggetto:

- è visibile dal versante collinare alla sinistra orografica del fiume Ete Vivo, da cui dista in media 3 Km. L'incidenza è assolutamente minima e l'opera risulta mitigata dall'orografia del terreno con la presenza di un crinale di classe III e di un filare di alberi ad alto fusto che stempera l'impatto visivo dell'impianto, rendendo visibile solo la porzione terminale della discarica;
- non è visibile dalla S.P. 112 Ete Vivo grazie alla presenza di una folta cortina di vegetazione ripariale che ne esclude la visuale, ad eccezione di alcuni punti di ingresso delle strade secondarie che però non consentono la visuale dell'area come evidenziato nella Tav. "Visibilità assoluta";
- non è visibile dalla S.P. 69 Ponzano di Fermo, grazie alla presenza del crinale di classe II e della vegetazione, ad eccezione di una piccola porzione in prossimità dell'abitato di Ponzano di Fermo, come evidenziato nella Tavola "Incidenza percettiva" e nel servizio fotografico allegato all'elaborato. Un ambito di incidenza considerato minimo, data la distanza e la parziale visibilità del sito;
- è visibile dai crinali limitrofi che presentano altezze assolute superiori all'area di intervento. Detti crinali sono scarsamente antropizzati con destinazioni a carattere prevalentemente residenziale.

Gli interventi previsti in progetto non vanno in alcun modo a modificare lo skyline attuale della zona. L'intervento non va a stravolgere quanto già presente, non modificando elementi e cromatismi presenti e caratterizzanti lo skyline ed il paesaggio.

La zona di intervento è interna ad un ambito già fortemente antropizzato caratterizzato da un'area adibita a discarica e da un Centro Integrato per la Gestione di Rifiuti Solidi Urbani, dunque fortemente contrassegnato dall'attività umana. Il progetto è un adeguamento e miglioramento di quanto attualmente in essere, non modificando sostanzialmente l'incidenza e percezione attuale del sito.

A parere dello scrivente ricorrono inoltre le esenzioni di cui all'art. 60 comma 4 del P.P.A.R. che

prevedono: che le prescrizioni di base di cui all'art. 3 comma c, del Piano non si applichino per le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82. Sono incluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all' art. 3 bis della legge 441/87. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 63 bis e ter.

La problematica urbanistica è stata oggetto di precedente valutazione da parte della AIA Regionale in essere come si riporta nella Figura 41 di seguito allegata.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

L'area è ubicata nel Comune di Fermo località S. Biagio e precisamente al Foglio n. 111 Mappali n. 10, 85 del Nuovo Catasto Terreni. L'intervento non ricade in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985 n. 431. Tutti gli interventi previsti sono individuati nel rispetto dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Fermo con delibera C.C. n. 81 del 2 agosto 2000.

La quasi totalità dell'area in oggetto risulta classificata (APS) "Aree per attrezzature pubblici servizi e attrezzature tecnologiche per servizi urbani" Art: 46 nt. La nuova perimetrazione del centro integrato per la gestione dei rifiuti urbani effettuata nel 2001 comprende inoltre piccole porzioni di

- "aree agricole di rilevante valore territoriale e paesaggio agrario di interesse storico ambientale" Art. 56 nt;
- ambito di tutela dei crinali a minore livello di compromissione art. 29 nt;
- ambito di tutela dei versanti Art. 30 nt; patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole (E2/87) Art. 57 nt.

Su queste aree non sono previste opere di sbancamento né di costruzione di manufatti ma solo interventi di miglioramento ambientale e botanico vegetazionale, esse infatti saranno oggetto di rimboschimento e rinverdimento con realizzazione di punti di controllo visivo. L'area è stata dichiarata zona sismica di seconda categoria e pertanto è soggetta alla legge 64/74.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione:	Numero: 97/VAA Data: 21/10/2011	Pag. 9
------------------------------	------------------------------------	------------------

Figura 41: Inquadramento territoriale AIA

Si vuole inoltre ribadire la questione che l'approvazione, del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2.3.6.4.4 Versanti (art. 31)

Le misure previste dall'art. 31 del P.P.A.R. si applicano a quei versanti aventi una pendenza assoluta superiore al 30%.

Il P.R.G. del Comune di Fermo individua, nel rispetto dell'art. 30 – ambiti di tutela dei versanti delle N.T.A., le aree aventi pendenza assoluta superiore al 30%. L'area di intervento è parzialmente mappata.



Figura 42: Ambito di tutela dei versanti

La mappatura del P.R.G. non tiene è avvalorata dallo stato dei luoghi.

2.3.6.5 Categorie del patrimonio botanico vegetazionale

2.3.6.5.1 Aree floristiche (art.33)

Assenti nella zona di studio (CFR. Stralcio Tav. 4).

2.3.6.5.2 Foreste demaniali regionali e boschi (art. 34)

Assenti nella zona di studio (CFR. Stralcio Tav. 5).

2.3.6.5.3 Pascoli (art. 35)

Assenti nella zona di studio (CFR. Stralcio Tav. 5).

2.3.6.5.4 Zone umide (art. 36)

Assenti nella zona di studio (CFR. Stralcio Tav. 5).

2.3.6.5.5 Elementi diffusi del paesaggio agrario (art.37)

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

- querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;
- alberature stradali;
- alberature poderali;
- siepi stradali e poderali; (si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari);
- vegetazione ripariale;
- macchie e boschi residui.

La realizzazione di quanto in progetto non prevede l'abbattimento di essenze arbustive anche per la realizzazione delle vasche, essendo poste in un'area libera. Si dovrà provvedere solamente alla dismissione di essenze arbustive infestanti.

2.3.6.6 Categorie del patrimonio storico-culturale

2.3.6.6.1 Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale (art.38)

Le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea, sono individuate nella tavola 8.

“Il paesaggio agrario di interesse storico ambientale è inteso negli elementi fondamentali di forma storica del territorio (insediamento edilizio rurale, maglia poderale, strutture vegetazionali arboreo-arbustive), con specifica attenzione alle testimonianze di particolari tecniche agricole-produttive (la folignata, l'alberata, l'oliveto quinconce, il gelseto e simili) e alla presenza, su aree delimitate, di insiemi residenziali e culturali che mantengono integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario mezzadrie e della cultura contadina della montagna”.

Non presente.

2.3.6.6.2 Centri e nuclei storici (art.39)




Figura 43: P.P.A.R. Stralcio tavola n° 8 “Centri e nuclei storici paesaggio agrario storico”

LEGENDA		
	CENTRI STORICI CAPOLUOGO	(art. 39)
	ALTRI CENTRI E NUCLEI STORICO	(art. 39)
	PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE	(art. 38)

I centri ed i nuclei storici sono quelli individuati nelle tavv. 8 e 15 ed elenco allegato 2 nonché tutti quelli che gli strumenti urbanistici comunali perimetrano come zona "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Per alcuni dei centri e nuclei indicati nella tav. 15 e elenco allegato 2 il Piano stabilisce perimetri provvisori degli ambiti di tutela cartograficamente delimitati. Per gli altri centri e nuclei storici, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante, a partire dal limite della zona "A" perimetrata ai sensi del D.M. 1444/68 o, in mancanza, dal perimetro del tessuto urbanizzato risultante dalla carta IGM 1892-1895, è stabilito un ambito provvisorio di tutela definito, in rapporto alla collocazione geografica, come indicato nella tav. 15 e alla superficie territoriale come segue:

c1 - per i centri e nuclei di crinale o di poggio

$$\sqrt{\frac{\text{superficieteritoriale}}{3,14}} \times 2 \times 3 = \text{metri}$$

c2 - per i centri e nuclei di versante

$$\sqrt{\frac{\text{superficieteritoriale}}{3,14}} \times 2 \times 2 = \text{metri}$$

c3 - per i centri e nuclei di fondovalle

$$\sqrt{\frac{\text{superficieteritoriale}}{3,14}} \times 2 = \text{metri}$$

2.3.6.6.3 Edifici e manufatti storici (art. 40)

Gli edifici e i manufatti storici extraurbani sono individuati nelle tav. 9-16 ed elenco allegato 2.




Figura 44: P.P.A.R. Stralcio tavola 9

Essi raggruppano tutti quei "edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane, quali edifici religiosi (chiese, conventi e abbazie, santuari e simili), i cimiteri, gli edifici difensivi (torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili); gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini e simili), i manufatti infrastrutturali

(canali, ponti, fontane rurali e simili)”.

L'attività, pur essendo abbastanza vicina ad edifici e manufatti di notevole interesse storico, non influisce negativamente sugli stessi, in quanto la percezione visiva della attività di recupero e smaltimento di rifiuti è nulla; tutta l'attività di stoccaggio avviene internamente al capannone. Non ci sono punti di percezione visiva comuni con gli edifici e manufatti extra urbani; l'area è inoltre esterna all'ambito di tutela dell'art. 40.




Figura 45: P.P.A.R. Stralcio tavola 16 - “Edifici e manufatti extra-urbani”

Elenco dei beni culturali:

- 1) San Simone e Giuda a Torchiaro;
- 2) Mura Castellane a Torchiaro;
- 3) San Marco.



Figura 46: Chiesa di San Marco



Figura 47: Torchiaro

Gli edifici e manufatti storici presenti nella zona sono lontani dalla percezione visiva dell'area oggetto di intervento.




Figura 48: P.P.A.R. Foto Aerea che evidenzia posizione impianto rispetto edificio storico

L'area dista oltre 1000 mt dalla Chiesa di San Marco posta nel comune di Ponzano di Fermo; non vi è nessuna correlazione visiva tra le due entità in quanto sono divise da 3 crinali perpendicolari alla vista.

2.3.6.6.4 Zone archeologiche e strade consolari (art. 41, 42)



Figura 49: P.P.A.R. Stralcio Tavola 10

10 LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI MEMORIA STORICA ARTT. 41-42

LEGENDA

- 1-85  AREE VINCOLATE
- 86-88  LUOGHI DI MEMORIA STORICA
- 89-102  AREE DI PARTICOLARE INTERESSE ARCHEOLOGICO
-  AREE CENTURIATE
-  STRADE CONSOLARI

Le zone archeologiche e le strade consolari sono individuate nelle tavv. 10,17 ed elenco allegato 2 e comprendono:

a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39;

-
- b - altre aree archeologiche di particolare interesse;
 - c - le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione, relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
 - d - le strade consolari romane;
 - e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.
- Distanti dall'area di intervento.

2.3.6.6.5 Punti panoramici e strade panoramiche (art.43)

I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tavola 7, il cui stralcio è già stato riportato precedentemente.

Sono "intesi come luoghi nei quali si hanno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali del paesaggio marchigiano".

I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati nella tav. 7, agli stessi si applicano le prescrizioni di base permanenti di cui all' art. 43: "*Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di mt. 20. E fatto comunque salvo il disposto della L.R. 34/75. Compete agli strumenti urbanistici generali: a -verificare l'individuazione dei punti e delle strade di cui al primo comma e completarne il censimento; b -definire i relativi ambiti di tutela in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis".*

Tali ambiti sono lontani dall'area di intervento.

2.3.6.7 Tabella riassuntiva dei vincoli definiti dal P.P.A.R.

	SI	NO
<u>SOTTOSISTEMI TEMATICI</u>	<u>SA</u> (SubAppenninica)	
– Sottosistema Botanico-Vegetazionale	£	S
– Sottosistema Storico-Culturale	£	S
<u>SOTTOSISTEMA TERRITORIALE</u>	£	S
Aree alta percettività visuale	£	S
<u>CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO</u>		
– Emergenze geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche	£	S
– Corsi d'acqua	£	S
– Crinali	S	£
– Versanti	S	S
– Aree floristiche	£	S
– Foreste Demaniali Regionali e Boschi	£	S
– Pascoli	£	S
– Zone Umide	£	S
– Elementi diffusi del Paesaggio Agrario	£	S
– Paesaggio Agrario di interesse storico-ambientale	£	S
– Centri e Nuclei storici	£	S
– Edifici e Manufatti storici	£	S
– Zone Archeologiche e Strade Consolari	£	S
– Luoghi di memoria storica	£	S
– Punti panoramici e Strade panoramiche	£	S

Tabella 6: Tabella riassuntiva Vincoli PPAR

Il P.P.A.R. non influenza e caratterizza in alcun modo l'area; il sito ricade nei sottosistemi o ambiti di tutela del Piano e precisamente:

ambito di tutela dei crinali art. 30;

ambito di tutela dei versanti art.31.

In riferimento ai versanti lo stato dei luoghi evidenzia che le pendenze attuali sono inferiori al 30%

In riferimento al crinale presente si rimanda alle considerazioni relative al singolo punto dove si evidenzia la bassa gerarchia del crinale stesso in riferimento anche alla morfologia dell'area caratterizzata da crinali principali posti in direzione est-ovest cioè perpendicolari alla costa adriatica. Si evidenzia inoltre lo stato di compromissione cui si trova il crinale che è rappresentato dalla presenza di una infrastruttura stradale e edifici accessori e apparati di vario genere; inoltre l'area in oggetto non è appartenente né ad unità territoriali di interesse paesistico – ambientale né ad ambiti di alta percettività visuale né sono segnalati in prossimità elementi di interesse storico – culturale.

L'intervento è inoltre esente dalle norme del P.P.A.R. in quanto rientrante nei casi di cui all'art. 60 comma 4 del Piano e dell'art. 38 delle NTA del PRG del Comune di Fermo.

Si evidenzia inoltre che il Piano Paesistico è oggetto di prossimo adeguamento, nel quale le considerazioni sui alcuni vincoli ed elementi del paesaggio (tra cui i crinali) vengono rivisti ed aggiornati.

2.3.7 Adeguamento del Piano Paesistico

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 140 del 1 febbraio 2010 è stato approvato il documento preliminare per l'adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale -PPAR- al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alla Convenzione Europea del Paesaggio, quale documento propedeutico alle attività di aggiornamento del PPAR previste dell'art. 159 c.1 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.

Il documento si compone di una serie di elaborati tecnici:

- Relazioni generali e letture preliminari (all A);
- "Dossier Macroambiti" (all B), contiene una lettura del paesaggio regionale, effettuata a partire dai tematismi del PPAR e integrata dalla lettura delle interazioni tra i diversi elementi, delle macro relazioni territoriali (il sistema insediativo e infrastrutturale) e visuali (il sistema dei crinali), dei processi identificativi delle popolazioni insediate. L'esito di tale analisi ha perciò portato alla individuazione di macro caratteristiche che hanno permesso di articolare il territorio delle Marche in sette grandi strutture identitarie di riferimento. L'esito degli approfondimenti a grande scala contenuti nel dossier porta al riconoscimento e ad una prima descrizione di ventuno partizioni del territorio marchigiano aventi caratteristiche riconducibili alla nozione di "ambito di paesaggio";
- Dossier ambiti di paesaggio (all. C), contiene le schede di caratterizzazione e di descrizione delle ventuno parti (gli ambiti) riconosciute nel paesaggio regionale;
- Cartografie (all. D).

Il rapporto preliminare di Piano descrive il paesaggio delle Marche suddividendo il territorio in 7 macroambiti e 20 ambiti. I Macroambiti e gli Ambiti rappresentano una modalità di descrizione del territorio regionale, configurando un "modello interpretativo" che si affianca alla consolidata lettura per "sistemi tematici" che era alla base del PPAR vigente. Il Macro ambito rappresenta una macro-struttura di riferimento: si è ipotizzato che ogni ambito di paesaggio (il cui riconoscimento è richiesto dal codice) possa essere meglio definito a partire dal riconoscimento di una cornice, di uno sfondo che lo collochi in un contesto più ampio contribuendo a definirne il significato. Gli ambiti costituiscono delle partizioni dei macroambiti. Sono ancora intesi come contenitori piuttosto ampi, riconoscibili per una morfologia prevalente, per le relazioni territoriali, i rapporti visuali, per un processo di identificazione delle popolazioni insediate con quei luoghi.

L'area in oggetto ricade nel macroambito F- Marche meridionali del Piceno e in particolare nell'ambito F1- Fermo e la vallata del Tenna.

Elemento distintivo dell'ambito è la massiccia urbanizzazione della fascia costiera e del reticolo vallivo del Fiume Tenna. I centri e nuclei storici di crinale caratterizzano il paesaggio delle colline del reticolo del Fiume Ete Vivo e del Torrente Ete Morto. L'ambito è delimitato a Nord dal crinale che separa i bacini idrografici del F. Chienti e del T. Ete Morto, suo affluente di destra; a Sud dal crinale che separa i bacini idrografici dei F. Ete Vivo e Aso; ad Ovest dalla parte sommitale del bacino idrografico del T. Ete

Morto e dalle aree alto collinari poste a ridosso del confine tra la Provincia di Macerata e quella di Fermo, coincidenti con le strade che collegano Santa Vittoria in Matenano con Monte S. Martino, e Sant'Angelo in Pontano; ad Est dal tratto di Mare Adriatico compreso tra la foce dei fiumi Chienti ed Ete Vivo.

Le nuove urbanizzazioni e le grandi infrastrutture sono concentrate su alcune aree poste lungo la Valle del Fiume Tenna in corrispondenza della via Faleriense.

Lungo la Faleriense sono ancora rinvenibili tracce consistenti di antiche centuriazioni romane, in particolare nella zona compresa tra le località Triangolo (Monte Urano) e Luce Cretarola (Sant'Elpidio a Mare), in località Girola (Fermo) e in località Piane di Falerone (Falerone).

Molti tratti vallivi scampati alle urbanizzazioni sono attualmente destinati ad agricoltura semi intensiva; anche in questo caso la presenza di vegetazione spontanea è sporadica, limitandosi di fatto a quella ripariale, a residui minimi di aree boscate, alle alberature stradali e alle siepi che segnavano il confine degli antichi poderi. Tra i nuovi interventi va segnalato il parco fluviale recentemente realizzato lungo il Tenna dal Comune di Monte Urano.

La vegetazione meso-igrofila legata ai corsi d'acqua, anche minori, "interrompe" il paesaggio agrario comune e rappresenta l'elemento di naturalità che maggiormente caratterizza questo ambito. La Valle del torrente Ete Morto presenta un grado di urbanizzazione meno elevato rispetto a quella del fiume Tenna e dell'Ete Vivo, in genere, gli edifici rurali tipici del paesaggio agrario storico risultano meno compromessi.


Le colline che fanno da corona ai reticoli idrografici, presentano una morfologia dolce e poco acclive.

Sulla loro sommità, in punti panoramici e facilmente accessibili dai fondovalle, sono presenti i centri e nuclei storici, caratteristici per la loro connotazione storica di appartenenza ai "castelli fermi", quali ad esempio Fermo, Belmonte Piceno e Rapagnano, le cui visuali spaziano dal mare Adriatico ai monti Sibillini. Il paesaggio agrario è caratterizzato da coltivazioni di tipo estensivo costituite da seminativi avvicendati, sporadica è la presenza di oliveti e di vigneti. Molti versanti, della valle dell'Ete Morto, presentano evidenti segni di erosione. L'edilizia rurale mostra anche in queste zone gli effetti connessi al progressivo abbandono delle campagne e al mutamento dell'ambito permangono tuttavia molti edifici isolati di pregio, come la cinquecentesca e monumentale chiesa di Santa Croce sull'Ete di Mogliano, alcuni nuclei storici di notevole valore, quali ad esempio Alteta (Montegiorgio), Sant'Elpidio Morico (Monsampietro Morico), Moregnano (Petritoli) e Torchiaro (Ponzano di Fermo).

Particolarmente interessante è poi l'intero areale compreso tra i centri storici di Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado e Montegiorgio, in quanto le loro strutture architettoniche sono calate in un paesaggio rurale ben conservato. Ulteriori elementi di interesse sia paesaggistico, che naturalistico, sono rappresentati infine da permanenze diffuse di siepi, filari poderali ed interpoderali, porzioni minime di aree boscate residue e alberi secolari isolati.

Il paesaggio agrario è caratterizzato da coltivazioni di tipo estensivo costituite da seminativi avvicendati, sporadica è la presenza di oliveti e di vigneti.

Si riportano di seguito degli stralci di piano nei quali viene individuata l'area in esame, si evidenzia come la zona risulta fuori da vincoli e da ambiti di tutela.



LEGENDA


Crinali principali per altimetria (metri s.l.m.)

- Crinali collinari 0-350
- Crinali alto-collinari 350-700
- Crinali basso-montani 700-1100
- Crinali montani 1100-1600
- Crinali alto-montani 1600-2500
- Reticolo idrografico principale

Altre informazioni

- Insediamenti

Figura 50: Stralcio adeguamento PPAR – Componenti Morfologiche della struttura paesaggistica



LEGENDA

Paesaggi agrari e naturali

- Paesaggio agrario a dominante monocolturale
- Paesaggio agrario a mosaico colturale complesso
- Paesaggio a dominante naturale
- Corridoi ecologici del reticolo idrografico principale


Sistema dei centri e nuclei storici

- Centri e nuclei di pianura
- Centri e nuclei di pendio
- Centri e nuclei di crinale

Altre informazioni

- Reticolo stradale
- Insediamenti

Figura 51: Stralcio adeguamento PPAR - Paesaggi Agrari e Insediamenti Storici



LEGENDA

Sistema botanico vegetazionale

- Leccefe
- Querceti
- Omcostrieti
- Cerrete
- Castagnet
- Faggete
- Robineti e Ailanteti
- Altri boschi di latifoglie
- Boschi e boscaglie ripariali
- Rimboschimenti di conifere
- Arbusteti
- Prateria
- Vegetazione erbacea e arbustiva dei litorali marini
- Paesaggio delle colture agrarie


Sistema storico culturale

- Beni storico architettonici diffusi
- Architettura industriale
- X Architettura miliare
- † Architettura religiosa
- Architettura residenziale
- Architettura delle infrastrutture

Altre informazioni

- Insediamenti
- Reticolo idrografico principale

Figura 52: Stralcio adeguamento PPAR - Sistema dei beni Botanico vegetazionali e storico culturali




LEGENDA

Ecosistemi

- Boschi mediterranei di sclerofille sempreverdi a prevalenza di *Quercus ilex*
- Boschi mediterranei di caducifoglie a prevalenza di *Quercus pubescens*
- Boschi submediterranei di sclerofille sempreverdi a prevalenza di *Quercus ilex*
- Boschi submediterranei di caducifoglie a prevalenza di *Quercus pubescens*
- Boschi submediterranei di caducifoglie a prevalenza di *Ostrya carpinifolia*
- Boschi submediterranei di caducifoglie a prevalenza di *Quercus cerris*
- Boschi submediterranei di *Castanea sativa*
- Boschi collinari di sclerofille sempreverdi a prevalenza di *Quercus ilex*
- Boschi collinari di caducifoglie a prevalenza di *Quercus pubescens*
- Boschi collinari di caducifoglie a prevalenza di *Ostrya carpinifolia*
- Boschi collinari di caducifoglie a prevalenza di *Quercus cerris*
- Boschi collinari di *Castanea sativa*
- Boschi montani di caducifoglie a prevalenza di *Fagus sylvatica*
- Boschi montani di caducifoglie a prevalenza di *Quercus cerris*
- Boschi montani di caducifoglie a prevalenza di *Quercus pubescens*
- Boschi montani di caducifoglie a prevalenza di *Ostrya carpinifolia*
- Boschi montani di *Castanea sativa*
- Boschi antropogeni a prevalenza di *Robinia pseudoacacia*
- Rimboschimenti di conifere (prevalentemente *Pinus nigra*)
- Garighe
- Arbusteti mediterranei
- Arbusteti collinari
- Arbusteti montani
- Arbusteti alpini e subalpini
- Praterie mediterranee
- Praterie submediterranee
- Praterie collinari
- Praterie montane
- Praterie alpine e subalpine
- Vegetazione ripariale

Figura 53: Stralcio adeguamento PPAR - Struttura degli ecosistemi



LEGENDA

-  Aree tutelate ai sensi dell'art. 1- quinquies del Dlgs 312/1985 convertito con L. 431/1985 (c.d. GALASSINI)
-  Aree tutelate ai sensi dell'art. 136 Dlgs. 42/2004
-  Aree naturali protette L. 394/1991 e L.R. 15/1994
-  Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Direttiva 79/409/CEE "Uccelli")
-  Zone di Protezione Speciale
-  Siti di importanza Comunitaria
- Altre informazioni**
-  Insediamenti
-  Reticolo idrografico principale

Figura 55: Stralcio adeguamento PPAR - Aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico riconosciute

2.3.8 Coerenza con il P.A.I.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Marche è stato redatto dall'Autorità di Bacino Regionale in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 267/98 e dalla Legge 365/00.

Esso si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di Bacino previsto dalla Legge 183/89 e dalla L.R. 13/99.

L'ambito di applicazione del P.A.I. è relativo ai bacini idrografici regionali elencati e cartografati nell'Allegato B della L.R. 13/99. È esclusa la parte del territorio regionale ricadente all'interno dei bacini idrografici di competenza delle Autorità di Bacino Nazionale del fiume Tevere, Interregionale del fiume Tronto e Interregionale dei Fiumi Marecchia e Conca. Il progetto di piano è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 13 del 30/04/2001.

Il PAI è stato adottato, in prima adozione, con Delibera n. 15 del 28 giugno 2001. A seguito delle osservazioni alla prima adozione del piano e alle loro istruttorie, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato definitivamente il PAI, con Delibera n. 42 del 7 maggio 2003 (seconda e definitiva adozione).

La Giunta Regionale ha trasmesso il Piano al Consiglio Regionale che ha approvato le "Misure di Salvaguardia", decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURM (12 settembre 2003 - BUR n. 83) e vigenti fino all'entrata in vigore del Piano.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini di rilievo regionale è stato con pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13/02/2004.

Successivamente all'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini di rilievo regionale, sono stati approvati degli atti che modificano parte degli elaborati allegati al P.A.I. di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004.

Il P.A.I.:

- individua le aree a differente livello di pericolosità e rischio idrogeologico;
- disciplina gli usi del suolo consentiti in tali aree e fornisce direttive per l'intero territorio dei bacini di interesse regionale, ai fini della mitigazione delle condizioni di rischio;
- quantifica il fabbisogno finanziario di massima per la mitigazione delle condizioni di rischio e stabilisce i criteri per la definizione delle priorità dei programmi di intervento.




Figura 56: P.A.I. Stralcio cartografia




Figura 57: P.A.I. Stralcio cartografia



Figura 58: Individuazione area di intervento

Sulla base degli stralci allegati relativi al PAI si evidenzia che l'intervento è parzialmente interessato dalla perimetrazione delle aree di pericolosità e rischio idraulico e/o aree di pericolosità e rischio idrogeologico ed in particolare risulta perimetralmente interno ad un'area con grado di rischio di frana moderato (R1) e grado di pericolosità moderato (P1).

Come evidenziato nella relazione geologica di fattibilità allegata alla presente relazione, tale perimetrazione "non ha più significato di esistere in quanto ricadente all'interno del corpo di discarica esistente in una zona in cui i terreni sono stati completamente asportati per la realizzazione del corpo C."

Il P.A.I. dunque non caratterizza in alcuna maniera l'area non ponendo vincoli alla sua utilizzazione che può definirsi compatibile con gli altri strumenti urbanistici.

2.4 Sistema di pianificazione provinciale

Le principali disposizioni normative e di pianificazione di livello provinciale, possono essere riassunte nei provvedimenti di seguito elencati:

- Piano Faunistico Venatorio
- P.T.C. della Provincia di Fermo
- Conformità con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.
- Conformità con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti Ascoli Piceno per la sola localizzazione

2.4.1 Piano Faunistico Venatorio

Il Piano faunistico venatorio provinciale della Provincia di Fermo in vigore per gli anni 2013 -2018 è un importante strumento di pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro – silvo - pastorale, redatto in attuazione degli indirizzi regionali e nel rispetto degli atti di programmazione territoriale e ambientale, nazionali, regionali e locali.

Il Piano da un punto di vista faunistico e venatorio esegue una programmazione territoriale basata sui seguenti istituti faunistici:

- I Parchi e le Riserve Naturali – L. 394/91

La Provincia non ha competenza di pianificazione, ovvero istituzione o revoca delle aree protette ai sensi della L. 394/91.

Pertanto per quanto attiene a tali aree protette si prende unicamente atto della superficie che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini interessa il territorio fermano.

Il territorio interessato dalle aree protette ai sensi della L. 394/91 risulta di ha. 7.632 di SPFV.

- Le Oasi di protezione faunistica

Per definire la superficie territoriale da destinare a tale istituto va considerata: l'oasi esistente; la proposta di istituzione di una nuova oasi; lo stato delle caratteristiche ambientali e faunistiche dell'area di intervento che, allo stato attuale, non presentano emergenze tali da porre ulteriori vincoli di tutela faunistica.

Pertanto alle Oasi viene destinata una SPFV massima di ha. 268.

- Le Zone di Ripopolamento e Cattura

Lo stato di pianificazione pregressa e le proposte di istituzione di nuove delle ZRC sono funzionali a determinare la superficie massima da assegnare a tali istituti.

Alle ZRC è destinata una SPFV massima di ha. 8.500.

- I Centri Pubblici e Privati di Produzione della Fauna Selvatica allo stato naturale.

La pianificazione pregressa e le nuove proposte di istituzione dei determinano la scelta di destinazione di superficie per tali istituti.

Ai CPPS viene destinata una SPFV massima di ha. 800.

- Le Zone addestramento Cani

La superficie da destinare a tale istituto è basata sulle esigenze pregresse e sulle nuove proposte di istituzione di ZAC permanenti senza sparo.

A seguito della modifica dell'art. 33 della L.R. 7/9, la Regione con la DGR n. 948 del 27 giugno 2012 ha determinato le caratteristiche delle ZAC, i criteri per l'istituzione e le relative caratteristiche.⁴

Complessivamente alle ZAC viene destinata una SPFV massima di ha. 1.200, così ripartiti:

- ha. 900 per ZAC di tipo B;
 - ha 200 per ZAC di tipo C;
 - ha. 5 per ZAC di tipo D;
 - ha. 95 per ZAC di tipo E.
- I fondi chiusi ed i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia
- Per il territorio posto in divieto di caccia ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/95⁵, si prevede di destinare una superficie tale da garantire le esigenze dei privati proprietari e nel contempo che non interferisca con la pianificazione provinciale.
- La SPFV massima per tali fondi è pari ad ha. 600.

⁴ Con la modifica della L.R. 7/95, adottata con la L.R. 7/2012, al comma 6 è previsto: La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC. Con la DGR 948/2012 sono individuate le seguenti tipologie di ZAC:

- di tipo A: temporanee con divieto di abbattimento della fauna;
- di tipo B: permanenti, fino ad ha. 3.000 di superficie, con divieto di abbattimento della fauna;
- di tipo C: permanenti o temporanee, da ha 3 a ha 50, con o senza abbattimento di fauna selvatica esclusivamente di allevamento;
- di tipo D: permanenti, con recinto sino ad un massimo di ha 1, con divieto di abbattimento della fauna;
- di tipo E: permanenti, con recinto sino ad un massimo di ha. 100, con divieto di abbattimento della fauna.

⁵ Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/95 la caccia è vietata nei fondi previsti al comma 1 e al comma 5 correlato con il 6, che dettano:

1) Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.

5) L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

6) I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla giunta regionale e alla provincia, precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

- Istituti di gestione privatistica

Allo stato attuale non esistono sostanzialmente nel territorio provinciale AFV ed AATV, se non una piccola porzione di un'AFV che ricade nel territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Per gli istituti privatistici vengono destinati un massimo di ha. 1.500 di SPFV, di cui massimo ha. 900 per AFV e massimo ha. 600 per AATV, considerando che la Provincia dovrà fare un bando per consentire agli eventuali interessati di poter chiedere la concessione di tali istituti.

- Le aree di rispetto

Pur non impegnando superficie di pianificazione destinata a tale tipologia di istituto, in quanto le aree di rispetto sono ricomprese nel territorio di gestione programmata della caccia, viene assegnata una superficie massima che può essere occupata da questa tipologia di istituto.

Le aree di rispetto possono occupare complessivamente una SPFV massima di ha 6.000.


Sintesi Pianificazione territoriale

Alla luce di quanto destinato alle diverse tipologie di istituto faunistico si determina il seguente quadro sintetico, comparato con le superfici assegnate dal Piano Faunistico Venatorio 2013-2018.

Istituto	SPFV assegnata	SPFV assegnata dai CIPFV	SPFV residua
Parchi e Riserve naturali – L. 394/91	ha 7.632		
Oasi di protezione	ha 268		
ZRC	ha 8.500		
Centri pubblici e privati produzione fauna	ha 800		
ZAC	ha 1.200		
Fondi sottratti – art. 21 della L.R. 7/95	ha 600		
Totale aree protette	ha 19.000	ha 19.719	ha 719
AFV	ha 900		
AATV	ha 600		
Tot. Istituti di gestione privatistica	ha 1.500	ha 7.737	ha 6.237
TGPC minimo garantito	ha 53.605	ha 46.649	

Tabella 7: Sintesi del Piano venatorio Provincia di Fermo

L'area non ricade in alcun istituto per il piano come da cartografia allegata.



Legenda

Istituti di gestione faunistico-venatoria

-  Aree protette L. 394/91 - Parchi
-  Oasi di protezione faunistica
-  Zone Ripopolamento e Cattura
-  Centri Pubblici Riproduzione Fauna Selvatica
-  Zone Addestramento Cani
-  Aziende Faunistico-Venatorie

Figura 59: Stralcio Piano Faunistico Venatorio

2.4.2 P.T.C. della Provincia di Fermo

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) della Provincia di Fermo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Provinciale nella seduta del 31 marzo 2015, condividendo il Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale la Regione Marche aveva ufficialmente accertato la conformità del P.T.C. alle norme e agli indirizzi statali e regionali, al PPAR ed al PIT.

Il Piano come definito dall'art.1 comma 1 dello stesso, determina l'orientamento generale per l'assetto del territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile, stabilendo le linee generali per il recupero, la tutela, la valorizzazione ed il potenziamento delle risorse. Definisce gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in esso presenti, in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT), del piano per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché del principio di sussidiarietà. La relativa disciplina è espressa per mezzo delle definizioni e delle classificazioni nonché delle previsioni progettuali contenute negli elaborati cartografici e per mezzo delle concorrenti statuizioni delle presenti norme tecniche di attuazione (NTA).

Il PTC assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull'assetto del territorio provinciale garantiscano il conseguimento dello sviluppo sostenibile, del consumo razionale delle risorse e della riduzione dell'immissione delle sostanze inquinanti, attraverso i seguenti macro-obiettivi:

- a) obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni.
- b) obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e della sua integrazione con il sistema insediativo.
- c) obiettivo 03 – Potenziamento e attuazione della rete ecologica regionale.
- d) obiettivo 04 – Policentrismo, riduzione, quantificazione e qualificazione del consumo di suolo.
- e) obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare.
- f) obiettivo 06 – Incremento dell'housing sociale in risposta all'effettivo fabbisogno abitativo.
- g) obiettivo 07 – Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici.

Si riportano di seguito le varie tavole costituenti il supporto grafico del Piano.

2.4.2.1 Sistema integrato delle reti





Figura 60: Tav. PR.1/a - Adeguamento sistema infrastrutturale per la mobilità: miglioramento nodi e criticità




Figura 61: Tav. PR.2 - Mobilità dolce di valenza territoriale

La programmazione del PTC nei confronti della mobilità all'interno della Provincia di Fermo non interessa l'attività della ditta.

A livello regionale ed interregionale è consolidata gerarchicamente la programmazione delle seguenti opere:

- Collegamento medio collinare Ancona – Pescara. Pedemontana Abruzzo–Marche – Strada Mezzina;

- Realizzazione e ammodernamento della Mare – Monti del Fermano.

Di non minore importanza per la comunità fermana in considerazione delle attuali criticità individuate sono state determinate le seguenti opere con lo scopo di “ricucire” il territorio e garantire un più alto livello di sicurezza:

- Circonvallazioni. Sono praticamente in fase di realizzazione le circonvallazioni di Fermo ed Amandola.
- Sistemazione della Strada Valle dell’Aso.

2.4.2.1 Sistema insediativo





Figura 62: Tav. PI.1/a – Ambiti territoriali omogenei





Figura 63: Tav. PI2 – Ambiti produttivi di rilievo intercomunale

L'attività non richiederà l'implementazione di nuovo personale ma sarà mantenuta la forza lavoro in essere; tale condizione non influenzerà dunque il sistema insediativo della provincia.

Come evidenziato il PTC della Provincia di Fermo non fornisce indicazioni negative sulla fattibilità del progetto presentato; anzi gli obiettivi strategici relativi all'area del Comune di Fermo comprendono il riequilibrio demografico ed economico nonché la promozione delle capacità produttive agricole.

2.4.2.2 Sistema ambientale





Figura 64: Tav. PA1 – Indice di conservazione del paesaggio - REM




Figura 65: Tav. PA.1/b – Indice di sviluppo territoriale





Figura 66: Tav. PA.1/h – Indice faunistico cenotico medio

Il Piano Territoriale ha come obiettivo specifico l'analisi ed il monitoraggio dello stato del consumo di suolo, in particolare al fine di garantire uno sviluppo sostenibile previene il consumo di suolo (agricolo) e detta linee di assetto territoriale. Nell'art. 18 delle N.T.A. sono presenti delle regole generali per limitare il consumo di suolo, che si basano sul principio del contenimento del consumo di suolo, contrastando la dispersione insediativa e privilegiando, per rispondere ai fabbisogni insediativi, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standards urbanistici per servizi pubblici e verde. Il Piano comunque prevede che a fronte della realizzazione di interventi pubblici di rilievo e di interesse

sovracomunale, in attuazione del progetto di intercomunalità, in presenza di condizioni oggettivamente accertate negli ambiti di approfondimento di cui all'art. 9, sono consentiti scostamenti dai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC per il Comune che si renda disponibile a localizzare l'intervento pubblico nel proprio territorio. L'incremento in tal caso verrà stabilito in sede di conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, coordinato dalla Provincia, dove sono chiamati a partecipare tutti i Comuni e gli enti dell'ambito territoriale di approfondimento interessato, applicando la perequazione territoriale di cui agli artt.10 e 11.

Nello specifico si ritiene che l'intervento di ampliamento tramite sormonto sia in linea con la necessità da parte del Piano di limitare il consumo di suolo.

2.4.3 Conformità con il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.

Il Piano Provinciale Gestione Rifiuti della provincia di Fermo è stato approvato con D.C.P. num. 4 del 11/03/2014 e modifiche sottolineate con D.C.P. num.6 del 10/10/2014; esso in merito:

- a)effettua la ricognizione delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
- b) indica gli obiettivi da conseguire;
- c) individua degli interventi da realizzare perché necessari al raggiungimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento a livello di ATO, indicando i tempi di realizzazione degli stessi;
- d) determina il modello gestionale ed organizzativo prescelto (in questo senso si prevede di confrontare i risultati ottenuti dagli attuali sistemi sviluppati nel territorio provinciale evidenziandone le differenze in termini di efficacia);
- e) individua le azioni di prevenzione per ridurre la produzione dei rifiuti.

Gli obiettivi del piano sono:

- a) assicurare il trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica, tenendo in considerazione il combinato disposto normativo ed in particolare l'art. 7 c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/03;
- b) ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica al fine di conseguire l'obiettivo di legge (non più di 81 Kg./anno per abitante entro il 2018);
- c) massimizzare il recupero dei rifiuti attraverso lo sviluppo di impianti in grado di valorizzare i flussi provenienti dalle raccolte differenziate e gli altri flussi avviabili ad impianti dedicati, promuovendo una filiera dedicata per il completo riutilizzo;
- d) massimizzare le azioni sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, al riuso ed al recupero, contemporaneamente minimizzare il ricorso alle operazioni di smaltimento;
- e) raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e recupero stabiliti dall'articolo 181, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006;

Il Piano effettua una importante e accurata ricognizione di tutte le dotazioni impiantistiche della Provincia ed in particolare per l'impianto di TMB evidenzia:

"L'attuale impianto di trattamento meccanico biologico ha una potenzialità annua di 50.000 t. di rifiuti

urbani indifferenziati, proiettando l'attuale situazione con le indicazioni di piano, si evidenzia che l'impianto risulta ampiamente sovradimensionato rispetto la previsione al 2018, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7 c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/03.

ATO 4 COMPLESSIVO					
Proiettando al 2018 - incremento lineare R.D. al 65 %					
Anno	R.U. totale	R.D. totale	% R.D.	R.I. totale	% R.I.
2011	87.648	31.647	36,11%	56.001	63,89%
2012	80.730	34.044	42,17%	46.686	57,83%
2013	80.115	36.833	45,98%	43.282	54,03%
2014	79.504	39.577	49,78%	39.927	50,22%
2015	78.898	42.278	53,59%	36.621	46,42%
2016	78.297	44.935	57,39%	33.362	42,61%
2017	77.700	47.549	61,20%	30.152	38,81%
2018	77.108	50.120	65,00%	26.988	35,00%

Si nota infatti che a fronte di circa 27.000 t/a di RI (2018) in ingresso, l'effettiva quantità di rifiuti risultanti dalla selezione (sottovaglio) e destinati alla successiva biostabilizzazione saranno di circa 3.000 t/a.

Pertanto, nel corso degli anni presi ad esame, con il progredire dello sviluppo della RD e con l'incremento dell'intercettazione della frazione organica e della manutenzione del verde pubblico, nonché, considerata l'integrazione degli impianti di stabilizzazione e di trattamento dell'organico, tale potenzialità può assumere importanza strategica, se riconvertita gradualmente in favore della valorizzazione della frazione organica da RD alla quale nel tempo dovrà essere affiancato un impianto di trattamento anaerobico con recupero di energia. (DGR n° 52 del 28/01/2013) e successiva stabilizzazione in aree di compostaggio dedicate."⁶

Per quanto riguarda l'impianto di compostaggio il Piano evidenzia:

"L'impianto ha una potenzialità nominale di 75 t/g, per un totale annuo di rifiuto organico pari a 22.500 t/a, proiettando l'attuale situazione con le indicazioni di piano, si evidenzia che l'impianto negli anni in esame diventa sottodimensionato, comunque da non destare particolare preoccupazione; infatti a fronte di una Potenzialità Massima deficitaria, essa potrà essere compensata mediante integrazione gestionale dell'impianto TMB, in seguito ad interventi di riconversione/integrazione, con l'utilizzo delle linee di biostabilizzazione già esistenti presso il predetto impianto di TMB.

Inoltre l'introduzione di un processo di digestione anaerobica alla frazione organica consente sia di conseguire un notevole recupero energetico, attraverso l'utilizzo del biogas prodotto, sia di produrre, attraverso il successivo trattamento aerobico della parte secca del digestato, un residuo stabilizzato impiegabile come ammendante organico in agricoltura o per ripristini ambientali, nonché un indiscutibile miglioramento ambientale nei riguardi della gestione delle emissioni diffuse che si possono generare dall'attuale processo."⁷

Il progetto non fa altro che attuare, con precisione, la programmazione Provinciale in tema di gestione di rifiuti.

⁶ Pagina 71 Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti Provincia di Fermo


⁷ Pagina 72 Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti Provincia di Fermo

Il Piano di Gestione rifiuti della Provincia di Fermo si pone come obiettivo imprescindibile quello di garantire la completa autosufficienza dell'ATO n° 4, secondo le previsioni normative, (co.3 lettera g dell'art 199 del D.Lgs. 152/2006) mediante il potenziamento e l'adeguamento degli impianti esistenti al fine di poter soddisfare la relativa domanda.

Con riferimento alle analisi e alle stime sviluppate, il Piano individua un sistema impiantistico in grado di garantire:

- Impianto di selezione dei flussi da raccolta differenziata secca;
- Impianti di trattamento del rifiuto urbano residuo (indifferenziato) e degli scarti derivanti dalle operazioni per il suo recupero/riciclo;
- Impianti di trattamento (riciclo/recupero) della frazione organica e verde e delle altre frazioni recuperabili derivanti dalla raccolta differenziata;
- Impianto di smaltimento, discarica di riferimento del sistema di gestione dei rifiuti provinciali;
- Impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi, con riserva del 25 % dei rifiuti urbani, da contrattualizzare ai fini di superare imprevisti ed esigenze nella gestione dei rifiuti, che funga da impianto provinciale per il trattamento e conferimento di rifiuti speciali di origine artigianale e industriale.


2.4.3.1 Ambiti di tutela del patrimonio storico culturale



**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO
CATEGORIA STRUTTURA PATRIMONIO STORICO CULTURALE**

-  Paesaggio agrario di interesse storico - ambientale (Art. 38)
-  Centri e nuclei storici ambito di tutela provvisorio (Art. 39)
-  Centro storico (Art. 39)
-  Nucleo storico (Art. 39)
-  Edifici e manufatti storici (Art. 40)
-  Aree archeologiche vincolate (Art. 41)
-  Aree archeologiche con segnalazione di ritrovamenti (Art. 41)
-  Aree centuriate certe (Art. 41)
-  Aree centuriate ipotizzate (Art. 41)
-  Punti panoramici (Art. 42)

2.4.3.2 Aree Vulnerabili - Aree Percorse da Incendi e Aree a rischio di incidente rilevante



Siti inquinati individuati dal D.lgs.152/06 art. 251 e D.M. 471/99 art. 17 e aggiornati con D.D. 49 del 4/2012 - Regione Marche

-  Perimetrazione del sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti
Ai sensi del D.M. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 Febbraio 2003
-  Siti in cui sono state superate le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (CSC)
-  Siti che hanno terminato le procedure di bonifica
Di cui al D.M. 471/99 e al D.lgs. 152/06
-  Siti da bonificare
Anagrafe dei siti da bonificare, come previsto dall'articolo 251 del D.lgs. 152/06
-  Industrie a rischio d'incidente rilevante
Aggiornamento elenco - Anno 2012 ai sensi del DLgs 17 agosto 1999 n.334 - DGRM n.130/11
-  Discariche
Individuate e disciplinate ai sensi del D. Lgs. 36/2003

-  Aree percorse dal fuoco
Individuate nel Catasto Forestale con L. 353/2000

Zone Vulnerabili da Nitrati individuate dal con D.D. 10 del 10/09/2003 - Regione Marche ai sensi del D.lgs.152/99 art. 19 e dell'allegato 7 - parte A

-  Prima individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola